

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3798 del 26/07/2023
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, Parte II, Titolo III-bis - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - SENIO AMBIENTE SRL CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI LUGO (RA), VIA CARRARA ARGINELLO N. 7 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' IPPC DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI ANCHE PERICOLOSI (PUNTI 5.1.c - 5.5 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n. 152/2006 e smi) - RIESAME CON MODIFICA SOSTANZIALE AIA
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3945 del 26/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno ventisei LUGLIO 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, Parte II, Titolo III-bis - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi – DGR n. 1795/2016 - **SENIO AMBIENTE SRL CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI LUGO (RA), VIA CARRARA ARGINELLO N. 7 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' IPPC DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI ANCHE PERICOLOSI (PUNTI 5.1.c - 5.5 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n. 152/2006 e smi) – RIESAME CON MODIFICA SOSTANZIALE AIA**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che per l'esercizio di attività IPPC di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali anche pericolosi (di cui ai punti 5.1.c e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) nell'installazione in oggetto, SENIO AMBIENTE srl, avente sede legale in Comune di Lugo (RA), Via Carrara Arginello n. 7 (C.F./P.IVA 02722920390), risulta titolare nella persona del proprio gestore dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2016-3060 del 29/08/2016 e smi;

VISTA la domanda di attivazione del procedimento autorizzazione unica di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa al progetto di incremento dei quantitativi di rifiuti non pericolosi da sottoporre all'operazione D15, introduzione dell'operazione D15 per rifiuti pericolosi, introduzione delle operazioni D13 e D14 per rifiuti pericolosi e non, con contestuale riorganizzazione impiantistica e gestionale dell'impianto presso l'installazione esistente in oggetto avanzata alla Regione Emilia-Romagna in data 13/11/2020 (ns. PG/2020/164838), con contestuale nuova **domanda di AIA per modifica sostanziale** dell'assetto impiantistico autorizzato con la suddetta AIA n. 3060 del 29/08/2016 e smi presentata, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, anche per via telematica tramite Portale IPPC-AIA in data 13/11/2020 (ns. PG/2020/165047), comprensiva di **riesame** ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera a) del D.Lgs n. 152/2006 e smi in relazione alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale IPPC di gestione dei rifiuti svolta presso l'installazione;

VISTI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" e in particolare il Titolo III-bis della Parte II e il Titolo I della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia, rispettivamente, di AIA e di gestione rifiuti;
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

PRESO ATTO che allo stato degli atti a disposizione, con il suddetto progetto il gestore prospetta in particolare:

- incremento dei quantitativi di rifiuti non pericolosi da sottoporre all'operazione D15;
- introduzione dell'operazione D15 per rifiuti pericolosi;
- introduzione delle operazioni D13 e D14 per rifiuti pericolosi e non;
- contestuale riorganizzazione impiantistica e gestionale:
 - asfaltatura piazzale A e contestuale realizzazione di una rete fognaria per la raccolta delle acque meteoriche, di una nuova vasca di prima pioggia (16 m³) e di un nuovo bacino di laminazione a servizio della rete fognaria dell'Area A per il successivo scarico a portata controllata delle acque di seconda pioggia;
 - abbassamento della pesa esistente a filo del terreno;
 - adeguamento e ottimizzazione del sistema di gestione delle acque meteoriche, con adeguamento del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia prima dell'immissione in fognatura, il cui progetto comprende filtro a cestello, serbatoio di rilancio con misuratore pH, filtrazione a sabbia, doppia filtrazione in serie con carbone attivo, serbatoio accumulo (esistente), dissabbiatore (esistente), disoleatore con filtro a coalescenza (esistente) e scarico in pubblica fognatura S1 (esistente);
 - installazione di un aspiratore in area F (nuovo punto di emissione E1);
 - introduzione di nuovi codici EER ammissibili in impianto e revisione dei codici EER già autorizzati in termini di lavorazioni effettuabili;
 - estensione dell'operazione R12 ad attività di riconfezionamento, raggruppamento e pretrattamenti su rifiuti pericolosi, oltre alle attività già autorizzate di miscelazione e separazione di fasi;
 - estensione dell'operazione R12 ad attività di miscelazione, riconfezionamento, cernita manuale su rifiuti non pericolosi, oltre alle attività già autorizzate di pretrattamento;
 - rinuncia alle attività già autorizzate di spellatura dei cavi elettrici (operazione R12), di rimozione degli pneumatici fuori uso dal cerchio in alluminio (operazione R12) e di stoccaggio in cisterna della capacità di 5 m³ per la messa in riserva (operazione R13) di oli contenenti PCB (EER 130101*), mantenendo la possibilità di messa in riserva (operazione R13) di oli contenenti PCB (EER 130101*) nel medesimo imballaggio di arrivo nell'installazione;

DATO ATTO che nell'ambito della procedura di PAUR, per la realizzazione degli interventi di:

- adeguamento e ottimizzazione del sistema di gestione delle acque meteoriche;
- adeguamento del sistema di trattamento delle acque con posa interrata di nuove vasche in c.a. prefabbricato e nuovo vano tecnico esterno per impianti;
- asfaltatura piazzale A;
- abbassamento della pesa esistente a filo del terreno;
- realizzazione di nuove aree a verde per il rispetto dell'indice permeabile minimo;

veniva presentata specifica Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ordinaria ai sensi dell'art. 13 della LR n. 15/2013 e smi, quale titolo abilitativo edilizio;

RICHIAMATI in particolare l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nonché l'art. 11 della LR n. 21/2004 che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte delle installazioni soggette ad AIA;

VISTA la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "*Quinta Circolare IPPC*") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RITENUTO che il suddetto progetto, prevedendo, tra l'altro, modifica che comporta l'avvio nell'installazione di nuova attività IPPC (ricondizionamento di cui al punto 5.1.d dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi), sia da considerare ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera I-bis) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e nella Quinta Circolare IPPC regionale sopracitata come modifica sostanziale dell'installazione IPPC autorizzata con l'AIA n. 3060 del 29/08/2016 e smi, per cui il gestore ha provveduto alla presentazione di una nuova domanda di AIA ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 2) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 11, comma 1) della LR n. 21/2004 e smi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 29-ter, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, ai fini della modifica sostanziale degli impianti di installazioni esistenti in cui sono svolte attività IPPC si provvede al rilascio dell'AIA di cui all'art. 29-sexies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante, tra l'altro, principi generali dell'AIA;

RICHIAMATI altresì i seguenti articoli del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi: art. 29-bis "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", art. 29-quater "Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale", art. 29-sexies "Autorizzazione Integrata Ambientale", che disciplinano le condizioni per il rilascio dell'AIA;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, l'AIA sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco di cui all'Allegato IX alla Parte II dello stesso decreto, tra cui l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che:

- la modifica sostanziale dell'AIA n. 3060 del 29/08/2016 e smi costituisce endoprocedimento del procedimento di autorizzazione unica di VIA di competenza regionale ai sensi del Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della LR n. 4/2018, previa istruttoria del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE territorialmente competente;
- la Regione Emilia-Romagna provvedeva in data 23/11/2020 alla pubblicazione sul proprio sito web ai fini della verifica di completezza (ns. PG/2020/169686);
- veniva esperita con esito positivo la verifica di completezza documentale della domanda (ns. PG/2020/186432), per cui si provvedeva alla pubblicazione sul BURET in data 07/01/2021 dell'avviso di avvenuto deposito della documentazione di AIA, ai sensi della DGR n. 1795/2016. In data coincidente, la Regione Emilia-Romagna, in qualità di autorità competente del procedimento di autorizzazione unica di VIA, pubblicava sul proprio sito web l'avviso di deposito per il progetto in questione, di cui veniva data informazione nell'albo pretorio informatico del Comune di Ravenna. L'avviso al pubblico teneva luogo della comunicazione di avvio del procedimento di autorizzazione unica di VIA, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e smi;
- al fine di coordinare e semplificare i lavori istruttori per l'eventuale richiesta di integrazioni veniva indetta, con nota ns. PG/2021/158143, una Conferenza di Servizi istruttoria in modalità sincrona che si riuniva in un'unica sessione in data 04/11/2021, da cui emergeva la necessità di acquisire elementi integrativi, richiesti al proponente in data 15/11/2021 nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica di VIA (ns. PG/2021/175552);
- a seguito della presentazione da parte del proponente anche per via telematica tramite Portale IPPC-AIA in data 06/12/2021 della documentazione integrativa (ns. PG/2021/188333), veniva indetta la Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona per l'esame delle integrazioni e il completamento dell'istruttoria di PAUR, le cui valutazioni e conclusioni vengono assunte anche ai fini istruttori per la modifica sostanziale dell'AIA ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi, che organizzava i propri lavori come di seguito specificato:
 - si insediava svolgendo una prima seduta in data 11/01/2022 (convocata con nota ns. PG/2021/190984) da cui risultavano necessari chiarimenti e precisazioni su alcuni aspetti;
 - a seguito di chiarimenti/precisazioni forniti a titolo volontario dal proponente anche per via telematica tramite Portale IPPC-AIA in data 10/01/2022 (ns. PG/2022/2251) e in data 17/01/2022 (PG/2022/6394) si teneva in data 26/07/2023 la seduta conclusiva dei lavori convocata con nota ns. PG/2023/122392 del 13/07/2023;
- in particolare, nell'ambito dei lavori della suddetta Conferenza dei Servizi decisoria venivano acquisiti:
 - parere favorevole di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) espresso dalla Provincia di Ravenna - Servizio Programmazione Territoriale (ns. PG/2023/126508 del 20/07/2023);
 - parere favorevole con prescrizioni dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (ns. PG/2022/3930 del 12/01/2022);
 - parere favorevole espresso dal Comune di Lugo sugli aspetti di insalubrità di cui agli artt. 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi (ns. PG/2021/31386 del 26/02/2021);
 - parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna ai fini della prevenzione incendi ai sensi del DPR n. 151/2011 (ns. PG/2022/14829 del 31/01/2022);
 - parere favorevole espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (ns. PG/2022/5723 del 14/01/2022 e PG/2023/126351 del 20/07/2023);
 - parere favorevole con prescrizioni espresso da HERA SpA - Direzione Acqua (ns. PG/2021/46927 del 25/03/2021 e PG/2021/180679 del 24/11/2021);
 - parere favorevole con prescrizioni espresso da AUSL della Romagna - Direzione Dipartimento di Sanità Pubblica (ns. PG/2022/33069 del 28/02/2022);

- parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna sul Piano di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente da inserire nell'AIA, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi (ns. PG/2022/7155 del 18/01/2022) comprensivo di relazione tecnica istruttoria a riscontro della richiesta di contributo tecnico avanzata da ARPAE – SAC di Ravenna con nota ns. PG/2020/188843;
- nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica di VIA non pervenivano osservazioni da parte di soggetti interessati;

VISTA la nota circolare Prot. n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*";

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti dello stesso DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;

VERIFICATO che il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie necessarie al rilascio di nuova AIA per modifica sostanziale, anche a seguito di riesame, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi con la riduzione di cui all'art. 31, comma 4) della LR n. 4/2018;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi, come modificato dal D.Lgs n. 46/2014 in recepimento della direttiva 2010/75/UE (cosiddetta "*direttiva IED*"), fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'AIA programma specifici controlli almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli. In adeguamento a tale previsione si rende pertanto necessario valutare l'eventuale integrazione del Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA;
- la corretta applicazione del suddetto art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi è ancora oggetto di approfondimenti al tavolo tecnico nazionale Ministero Ambiente-Regioni e che è contemporaneamente attivo un gruppo di lavoro Regione Servizio VIPSA - ARPAE per la definizione dei criteri tecnici di valutazione delle proposte di monitoraggio basati anche sulle caratteristiche del sito dell'installazione, come comunicato dalla Regione Emilia-Romagna in data 03/04/2018 (ns. PGRA/2018/4339) e in data 04/10/2018 (ns. PGRA/2018/13005);
- è pertanto rimandata ad apposito atto regionale l'approvazione dei criteri per l'applicazione di tale previsione normativa, degli strumenti cartografici per l'utilizzo dei dati da parte dei gestori e delle indicazioni sulle tempistiche per la presentazione delle valutazioni e proposte dei gestori (ns. PGRA/2018/13936);

VISTO il *Decreto Ministeriale 26 maggio 2016, n. 141* recante criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, in relazione all'obbligo di adottare le misure necessarie a rimediare all'inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee, con sostanze pericolose pertinenti, provocato dall'installazione;

VISTO il regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, adottato con *Decreto Ministeriale 15 aprile 2019, n. 95*;

PRESO ATTO degli esiti presentati con la domanda di riesame con modifica sostanziale dell'AIA relativi alla verifica eseguita dal gestore secondo la procedura di cui all'Allegato 1 del DM n. 95/2019 per cui, anche a seguito delle variazioni prospettate delle caratteristiche e del funzionamento degli impianti, non sussiste l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 3) del DM n. 141/2016, le installazioni IPPC per le quali non è necessaria la presentazione della suddetta relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare ovvero adeguare le garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

VISTA la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

CONSIDERATO che a far tempo dal 17/03/2023 l'installazione esistente oggetto della presente AIA risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, con scadenza al 16/03/2026 (ns. PG/2023/49511);

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria richiesta per l'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti anche pericolosi nell'installazione IPPC in oggetto sono pertanto rideterminate secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003 sopra richiamata, con le riduzioni di cui alla L. n. 1/2011;

ATTESO che la suddetta garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTA la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG 2013/16882 del 22/01/2013 ("*Sesta Circolare IPPC*") con cui viene fornito, quale atto di indirizzo, schema di riferimento per l'AIA;

VISTI gli ulteriori atti di indirizzo regionali e, in particolare:

- *Determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna*, avente per oggetto "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA", che individua il portale IPPC-AIA come strumento obbligatorio, in ambito regionale, per la trasmissione tramite procedura telematica dei report annuali degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno;
- *Determinazione n. 5249 del 20/04/2012 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna* recante indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate;
- *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 356 del 13 gennaio 2022* con cui è stata approvata la programmazione regionale dei controlli per le installazioni con AIA per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la DGR n. 2124/2018;
- Nota AIA n.3/2019 con cui la Regione Emilia-Romagna forniva indicazioni sui criteri per l'individuazione delle prescrizioni AIA, sui parametri oggetto del piano di monitoraggio e controllo, e sulle tempistiche per la presentazione della documentazione di riesame complessivo;

CONSIDERATO che unitamente alla proposta di verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi decisoria indetta nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica di VIA regionale veniva trasmesso al gestore in data 13/07/2023 (ns. PG/2023/122392) lo schema dell'AIA, per eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 10, comma 5) della LR n. 21/2004 e dell'Allegato J alla DGR n. 1795/2016. Come riportato nel verbale conclusivo, in sede di Conferenza dei Servizi decisoria venivano condivise le precisazioni nonché discusse le osservazioni presentate dal gestore anche allo schema di AIA in data 24/07/2023 (ns. PG/2023/197978) che venivano accolte e quindi recepite nell'AIA;

ACQUISITE in data 26/07/2023 le conclusioni positive della Conferenza dei Servizi decisoria per il procedimento di autorizzazione unica di VIA contenute nel verbale conclusivo sottoscritto al termine dei lavori, successivamente trasmesso alla competente Regione Emilia-Romagna per l'adozione del provvedimento autorizzatorio unico di VIA con deliberazione di Giunta Regionale;

CONSIDERATO che:

- in sede istruttoria è stata richiesta, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), la comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs n. 159/2011;
- che, essendo decorsi i termini di cui all'art. 88 c. 4 del D. Lgs n. 159/2011, e non avendo questo Servizio ARPAE ricevuto al parte del Ministero dell'Interno – Prefettura di Ravenna – Ufficio antimafia, la comunicazione sopracitata, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 88 comma 4-bis D. Lgs n. 159/2011, questo Servizio ARPAE può procedere al rilascio della autorizzazione previa acquisizione, per i soggetti di cui all'art. Art. 85 del D. Lgs 159/2011 di autocertificazione attestante che nei loro confronti, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67;
- con nota ns. PG/2023/102685 sono state acquisite le sopracitate autocertificazioni;

CONSIDERATO inoltre che, relativamente alla normativa antimafia, il presente provvedimento, rilasciato a seguito di autocertificazione, è soggetto a condizione risolutiva in quanto, in caso di emissione di comunicazione antimafia interdittiva, si procederà alla REVOCA immediata dell'AIA con ogni altra conseguenza di legge;

RITENUTO pertanto che sussistano gli elementi per procedere al rilascio a favore di SENIO AMBIENTE SRL dell'AIA riesaminata con modifica sostanziale per l'esercizio di attività IPPC di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali anche pericolosi (punti 5.1.c - 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) nell'installazione sita in Comune di Lugo (RA), Via Carrara Arginello n. 7;

VISTO il rapporto relativo all'attività ispettiva IPPC svolta in data 18/02/2021, dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna presso l'installazione in oggetto (ns. PG/2021/36140 del 08/03/2021) contenente indicazioni su soluzioni da adottare che vengono recepite nell'AIA;

CONSIDERATO che con DGR n. 527 del 03/04/2023 è stata adottata la proposta di Piano Aria Integrato Regionale - PAIR 2030 per cui trovano applicazione le norme di salvaguardia e le disposizioni transitorie di cui all'art. 36 delle Norme Tecniche di Attuazione;

DATO ATTO che la presente AIA sarà contenuta nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di VIA citato nelle premesse, acquisendo efficacia dalla data di approvazione del PAUR stesso con deliberazione di Giunta Regionale;

SU proposta del responsabile dell'endoprocedimento di AIA, Ing. Silingardi Valentina, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di considerare le variazioni all'installazione IPPC proposte con il progetto così come sommariamente descritto nelle premesse, come **MODIFICA SOSTANZIALE dell'AIA** per cui si provvede, ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi, al rilascio di nuova AIA;
2. DI RILASCIARE, ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della LR n. 21/2004, nella persona del suo gestore, a **SENIO AMBIENTE SRL**, avente sede legale e installazione in Comune di Lugo (RA), Via Carrara Arginello n. 7 (C.F./P.IVA 02722920390), **l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** riesaminata con modifica sostanziale per l'esercizio dell'**attività IPPC di gestione rifiuti speciali anche pericolosi** (punti 5.1.c - 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi);

3. Di dare atto che la presente determinazione **sostituisce** la precedente AIA rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2016-3060 del 29/08/2016 e smi;
4. Di vincolare l'AIA con le relative condizioni di cui all'Allegato parte integrante del presente provvedimento, al rispetto della seguente prescrizione:
 - L'ingresso e l'uscita degli autocarri in via Carrara Arginello deve avvenire esclusivamente dalla via Quarantola (SP 14);
5. Di stabilire che la realizzazione degli interventi:
 - adeguamento e ottimizzazione del sistema di gestione delle acque meteoriche;
 - adeguamento del sistema di trattamento delle acque con posa interrata di nuove vasche in c.a. prefabbricato e nuovo vano tecnico esterno per impianti;
 - asfaltatura piazzale A;
 - abbassamento della pesa esistente a filo del terreno;
 - realizzazione di nuove aree a verde per il rispetto dell'indice permeabile minimo;è vincolata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - a. Prima dell'inizio degli interventi venga inoltrata all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Servizio Edilizia apposita denuncia delle Opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica di cui all'articolo 65 del D.P.R.380/2001;
 - b. Prima dell'inizio degli interventi venga inoltrata all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Servizio Edilizia apposita comunicazione della data di INIZIO DEI LAVORI, l'indicazione del Direttore dei Lavori, dell'Impresa esecutrice e la documentazione prevista (le dichiarazioni e documentazioni inerenti il Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e smi ed il Rispetto degli obblighi in materia di documentazione antimafia di cui al art.89 del D.Lgs. 159/2011);
 - c. Entro il termine di 15 giorni dalla ultimazione dei lavori venga inoltrata all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Servizio Edilizia apposita comunicazione di FINE DEI LAVORI, completa dell'asseverazione di conformità dell'intervento al titolo abilitativo ottenuto e delle dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici;
6. Di vincolare l'AIA con le relative condizioni di cui all'Allegato parte integrante del presente provvedimento, al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - a. La gestione e la conduzione dell'installazione, compresi gli interventi di adeguamento/miglioramento richiesti per lo svolgimento delle attività, devono essere attuati nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni indicate nella Sezione D dell'Allegato alla presente AIA;
 - b. La presente AIA è comunque soggetta a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29-octies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
 - c. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio e il nuovo gestore ne danno comunicazione, entro 30 giorni, ad ARPAE-SAC di Ravenna anche nelle forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione dell'AIA;
 - d. In caso di modifica degli impianti, il gestore comunica le modifiche progettate per via telematica – ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna e allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna - tramite i servizi del Portale AIA-IPPC. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 11, comma 3) della L.R. n. 21/2004;
7. Di dare atto altresì che le condizioni stabilite con la presente AIA tengono conto delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottate con Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in data 17/08/2018;
8. Di fissare, ai sensi dell'art. 29-octies, commi 3) e 9) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la **validità dell'AIA pari a 12 anni** a partire dalla data di efficacia del presente provvedimento, fatto salvo che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'AIA è comunque disposto secondo quanto previsto dall'art. 29-octies, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per cui il gestore è tenuto a provvedere a termini di legge.

La scadenza dell'AIA è altresì subordinata al mantenimento della certificazione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 per cui, nel caso di eventuale decadenza, il gestore dovrà darne immediata comunicazione ad ARPAE – SAC di Ravenna;

9. Di stabilire che per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali anche pericolosi oggetto della presente AIA, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dalla data di efficacia del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, a prestare a favore di questa Agenzia, ovvero adeguare tramite appendice, la dovuta garanzia finanziaria secondo le modalità definite nel paragrafo B3) della Sezione B dell'Allegato alla presente AIA.

Fino alla scadenza del termine sopraindicato di 90 giorni, le attività di gestione rifiuti speciali anche pericolosi possono essere proseguite nell'installazione IPPC in oggetto alle condizioni indicate nel presente provvedimento di AIA, fatto salvo che:

- l'avvio effettivo delle operazioni di trattamento (D13-D14) di rifiuti anche pericolosi e delle operazioni di deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi è subordinato alla comunicazione da parte di ARPAE – SAC di Ravenna di avvenuta accettazione della relativa garanzia finanziaria adeguata;
- l'efficacia della modifica introdotta con la presente AIA alla capacità massima istantanea di stoccaggio (D15) di rifiuti non pericolosi nell'installazione IPPC in oggetto è sospesa fino alla comunicazione da parte di ARPAE – SAC di Ravenna di avvenuta accettazione della relativa garanzia finanziaria adeguata.

Fino alla predetta comunicazione da parte di ARPAE - SAC di Ravenna non potrà essere pertanto dato avvio alle operazioni di trattamento (D13-D14) di rifiuti anche pericolosi e delle operazioni di deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi nonché attuato l'incremento fino a 160 t della capacità massima istantanea di stoccaggio (D15) di rifiuti non pericolosi che, in continuità all'AIA previgente, resta fissato pari a 40 tonnellate.

10. Di dare atto che la garanzia finanziaria richiesta al precedente punto 7, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali anche pericolosi nell'installazione IPPC in oggetto dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

11. Di esercitare, ai sensi dell'art. 12 della LR n. 21/2004 e smi, il monitoraggio e il controllo del rispetto delle condizioni di AIA in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29-decies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dei servizi competenti di ARPAE.

ARPAE - SAC di Ravenna, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel provvedimento di AIA, procederà secondo quanto stabilito nell'AIA stessa e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;

12. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 20 della LR n. 4/2018, la presente AIA sarà contenuta nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di VIA citato nelle premesse, acquisendo efficacia alla data di approvazione del PAUR stesso con deliberazione di Giunta Regionale.

La Regione Emilia-Romagna in qualità di autorità competente del procedimento di autorizzazione unica di VIA, provvederà alla pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale telematico (BURERT) del PAUR, comprensivo della presente AIA, assolvendo anche agli obblighi di pubblicizzazione di cui all'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi;

13. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

14. Di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 7 e 36 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) della proposta di Piano Aria Integrato Regionale - PAIR 2030 adottata con DGR n. 527 del 03/04/2023, entro 2 anni dalla data della sua approvazione dovrà essere previsto l'eventuale adeguamento della presente AIA alle disposizioni in esso contenute;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

SEZIONE A

Sezione informativa

A1) DEFINIZIONI

Ai fini della presente AIA e ai sensi della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi, si intende per:

- **Inquinamento:** l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi.
- **Emissione:** lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo.
- **Attività IPPC:** attività rientrante nelle categorie di attività industriali elencate nell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
- **Installazione:** l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività IPPC e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore.
- **Modifica:** variazione dell'impianto, comprese la variazione delle sue caratteristiche o del suo funzionamento, ovvero un suo potenziamento, che può produrre effetti sull'ambiente.
- **Modifica sostanziale:** variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto che, secondo l'Autorità Competente, produce effetti negativi e significativi sull'ambiente.
- **Gestore:** qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi.
- **Migliori Tecniche Disponibili (Best Available Techniques - BAT):** la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. In particolare, si intende per:
 - *tecniche:* sia le tecniche impiegate, sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
 - *disponibili:* le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
 - *migliori:* le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
- **Documento di riferimento sulle BAT (Bref):** documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13, paragrafo 6 della direttiva 2010/75/UE.
- **Conclusioni sulle BAT:** documento adottato secondo quanto specificato dall'art. 13, paragrafo 5 della direttiva 2010/75/UE (pubblicato in italiano nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea) contenenti le parti di un Bref riguardanti le conclusioni sulle BAT, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle BAT, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito.
- **Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-Ael):** intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una BAT o una combinazione di BAT, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media di determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche.
- **Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA):** il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione, avente per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (*Integrated Pollution Prevention and Control - IPPC*) proveniente da attività IPPC, e prevede misure tese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla Valutazione di Impatto Ambientale. Un'AIA può valere per uno o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore.
- **Autorità Competente AIA:** la pubblica amministrazione cui compete il rilascio dell'AIA (*ARPAE - SAC di Ravenna*, per l'installazione IPPC oggetto della presente AIA).
- **Ispezione ambientale:** tutte le azioni, ivi comprese le visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione, intraprese dall'Autorità Competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di AIA da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorarne l'impatto ambientale.

- **Organo di Controllo:** il soggetto (*ARPAE – ST di Ravenna*, per le installazioni soggette ad AIA di competenza di *ARPAE - SAC di Ravenna*) incaricato di effettuare le ispezioni ambientali per accertare, secondo quanto previsto e programmato nell'AIA e con oneri a carico del gestore:
 - il rispetto delle condizioni dell'AIA;
 - la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
 - che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'Autorità Competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.
- **Relazione di riferimento:** informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività.
- **Acque sotterranee:** tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del suolo, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo.
- **Suolo:** lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi.

Le ulteriori definizioni della terminologia utilizzata nella stesura della presente AIA sono le medesime di cui all'art. 5, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

A2) INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE E AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE

A2.1) Informazioni sull'installazione

Sito

Comune di Lugo (RA), Via Carrara Arginello n. 7

Installazione

L'installazione esistente oggetto della presente AIA si compone di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti anche pericolosi, costituito dalle seguenti sezioni impiantistiche:

- **Area A:** piazzale esterno di stoccaggio/trattamento/deposito temporaneo di rifiuti solidi non pericolosi sfusi o confezionati in massimo 15 cassoni scarrabili;
- **Area B:** locale uffici all'interno del fabbricato;
- **Area C:** locale all'interno del fabbricato destinato allo stoccaggio/trattamento/deposito temporaneo di rifiuti liquidi e solidi pericolosi e non pericolosi confezionati;
- **Area D:** parco serbatoi di stoccaggio/trattamento/deposito temporaneo di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi sfusi;
- **Area E:** platea esterna di stoccaggio/trattamento/deposito temporaneo di rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi sfusi o confezionati in cassoni scarrabili;
- **Area F:** area esterna sotto tettoia di stoccaggio/trattamento/deposito temporaneo di rifiuti liquidi e solidi pericolosi e non pericolosi confezionati;

per lo svolgimento delle seguenti attività di gestione dei rifiuti anche pericolosi:

- deposito preliminare (D15)/messa in riserva (R13) di rifiuti liquidi e solidi in diverse parti dell'impianto, con capacità massima istantanea di stoccaggio fissata pari a:
 - **120 t** di rifiuti pericolosi (R13);
 - **142 t** di rifiuti non pericolosi (R13);
 - **150 t** di rifiuti pericolosi (D15);
 - **160 t** di rifiuti non pericolosi (D15);
- miscelazione, separazione di fasi, raggruppamento, pretrattamento, riconfezionamento (R12), con capacità massima giornaliera di trattamento fissata pari a **250 t/giorno** di rifiuti pericolosi;
- miscelazione, cernita manuale, pretrattamento, riconfezionamento (R12), con capacità massima giornaliera di trattamento fissata pari a **250 t/giorno** di rifiuti non pericolosi;
- miscelazione, separazione di fasi, raggruppamento, pretrattamento (D13) e riconfezionamento (D14), con capacità massima giornaliera di trattamento fissata pari a **250 t/giorno** di rifiuti pericolosi;
- miscelazione, raggruppamento, pretrattamento (D13) e riconfezionamento (D14), con capacità massima giornaliera di trattamento fissata pari a **250 t/giorno** di rifiuti non pericolosi;

Nell'assetto impiantistico modificato sono inoltre previsti i seguenti interventi:

- asfaltatura del piazzale in Area A, avente attualmente una pavimentazione costituita da un misto di inerti compattati, con contestuale realizzazione di una rete fognaria separata;
- realizzazione di una nuova vasca da 16 m³ (corrispondente ai primi 5 mm di precipitazione sull'intera area pavimentata) per l'accumulo delle acque di prima pioggia e di un nuovo bacino di laminazione a servizio della rete fognaria dell'Area A per il successivo scarico a portata controllata delle acque di seconda pioggia in acque superficiali (S2);
- abbassamento della pesa esistente a filo del terreno, eliminando le attuali rampe di accesso;

- ottimizzazione del sistema di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia tramite l'inserimento, a monte del dissabbiatore esistente, di filtro a cestello, serbatoio di rilancio con misurazione di pH, filtrazione a sabbia, stadio di doppia filtrazione in serie con carbone attivo granulare e serbatoio di accumulo, prima dello scarico in pubblica fognatura (S1);
- introduzione di un aspiratore in Area F (nuovo punto di emissione convogliata in atmosfera E1).

Gestore

SENIO AMBIENTE SRL, avente sede legale in Comune di Lugo (RA), Via Carrara Arginello n. 7 (C.F./P.IVA 02722920390), nella persona del suo gestore

Attività IPPC

Le attività di gestione di rifiuti speciali anche pericolosi svolte nell'installazione oggetto della presente AIA sono riconducibili alle seguenti categorie di attività IPPC di cui all'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi:

- **5.1.** *Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:*
 - **c)** *dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;*
 - **d)** *ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;*
- **5.5.** *Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.*

Attività accessorie

Oltre alle attività IPPC di miscelazione di rifiuti pericolosi (R12), riconfezionamento di rifiuti pericolosi (D14), deposito preliminare (D15)/messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi, il gestore svolge nel sito anche altre attività accessorie di gestione dei rifiuti che per tipologia e quantità non ricadono nelle fattispecie di cui all'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi, ma sono comunque attività funzionalmente e tecnicamente connesse alle attività IPPC soggette ad AIA:

- messa in riserva di rifiuti non pericolosi (R13);
- deposito preliminare di rifiuti non pericolosi (D15);
- separazione di fasi, raggruppamento, pretrattamento, riconfezionamento (R12) di rifiuti pericolosi;
- miscelazione, cernita manuale, pretrattamento, riconfezionamento (R12) di rifiuti non pericolosi;
- miscelazione, separazione di fasi, raggruppamento, pretrattamento (D13) di rifiuti pericolosi;
- miscelazione, raggruppamento, pretrattamento (D13) e riconfezionamento (D14) di rifiuti non pericolosi;

A2.2) Autorizzazioni sostituite

- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 59/2005 e dell'art 10 della LR n. 21/2004, per la nuova attività IPPC di gestione rifiuti speciali anche pericolosi di cui ai punti 5.1.c - 5.5 di cui all'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi - *Determinazione dirigenziale ARPAE-SAC di Ravenna n. DET-AMB-2016-3060 del 29/08/2016*
- Voltura dell'AIA n. 3060 del 29/08/2016 dalla ditta EMMEGI SRL alla ditta ECO.SER. SRL - Determinazione dirigenziale ARPAE-SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-1489 del 26/03/2018
- Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 3060 del 29/08/2016 e smi - Determinazione dirigenziale ARPAE-SAC di Ravenna n. DET-AMB-2020-1767 del 20/04/2020
- Comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA n. 3060 del 29/08/2016 e smi presentata in data 11/09/2020 (ns. PG/2020/130367) - Silenzio-assenso
- Aggiornamento d'ufficio dell'AIA n. 3060 del 29/08/2016 e smi per modifica non sostanziale (differimento termine adempimento per emergenza sanitaria da Covid 19) - Determinazione dirigenziale ARPAE-SAC di Ravenna n. DET-AMB-2020-5965 del 09/12/2020
- Voltura dell'AIA n. 3060 del 29/08/2016 e smi dalla ditta ECO.SER. SRL alla ditta SENIO AMBIENTE SRL - Determinazione dirigenziale ARPAE-SAC di Ravenna n. DET-AMB-2022-6286 del 07/12/2022

Ai fini dell'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, la presente AIA riesaminata con modifica sostanziale comprende e sostituisce ad ogni effetto le seguenti autorizzazioni settoriali ambientali:

- autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi all'esercizio di operazioni di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali anche pericolosi;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

A3) ITER ISTRUTTORIO RIESAME CON MODIFICA SOSTANZIALE AIA (nel procedimento di autorizzazione unica di VIA regionale)

- **13/11/2020** presentazione da parte del gestore alla Regione Emilia-Romagna della domanda di attivazione del procedimento di autorizzazione unica di VIA (ns. PG/2020/753212), comprensiva di nuova domanda di AIA per modifica sostanziale comprensiva di riesame, presentata in data 13/11/2020 anche per via telematica tramite Portale IPPC-AIA (ns. PG/2020/165047);
- **07/01/2021** a seguito di esito positivo della verifica di completezza documentale della domanda (ns. PG/2020/186432), pubblicazione sul BURERT dell'avviso di avvenuto deposito della documentazione di AIA. In data coincidente, la Regione Emilia-Romagna pubblicava sul proprio sito web l'avviso di deposito per il progetto oggetto di PAUR, di cui veniva data informazione nell'albo pretorio informatico del Comune di Ravenna. L'avviso al pubblico teneva luogo della comunicazione di avvio del procedimento di PAUR;
- **08/02/2021** scadenza deposito degli elaborati presentati per la procedura di PAUR: nel corso del periodo di pubblicazione non perveniva alcuna osservazione da parte di soggetti interessati;
- **04/11/2021** seduta unica della Conferenza dei Servizi istruttoria in modalità sincrona convocata con nota ns. PG/2021/158143;
- **15/11/2021** richiesta integrazioni ai fini istruttori inoltrata da ARPAE- SAC di Ravenna nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica di VIA (PG/2021/175552);
- **06/12/2021** presentazione da parte del proponente della documentazione integrativa (ns. PG/2021/188333);
- **10/01/2022** presentazione a titolo volontario da parte del proponente di documentazione integrativa contenente chiarimenti/precisazioni (ns. PG/2021/2251);
- **11/01/2022** insediamento e 1^a seduta della Conferenza dei Servizi decisoria in modalità sincrona convocata con nota ns. PG/2021/190984 da cui risultavano necessari chiarimenti e precisazioni su alcuni aspetti;
- **17/01/2022** presentazione a titolo volontario da parte del proponente di documentazione integrativa contenente chiarimenti/precisazioni (ns. PG/2021/6394);
- **13/07/2023** trasmissione da parte di ARPAE-SAC di Ravenna, unitamente alla proposta di verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi decisoria, dello schema di AIA al gestore (ns. PG/2023/122392) per eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 10, comma 5) della LR n. 21/2004 e dell'Allegato J alla DGR n. 1795/2016;
- **24/07/2023** presentazione da parte del gestore dell'attestazione di avvenuta integrazione in data 13/07/2023 per un importo pari a € 540,00 delle spese istruttorie già versate ad ARPAE ai fini dell'AIA;
- **24/07/2023** presentazione da parte del gestore di una serie di precisazioni e osservazioni anche allo schema di AIA (ns. PG/2023/197978);
- **26/07/2023** conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi decisoria in modalità sincrona, con acquisizione del verbale conclusivo predisposto da ARPAE – SAC di Ravenna in qualità di autorità incaricata dell'istruttoria di PAUR e sottoscritto al termine dei lavori della CdS, successivamente trasmesso alla competente Regione Emilia-Romagna per l'approvazione del PAUR con deliberazione di Giunta Regionale. Come riportato nel verbale conclusivo, in sede di Conferenza dei Servizi decisoria venivano condivise le precisazioni nonché discusse le osservazioni presentate dal gestore anche allo schema di AIA che venivano accolte e quindi recepite nell'AIA.

SEZIONE B

Sezione finanziaria

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria al rilascio di nuova AIA per modifica sostanziale, anche a seguito di riesame (ai sensi del DM 24 aprile 2008 e della DGR n. 1913/2008 e smi)

**DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ISTRUTTORIA
PER RIESAME CON MODIFICA SOSTANZIALE AIA**

C_D - Costo istruttoria per acquisizione e gestione della domanda di rilascio di nuova AIA per modifica sostanziale anche a seguito di riesame, per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio di impianto

C_D (installazione di cui all'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi non soggetta ad AIA statale)	€ 2.500
---	----------------

C_{ARIA MS} - Costo istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento atmosferico, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in atmosfera, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente "qualità dell'aria" (conteggiato per le parti oggetto di modifica sostanziale)

Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse dall'attività	Numero di fonti di emissioni in aria					
	1	da 2 a 3	da 4 a 8	da 9 a 20	da 21 a 60	oltre 60
Nessun inquinante	€ 200					
da 1 a 4 inquinanti	€ 800	€ 1.250	€ 2.000	€ 3.000	€ 4.500	€ 12.000
da 5 a 10 inquinanti	€ 1.500	€ 2.500	€ 4.000	€ 5.000	€ 7.000	€ 20.000
da 11 a 17 inquinanti	€ 3.000	€ 7.500	€ 12.000	€ 16.500	€ 20.000	€ 33.000
più di 17 inquinanti	€ 3.500	€ 8.000	€ 16.000	€ 30.000	€ 34.000	€ 49.000
C_{ARIA MS}	€ 800					

C_{H2O riesame} - Costo istruttoria rinnovo di verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento delle acque, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in acqua, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente "qualità delle acque" (conteggiato per le parti non oggetto di modifica sostanziale)

Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse dall'attività	Numero di scarichi			
	1	da 2 a 3	da 4 a 8	oltre 8
Nessun inquinante	€ 25	€ 50		€ 200
da 1 a 4 inquinanti	€ 475	€ 750	€ 1.000	€ 2.500
da 5 a 7 inquinanti	€ 875	€ 1.400	€ 2.100	€ 4.000
da 8 a 12 inquinanti	€ 1.150	€ 1.900	€ 2.900	€ 5.000
da 13 a 15 inquinanti	€ 1.750	€ 3.750	€ 7.500	€ 14.500
più di 15 inquinanti	€ 2.250	€ 5.000	€ 10.000	€ 15.000
C_{H2O riesame}	€ 2.300			

C_{RP/RnP MS} - Costo istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di rifiuti e condizione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente "rifiuti" (conteggiato per le parti oggetto di modifica sostanziale)

Tonnellate/giorno oggetto di domanda	0	fino a 1	oltre 1 fino a 10	oltre 10 fino a 20	oltre 20 fino a 50	oltre 50
Rifiuti pericolosi	€ 0	€ 500	€ 1.000	€ 2.200	€ 3.200	€ 5.000
Rifiuti non pericolosi	€ 0	€ 250	€ 500	€ 1.200	€ 1.800	€ 3.000
C_{RP/RnP MS}	€ 8.000					
C_{RP/RnP deposito temporaneo}	€ 300					

$$C_{RP/RnP} = C_{RP/RnP MS} + C_{RP/RnP riesame} + C_{RP/RnP deposito temporaneo} = € 5.000 + € 2.500 + € 300 = € 8.300$$

C_{5 MS} - Costi istruttori per verifica del rispetto della ulteriore disciplina in materia ambientale, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo ad altre componenti ambientali, conduzioni della quota parte delle analisi integrate riferibili alle ulteriori componenti ambientali

Ulteriore componente ambientale da considerare	clima (*) acustico C _{CA}	tutela quantitativa risorsa idrica C _{RI}	campi elettromagnetici C _{EM}	odori (*) C _{Od}	sicurezza del territorio C _{ST}	ripristino ambientale C _{RA}
	€ 1.750	€ 3.500	€ 2.800	€ 700	€ 1.400	€ 5.600
C_{5 MS} (C_{CA} + C_{RI} + C_{EM} + C_{Od} + C_{ST} + C_{RA})						€ 2.450

(*) istruttoria congiunta con le parti non oggetto di modifica sostanziale, costi conteggiati come complessivi

C_{5 riesame} - Costi istruttori rinnovo per verifica del rispetto della ulteriore disciplina in materia ambientale, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo ad altre componenti ambientali, conduzioni della quota parte delle analisi integrate riferibili alle ulteriori componenti ambientali

Ulteriore componente ambientale da considerare	clima (**) acustico C _{CA}	tutela quantitativa risorsa idrica C _{RI}	campi elettromagnetici C _{EM}	odori (**) C _{Od}	sicurezza del territorio C _{ST}	ripristino ambientale C _{RA}
	€ 875	€ 1.750	€ 1.400	€ 350	€ 700	€ 2.800
C_{5 riesame} (C_{CA} + C_{RI} + C_{EM} + C_{Od} + C_{ST} + C_{RA})						€ 0

(**) istruttoria congiunta con le parti oggetto di modifica sostanziale, costi non conteggiati

$$C_5 = C_{5 MS} + C_{5 riesame} = € 2.450 + € 0 = € 2.450$$

C_{SGA} - Riduzione del costo istrutorio delle analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la ridefinizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'impianto determinate dalla presenza di un sistema di gestione ambientale (**certificazione ISO 14001**, registrazione EMAS), considerando la più favorevole tra:

Impianto certificato ISO 14001	
C_{SGA} = (C_{ARIA} + C_{H2O} + C_{RP/RnP} + C₅) x 0,1	€ 1.325

Riduzione determinata considerando le voci di costo complessive (riesame con modifica sostanziale) di tutte le componenti ambientali

oppure:

Tipo installazione	Sistema di Gestione Ambientale	
Installazione di cui all'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi non soggetto ad AIA statale	certificato ISO 14001	registrato EMAS
	€ 500	€ 1.000
C_{SGA}		€ 500

C_{Dom} - Riduzione del costo istrutorio per acquisizione e gestione della domanda di rilascio di nuova AIA per modifica sostanziale anche a seguito di riesame determinate da particolari forme di presentazione della domanda

Tipo installazione	Domanda presentata	
Installazione di cui all'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi non soggetto ad AIA statale	secondo le specifiche fornite dall'Autorità Competente	con copia informatizzata
	€ 1.000	€ 500
C_{Dom}		€ 1.500

Ti : tariffa istruttoria per riesame con modifica sostanziale AIA

$$Ti = C_D - C_{SGA} - C_{Dom} + C_{ARIA} + C_{H2O} + C_{RnP/RnP} + C_5 =$$

$$= € 2.500 - € 1.325 - € 1.500 + € 800 + € 2.300 + € 8.300 + € 2.450 = € 13.525 \rightarrow (-10\%) = € 12.172,50$$

tenuto conto della corresponsione di una pluralità di oneri istruttori nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica di VIA che comprende anche la presente AIA, per cui la tariffa istruttoria relativa al rilascio di nuova AIA per modifica sostanziale, anche a seguito di riesame è ridotta nella misura del 10% ai sensi dell'art. 31, comma 4 della LR n. 4/2018.

Il gestore ha provveduto, conformemente a quanto previsto dal DM 24 aprile 2008 con le integrazioni e adeguamenti di cui alla DGR n. 1913/2008 e smi, al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie al riesame con modifica sostanziale dell'AIA già rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2016-3060 del 29/08/2016 e smi, con versamento effettuato in data 11/11/2020 (per un importo pari a € 11.632,50) e in data 13/07/2023 (per un importo pari a € 540,00), per un importo complessivamente pari a **€ 12.172,50**.

B2) Calcolo grado di complessità dell'installazione (ai sensi della DGR n. 667/2005)

CALCOLO INDICE DI COMPLESSITÀ DELLE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE AIA

Indicatore			Contributi corrispondenti ad un livello dell'indicatore (espresso in n. di ore)			Contributo all'indice di complessità (espresso in numero di ore)
			A (alta)	M (media)	B (bassa)	
Emissioni in atmosfera	convogliate	n° sorgenti: 1			1,5	1,5
		n° inquinanti: 1-4			1,5	1,5
		Quantità: < 50.000 m³/h			1,5	1,5
	diffuse	Si	4,5			4,5
	fuggitive	No	-			-
Bilancio idrico	consumi idrici	Quantità prelevata: < 2.000 m³/giorno			1,5	1,5
	scarichi idrici	n° inquinanti: > 7	7			7
		Quantità scaricata: < 2.000 m³/giorno			1,5	1,5
Produzione rifiuti		n° EER rifiuti NP: > 11	7			7
		N° EER rifiuti P: > 7	7			7
		Quantità annua di rifiuti prodotti: < 2.000 t			1,5	1,5
Fonti di potenziale contaminazione suolo		N° inquinanti: < 11			1,5	1,5
		N° sorgenti: < 6			1,5	1,5
		Area occupata: < 100 m²			1,5	1,5
Rumore		N° sorgenti: < 10			4,5	4,5
Totale						43,5
Installazione dotata di registrazione EMAS: No						x 0,6
Installazione dotata di certificazione ISO 14001: Si						x 0,8
Indice di complessità delle attività istruttorie IC (espresso in numero di ore)						34,8

CALCOLO GRADO DI COMPLESSITÀ DELL'INSTALLAZIONE

INDICE DI COMPLESSITÀ DELLE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE IC (ESPRESSO IN NUMERO DI ORE)	> di 80	da 40 a 80	< di 40
GRADO DI COMPLESSITÀ DELL'INSTALLAZIONE	ALTO	MEDIO	BASSO

Ai fini del calcolo delle tariffe dei controlli programmati e per eventuali successive modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento della presente AIA, è pertanto da considerare un grado **BASSO** di complessità dell'installazione.

B3) Definizione garanzia finanziaria richiesta, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali anche pericolosi nell'installazione

DETERMINAZIONE IMPORTO GARANZIA FINANZIARIA

- Operazioni di stoccaggio (D15-R13) di rifiuti anche pericolosi
 - Capacità massima istantanea di stoccaggio (D15-R13) = 142 t + 160 t = 302 t di rifiuti non pericolosi
 - Capacità massima istantanea di stoccaggio (D15-R13) = 120 t + 150 t = 270 t di rifiuti pericolosi
 - Calcolo importo garanzia finanziaria = 302 t x 140 €/t + 270 t x 250,00 €/t = 109.780,00 €
- Operazioni di trattamento (R12) di rifiuti anche pericolosi
 - Potenzialità annua di trattamento (R12) = 6.250 t/anno di rifiuti non pericolosi
 - Potenzialità annua di trattamento (R12) = 6.500 t/anno di rifiuti pericolosi
 - Calcolo importo garanzia finanziaria = 6.250 t/anno x 12,00 €/t + 6.500 t/anno x 15,00 €/t = 172.500 €
- Operazioni di trattamento (D13-D14) di rifiuti anche pericolosi
 - Potenzialità annua di trattamento (D13-D14) = 4.350 t/anno di rifiuti non pericolosi
 - Potenzialità annua di trattamento (D13-D14) = 5.000 t/anno di rifiuti pericolosi
 - Calcolo importo garanzia finanziaria = 4.350 t/anno x 12,00 €/t + 5.000 t/anno x 15,00 €/t = 127.200 €

Importo totale garanzia finanziaria = 109.780,00 € + 172.500 € + 127.200 € = 409.480 € → (-40%) = 245.688 €

Riduzioni

Nella considerazione che l'installazione IPPC oggetto della presente AIA risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, ai sensi della Legge n. 1/2011 e della DGR n. 1991/2003, l'ammontare delle garanzie finanziarie è ridotto nella misura del 40%.

DURATA E TERMINI GARANZIA FINANZIARIA

La garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali anche pericolosi nell'installazione IPPC oggetto della presente AIA deve avere durata pari a quella dell'AIA maggiorata di 2 anni.

Presso l'installazione, unitamente all'AIA, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di ARPAE – SAC di Ravenna della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

La garanzia finanziaria può essere svincolata da ARPAE – SAC di Ravenna in data precedente alla scadenza dell'AIA, dopo decorrenza di un termine di 2 anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.

CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLA GARANZIA FINANZIARIA A CARICO DEL GESTORE

La garanzia finanziaria viene costituita secondo le seguenti modalità:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

SEZIONE C

Sezione di valutazione integrata ambientale

C1) INQUADRAMENTO TERRITORIALE, AMBIENTALE E DESCRIZIONE DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO

C1.1) Inquadramento territoriale e programmatico

L'installazione è situata in Via Carrara Arginello n. 7, nel Comune di Lugo (RA), nella periferia del territorio comunale, a circa 300 m dal centro abitato in una zona di insediamenti produttivi, mentre il territorio circostante è prevalentemente caratterizzato da terreni agricoli.

Con riferimento agli strumenti di pianificazione comunali, vista la classificazione dell'area come Sub-ambito Asp.1.1 "Ambiti specializzati totalmente o prevalentemente edificati o in corso di attuazione per attività produttive prevalentemente manifatturiere" di cui alla Tavola 1 del *Regolamento Urbanistico Edilizio* (RUE) vigente, non si rilevano problematiche circa le variazioni impiantistiche in progetto, constatato altresì che l'attività di gestione dei rifiuti in essere è compatibile con la destinazione urbanistica dell'area, come disciplinato dall'art. 4.4.2 delle NTA, che definisce le destinazioni d'uso e i tipi di interventi edilizi ammessi.

Con riferimento alla Tavola 1 del *Piano Strutturale Comunale* (PSC), l'area in esame è classificata come "Ambiti specializzati per attività produttive esistenti o in corso di attuazione", disciplinata dall'art. 5.4 delle NTA.

Non risultano impartite prescrizioni del Sindaco sugli aspetti di insalubrità di cui agli artt. 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 per l'esercizio dell'installazione in oggetto qualificata come industria insalubre di prima classe, in quanto riconducibile alla lettera "B) Prodotti e materiali", numero "100. Depositi ed impianti di depurazione, trattamento rifiuti solidi e liquami" e "101. Rifiuti tossici e nocivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e dalla deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modificazioni - trattamento, lavorazione, deposito" dell'elenco di cui al DM 5 settembre 1994.

Secondo il *Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale* (PTCP) della Provincia di Ravenna, tale area appartenente all'Unità di Paesaggio n. 12-A denominata "Centuriazione" non ricade in zone ed elementi di interesse paesaggistico ambientale e di particolare interesse storico-archeologico. Dal punto di vista naturalistico, il sito in esame non ricade altresì all'interno di area protetta e sito della Rete Natura 2000, ovvero SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale) ai sensi delle direttive comunitarie "Habitat" e "Uccelli"; l'area protetta più prossima all'installazione è il "Canale dei Mulini di Lugo e Fusignano" che dista circa 500 m, mentre ad una distanza di circa 5 km dall'installazione è invece presente la ZSC "Podere Pantaleone" (IT4070024).

Rispetto all'individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento rifiuti, di cui alla Variante specifica al PTCP in adeguamento al *Piano Regionale di Gestione Rifiuti* (PRGR) approvata con Deliberazione di Consiglio provinciale n. 10 del 27/02/2019, il sito in esame ricade in area idonea.

L'area in esame non ricade inoltre in zone soggette a vincoli definiti in sede di PTCP per la tutela delle acque, né interessa elementi della rete ecologica.

L'area dell'installazione anche nell'assetto impiantistico modificato non risulta soggetta a vincolo idrogeologico in base al Regio Decreto n. 3267/1923.

In merito all'assetto della rete idrografica, l'area in esame risulta compresa all'interno del bacino del Torrente Senio. L'area in esame rientra nel Bacino imbrifero di pianura e pedecollinare del torrente Senio e bacini dei sistemi idrografici di bonifica dei comparti canal Vela e Fosso Vecchio.

L'area dell'installazione risulta sufficientemente lontano da aree ad alta probabilità di inondazione, che costituiscono le aree passibili di inondazione per eventi con tempi di ritorno inferiori o uguali a 50 anni, e non ricade strettamente in aree in cui sono state localizzate le situazioni a rischio elevato o molto elevato del torrente Senio. Inoltre l'area risulta esterna anche dalle "fasce di pertinenza fluviale", aree passibili di inondazione per eventi con tempi di ritorno di 200 anni, e dalle aree di realizzazione delle "casce d'espansione".

Il territorio della Regione Emilia-Romagna è interessato da tre *Piani di Gestione del Rischio Alluvioni* (PGRA): del distretto padano, del distretto dell'Appennino Settentrionale e del distretto dell'Appennino Centrale. L'area in esame ricade all'interno del distretto dell'Appennino Settentrionale, in cui ricadono le Province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini ricomprese nelle Unit of Management (UoM) Reno (ITI021), regionali romagnoli (ITR081) e Marecchia-Conca (ITI01319), e più precisamente, è ricompresa all'interno della Unit of Management (UoM) del bacino del Reno (ITI021). Per quanto riguarda il rischio alluvioni, tale area risulta potenzialmente interessata da "alluvioni poco frequenti", sia da reticolo principale, sia da Reticolo Secondario di Pianura.

In relazione a previsioni e vincoli della pianificazione in materia di tutela delle acque, l'area di interesse non ricade in zone di protezione delle acque sotterranee individuate dal *Piano di Tutela delle Acque* (PTA) della Regione Emilia-Romagna. L'installazione nell'assetto impiantistico modificato non ricade altresì in alcuna delle aree di tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee definite dalla variante al PTCP della Provincia di Ravenna, in attuazione al PTA regionale.

I fabbisogni idrici dell'installazione, peraltro esigui, non comportano emungimenti di acque sotterranee. Rispetto alla pianificazione settoriale in materia di qualità dell'aria, con DGR n. 115 del 14/04/2017 veniva approvato il *Piano Aria Integrato Regionale* (PAIR 2020) che contiene le misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei *valori limite* e nei *valori obiettivo* fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs n. 155/2010. Il PAIR2020, prorogato fino all'approvazione di un nuovo Piano, continua a dispiegare i suoi effetti anche attraverso le misure straordinarie approvate nel corso dell'anno 2021. Tali misure danno attuazione alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del novembre 2020, che vede coinvolta la Regione Emilia-Romagna per il superamento del valore limite giornaliero di PM₁₀, al fine di raggiungerne il rispetto nel più breve tempo possibile.

Per le emissioni in atmosfera convogliate di polveri ascrivibili all'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto trovano applicazione le misure stabilite dal PAIR 2020 per le attività produttive (art. 19 delle NTA) che prevedono la fissazione con l'AIA di valori limite di emissione avendo a riferimento l'estremo inferiore del range dei BAT-AELs.

Con DGR n. 527 del 03/04/2023 è stata adottata dalla Regione Emilia-Romagna la proposta di Piano Aria Integrato Regionale - PAIR 2030 per cui trovano applicazione le norme di salvaguardia e le disposizioni transitorie di cui all'art. 36 delle Norme Tecniche di Attuazione; la presente AIA viene pertanto rilasciata in base alle norme vigenti con la previsione di eventuale adeguamento al Piano approvato entro il termine assegnato.

C1.2) Inquadramento ambientale

STATO DEL CLIMA, DELL'ATMOSFERA E DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

La provincia di Ravenna, compresa fra la costa adriatica ad Est e i rilievi appenninici a Sud-Ovest, è costituita in gran parte da territorio omogeneo, distinguibile in pianura costiera, pianura interna, pianura pedecollinare e zona collinare e valliva. Da un punto di vista meteo-climatico, l'area di interesse può essere inquadrata nella pianura costiera che si spinge fino alla zona valliva.

Durante l'inverno è frequente l'afflusso di aria fredda continentale per l'azione esercitata dall'anticiclone est-europeo che favorisce condizioni di tempo stabile con cielo in prevalenza sereno, frequenti gelate notturne particolarmente intense nelle ampie valli prossime alla pianura, dove con una notevole frequenza si manifestano formazioni nebbiose. In autunno e in primavera, si assiste alla presenza di masse d'aria di origine mediterranea provenienti originariamente da Est che, dopo essersi incanalate nel bacino del Mediterraneo, fluiscono sui rilievi appenninici; in tali condizioni si verificano condizioni di tempo perturbato con precipitazioni irregolari che assumono maggiore intensità in coincidenza con l'instaurarsi di una zona ciclonica sul Golfo di Genova.

Durante l'estate il territorio provinciale è interessato da flussi occidentali di provenienza atlantica associati all'anticiclone delle Azzorre che estende la sua azione su tutto il bacino del Mediterraneo; in questo periodo, in coincidenza con tempo stabile, scarsa ventilazione, intenso riscaldamento pomeridiano, si producono formazioni nuvolose che spesso danno luogo ad intensi e locali fenomeni temporaleschi.

Nella provincia di Ravenna la condizione più frequente, in tutte le stagioni, è quella di stabilità, associata ad assenza di turbolenza termodinamica e debole variazione del vento con la quota. Ciò comporta che anche in primavera ed estate, nonostante in questi periodi dell'anno si verificano il maggior numero di condizioni di instabilità, vi siano spesso condizioni poco favorevoli alla dispersione degli inquinanti immessi vicino alla superficie.

In Emilia-Romagna, analogamente a quanto accade in tutto il bacino padano, le criticità per la qualità dell'aria riguardano gli inquinanti: polveri fini (PM₁₀, PM_{2,5}), ozono (O₃) e biossido di azoto (NO₂).

Polveri fini e O₃ interessano pressoché l'intero territorio regionale, mentre per l'NO₂ la problematica è più localizzata in prossimità dei grandi centri urbani. Tuttavia, le polveri fini e l'ozono sono inquinanti in parte o totalmente di origine secondaria, ovvero dovuti a trasformazioni chimico-fisiche degli inquinanti primari, favorite da fattori meteorologici. Per PM₁₀ la componente secondaria è preponderante, in quanto rappresenta circa il 70% del particolato totale; gli inquinanti che concorrono alla formazione della componente secondaria del materiale particolato sono ammoniaca (NH₃), ossidi di azoto (NO_x), biossido di zolfo (SO₂) e composti organici volatili (COV).

Tali condizioni di inquinamento diffuso, causate dall'elevata densità abitativa, dall'industrializzazione intensiva, dal sistema dei trasporti e di produzione dell'energia, sono favorite dalla particolare conformazione geografica che determina condizioni di stagnazione dell'aria inquinata in conseguenza della scarsa ventilazione e basso rimescolamento degli strati bassi dell'atmosfera. La Commissione Europea ha riconosciuto che le situazioni di superamento dei limiti per PM₁₀ siano dovute soprattutto a condizioni climatiche avverse.

Ai fini della valutazione e gestione della qualità dell'aria, con DGR n. 2001/2011 la Regione Emilia-Romagna approvava la nuova zonizzazione elaborata in attuazione del D.Lgs n. 155/2010 che suddivide il territorio regionale in zone e agglomerati, classificando le diverse aree secondo i livelli di qualità dell'aria; sulla base dei valori rilevati dalla rete di monitoraggio, dell'orografia del territorio e della meteorologia, si individuano un agglomerato (Bologna e comuni limitrofi) e 3 macroaree di qualità dell'aria (Appennino, Pianura Est, Pianura

Ovest). Il territorio del Comune di Lugo, e quindi l'area di interesse, rientra in un'area di "*Pianura Est*" in cui si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per PM₁₀.

Dal rapporto di ARPAE sulla qualità dell'aria della Provincia di Ravenna, per tale inquinante emerge che nell'anno 2021 il limite della media annuale (40 µg/m³) è rispettato in tutte le stazioni della provincia di Ravenna; il limite giornaliero (media giornaliera di 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte in un anno) è stato superato solo nella stazione Locale industriale di Porto San Vitale. I valori guida dell'OMS (15 µg/m³ come media annuale e 45 µg/m³ come concentrazione massima sulle 24 ore) sono stati superati in tutte le stazioni.

La media annuale, già da diversi anni, si attesta attorno al valore di 30 µg/m³, tuttavia il PM₁₀ resta un inquinante critico sia per i diffusi superamenti del limite di breve periodo, sia per gli importanti effetti che ha sulla salute umana. Considerata la classificazione data a questo inquinante dallo IARC e le concentrazioni significative misurate, soprattutto in periodo invernale, la valutazione dello stato dell'indicatore non può essere considerata positiva.

Per l'analisi dei fattori di pressione sullo stato di qualità dell'aria, il PAIR 2020 presenta una stima del contributo a livello regionale alle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti e gas climalteranti suddiviso per macrosettori, da cui emerge che il traffico su strada e la combustione non industriale (principalmente riscaldamento di edifici commerciali/residenziali) rappresentano le fonti principali di emissioni legate all'inquinamento diretto da PM₁₀, seguiti dai trasporti non stradali e dall'industria. Le emissioni industriali e la produzione di energia risultano invece la seconda causa di inquinamento da NO_x, che rappresentano anche un importante precursore della formazione di particolato secondario e ozono. Si nota inoltre come il principale contributo alle emissioni in atmosfera di NH₃, importante precursore della formazione di particolato secondario, derivi dall'agricoltura. L'utilizzo di solventi nel settore industriale e civile risulta il principale responsabile delle emissioni di COV, precursori assieme agli NO_x della formazione di particolato secondario e ozono. La combustione nell'industria e i processi produttivi risultano invece la fonte più rilevante di SO₂ che, sebbene presenti una concentrazione in aria di gran lunga inferiore ai valori limite, è comunque importante precursore della formazione di particolato secondario anche a basse concentrazioni.

STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

L'area di interesse rientra nel bacino del Torrente Senio. L'area in esame rientra nel Bacino imbrifero di pianura e pedecollinare del torrente Senio e bacini dei sistemi idrografici di bonifica dei comparti canal Vela e Fosso Vecchio.

L'area è in fregio allo scolo Arginello, che in questo tratto, attraversando aree in preponderanza agricole, scorre a cielo aperto.

Dagli esiti del monitoraggio della qualità ambientale delle acque superficiali condotto da ARPAE, nel triennio 2014-2016 si riscontrano giudizi "non buono" dello stato ecologico e "buono" dello stato chimico del Canale Arginello.

Dagli esiti del monitoraggio della qualità ambientale delle acque sotterranee condotto da ARPAE, nel triennio 2014-2016 risulta anche a livello locale uno stato quantitativo buono, complessivamente diffuso in tutti i corpi idrici sotterranei della provincia; sulla zona non insiste inoltre una criticità ambientale dal punto di vista qualitativo della risorsa idrica sotterranea attestandosi nel triennio un giudizio "buono" dello stato chimico per l'acquifero.

STATO DEL SUOLO E SOTTOSUOLO

Il Comune di Lugo rientra tra i territori classificati in zona sismica di livello 2, zona attribuita a comuni nei quali il pericolo sismico è relativamente basso.

Da un punto di vista generale, l'area in esame ricade nella parte orientale di una vasta unità geomorfologica denominata Pianura Padana e più precisamente nella parte sud-orientale della stessa, delimitata a Nord dal corso del Fiume Po, a sud dall'Appennino Romagnolo, e ad Est dal Mare Adriatico.

Localmente l'area dell'installazione oggetto della presente AIA ricade nell'unità alluvionale affiorante AES8a – Unità di Modena: si tratta di depositi alluvionali recenti, costituiti da sedimenti superficiali prevalentemente argilloso limosi e attribuiti all'Olocene, con presenza di uno spessore di sedimenti costituito da depositi prevalentemente fini (limi e argille) di consistenza variabile e attraversati fino al termine delle terebrazioni (10 metri), con rare intercalazioni di limi sabbiosi. L'area di studio è stata interessata da riporti di "terre", realizzati presumibilmente all'inizio degli anni '80 del secolo scorso.

Dal punto di vista idrogeologico, il territorio comunale in esame ricade all'interno del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale. Tale distretto occupa una superficie di 38.131 km² e si colloca geograficamente nel sistema delle Catene alpine del Mediterraneo centrale. È caratterizzato da un contesto fisico assai complesso e variegato, comprendendo al suo interno bacini idrografici con caratteristiche fisiografiche, geologiche e morfologiche non omogenee e corpi ricettori finali distinti (Mar Ligure e Tirreno nel versante occidentale e Mar Adriatico in quello orientale). Nel distretto sono distinti 54 bacini significativi, dei quali 48 con recapito diretto in mare, con dimensioni comprese tra 11 km² (bacino del torrente Chiaravagna in Liguria) e 9.149 km² (fiume Arno in Toscana).

L'area in esame ricade in particolare nel bacino significativo "tra Lamone e Fiumi Uniti".

Si evidenzia infine che la zona risulta interessata dai fenomeni di subsidenza tipici dell'intero territorio della provincia di Ravenna, per cui assume significato rilevante la diminuzione degli emungimenti idrici dal sottosuolo.

C1.3) Descrizione dell'assetto impiantistico

L'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti anche pericolosi oggetto della presente AIA è costituito dalle seguenti sezioni impiantistiche:

- Area **A**: piazzale esterno di stoccaggio/trattamento/deposito temporaneo di rifiuti solidi non pericolosi sfusi o confezionati in massimo 15 cassoni scarrabili con capacità massima istantanea di stoccaggio (D15/R13) di rifiuti in ingresso complessivamente pari a 302 t (corrispondente ad un volume complessivo di 450 m³);
- Area **B**: locale uffici all'interno del fabbricato;
- Area **C**: locale all'interno del fabbricato destinato allo stoccaggio/trattamento/deposito temporaneo di rifiuti liquidi e solidi pericolosi e non pericolosi confezionati con capacità massima istantanea di stoccaggio (D15/R13) di rifiuti in ingresso pari a 250 t;
- Area **D**: parco serbatoi di stoccaggio/trattamento/deposito temporaneo di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi sfusi costituito da 5 serbatoi (di cui 2 ancora da realizzare) di capacità 50 m³ ciascuno, con capacità massima istantanea di stoccaggio (D15/R13) di rifiuti in ingresso pari a 150 t (corrispondente ad un volume complessivo di 250 m³), dotati di idoneo bacino di contenimento;
- Area **E**: platea esterna di stoccaggio/trattamento/deposito temporaneo di rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi sfusi o confezionati in cassoni scarrabili con capacità massima istantanea di stoccaggio (D15/R13) di rifiuti in ingresso complessivamente pari a 500 t (corrispondente ad un volume complessivo di 360 m³);
- Area **F**: area esterna sotto tettoia di stoccaggio/trattamento/deposito temporaneo di rifiuti liquidi e solidi pericolosi e non pericolosi confezionati con capacità massima istantanea di stoccaggio (D15/R13) di rifiuti in ingresso pari a 250 t.

C2) VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI E CRITICITÀ INDIVIDUATE, OPZIONI CONSIDERATE E PROPOSTE DEL GESTORE

Gli impatti ambientali connessi all'esercizio dell'installazione IPPC oggetto della presente AIA sono così riassumibili:

C2.1) Consumi materie prime e sostanze di servizio/ausiliarie

Per lo svolgimento delle attività dell'installazione non è previsto l'utilizzo di sostanze di servizio/ausiliarie, ad esclusione di stracci e materiali filtranti, oltre che ad imballaggi per rifiuti e materiali da ufficio, in quantità complessivamente inferiore a 1 t/anno.

C2.2) Scarichi idrici

La superficie dell'installazione è impermeabilizzata e dotata di reti separate per la raccolta dei seguenti flussi:

- acque di prima pioggia dell'Area E, Area F (sotto tettoia), area pesa, avviate allo scarico in rete fognaria, previo trattamento, attraverso l'esistente punto di scarico **S1**;
- nello stato modificato, acque di prima pioggia della nuova area A, avviate allo scarico in rete fognaria, previo trattamento, attraverso l'esistente punto di scarico **S1**;
- acque di seconda pioggia dell'area E, area F (sotto tettoia), area pesa, avviate allo scarico in acque superficiali (Canale Arginello) attraverso l'esistente punto di scarico **S2**;
- nello stato modificato, acque di seconda pioggia della nuova area A, avviate allo scarico in acque superficiali (Canale Arginello) attraverso l'esistente punto di scarico **S2**;
- acque meteoriche di dilavamento dell'area D, avviate allo scarico in acque superficiali (Scolo Arginello) attraverso l'esistente punto di scarico **S3**;
- acque reflue domestiche avviate allo scarico in rete fognaria.

Non risultano quindi scarichi di acque reflue industriali derivanti dal trattamento dei rifiuti svolto nell'installazione.

C2.3) Consumi idrici

L'approvvigionamento idrico dell'installazione è garantito da acquedotto civile per le acque ad uso domestico (uffici e servizi igienici), oltre che per l'occasionale utilizzo di un'idropulitrice ad alta pressione per il lavaggio dei serbatoi dell'Area D, per cui non risultano interferenze in termini di prelievi con il sistema idrico superficiale e con lo stato delle risorse idriche sotterranee.

I prelievi idrici registrati risultano pari a 418 m³/anno nell'anno 2019, 1.794 m³/anno nell'anno 2020 e 1.825 m³/anno nell'anno 2021.

Relativamente all'assetto impiantistico modificato, si prevede che i letti filtranti del depuratore necessitano di periodici lavaggi in controcorrente per prevenire l'occlusione progressiva degli interstizi di passaggio dell'acqua ed evitare la formazione di vie preferenziali. Tali controlavaggi saranno effettuati con acqua di rete, stoccata all'interno di un serbatoio plastico della capacità di circa 1.500 l. Tali prelievi non andranno ad incidere significativamente sui prelievi idrici di stabilimento.

C2.4) Emissioni in atmosfera

Emissioni convogliate

Allo stato attuale non è presente alcuna emissione in atmosfera convogliata.

Nell'assetto impiantistico modificato, all'installazione oggetto della presente AIA è riconducibile esclusivamente una emissione in atmosfera convogliata, ascrivibile al nuovo sistema di aspirazione in Area F sotto tettoia per il contenimento delle emissioni durante l'esecuzione di test di prova per le miscele e durante le attività di miscelazione di rifiuti liquidi (non effettuate in Area D) e di rifiuti solidi polverulenti (dotato di sistema a cartucce e a carboni attivi), afferente al nuovo punto di emissione **E1**.

Per il punto di emissione E1 sono da garantire livelli emissivi conformi ai BAT-AEL indicati per le emissioni in atmosfera convogliate di polveri provenienti dal trattamento meccanico dei rifiuti e di COV provenienti dal trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico (rispettivamente pari a 2 mg/Nm³ e 30 mg/Nm³).

Emissioni diffuse

Nell'installazione non si attendono significative emissioni in atmosfera diffuse di tipo polverulento o gassoso che si limitano all'emissione diffusa **ED1**, derivante dal carico dei 5 serbatoi in Area D, di capacità pari a 50 m³ ciascuno.

Emissioni fuggitive

Data la natura degli impianti e delle sostanze ivi trattate, non sono prevedibili emissioni in atmosfera fuggitive.

C2.5) Consumi energetici

L'installazione è caratterizzata nello stato di fatto unicamente da utenze elettriche, per un consumo annuo totale di energia elettrica che si attesta nell'anno 2018 pari a circa 4.690 kWh/anno, nell'anno 2019 pari a circa 3.200 kWh/anno, nell'anno 2020 pari a circa 6.200 kWh/anno e nell'anno 2021 pari a circa 7.800 kWh/anno, principalmente utilizzata per il funzionamento degli uffici (compreso il riscaldamento degli ambienti interni, effettuato tramite pompa di calore) e l'illuminazione dell'impianto. Nell'assetto impiantistico

modificato i consumi energetici si manterranno contenuti. Nell'installazione non avviene produzione di energia elettrica.

C2.6) Gestione dei rifiuti

Nell'anno 2019, i rifiuti in ingresso all'installazione si attestano su un quantitativo annuo pari a circa 19.363 kg/anno. Nell'anno 2019 l'attività dell'installazione è stata limitata, con conferimenti sospesi fra giugno 2019 e ottobre 2019 a causa della necessità di riorganizzare le attività.

I rifiuti in ingresso all'installazione si attestano su un quantitativo annuo nell'anno 2020 pari a circa 18.900 kg/anno, mentre nell'anno 2021 pari a circa 301.774 kg/anno.

Nell'assetto impiantistico modificato si prevede un incremento dei quantitativi in ingresso all'impianto, sia secondo operazioni di recupero che di smaltimento, interessando sia rifiuti pericolosi che non pericolosi.

I rifiuti prodotti dall'installazione vengono gestiti in regime di deposito temporaneo per il successivo invio ad impianti terzi per le idonee operazioni di recupero o smaltimento.

Tali rifiuti sono costituiti principalmente da:

- imballaggi derivanti dalle attività di riconfezionamento;
- fase acquosa prodotta dalla separazione olio/acqua, frazione separate da disassemblaggio RAEE e da cernita manuale;
- miscele prodotte dalle attività di miscelazione;
- assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, eventualmente anche contaminati da sostanze pericolose.

In termini di produzione, i rifiuti pericolosi prodotti nell'installazione nell'anno 2019 rappresentavano il 40% della produzione annua totale registrata pari a circa 15.315 kg/anno, in maggioranza destinati allo smaltimento.

Nell'anno 2020 i rifiuti pericolosi prodotti nell'installazione rappresentavano l'1 % della produzione annua totale registrata pari a circa 25.572 kg/anno, destinati per il 25 % a smaltimento.

Nell'anno 2021 i rifiuti pericolosi prodotti nell'installazione rappresentavano il 0,01 % della produzione annua totale registrata pari a circa 1.821 kg/anno, destinati per il 99,9 % a smaltimento.

L'incremento dei quantitativi di rifiuti in ingresso all'impianto atteso con l'assetto impiantistico modificato potrà portare ad un incremento dei rifiuti prodotti dall'installazione, in particolare di quelli originati dalle attività di trattamento dei rifiuti.

C2.7) Emissioni sonore

L'installazione in oggetto è ubicata in area a destinazione terziaria produttiva, con presenza di edifici sparsi a destinazione residenziale.

In applicazione della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995 e delle disposizioni in materia di inquinamento di cui alla Legge Regionale n. 15/2001, il Comune di Lugo approvava la Zonizzazione Acustica Comunale, ovvero la classificazione del territorio in base ai massimi livelli di inquinamento acustico ammessi, suddividendo in aree omogenee il territorio comunale come previsto dal DPCM 14/11/1997.

Il Piano di Zonizzazione Acustica dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna è stato approvato, ed è divenuto operativo con la pubblicazione sul BUR n°106, il 17/06/2009 per effetto delle Deliberazioni di ogni Consiglio Comunale.

Non si evidenziano particolari problematiche sotto l'aspetto dell'inquinamento acustico connesso all'esercizio dell'installazione oggetto della presente AIA, anche nell'assetto impiantistico modificato; nell'ambito degli obblighi di monitoraggio stabiliti con la presente AIA sono comunque individuate attività di manutenzione che il gestore è tenuto a svolgere affinché le apparecchiature mantengano inalterate le condizioni di efficienza acustica.

C2.8) Impatto su suolo e sottosuolo

Rispetto a potenziali fonti di inquinamento del suolo e sottosuolo, si evidenzia che:

- tutta l'area dell'installazione in cui vengono svolte le attività di gestione dei rifiuti è impermeabilizzata;
- i serbatoi sono dotati di appositi bacini di contenimento;
- in caso di eventi accidentali (come piccoli sversamenti sulle aree pavimentate) gli addetti sono formati per intervenire immediatamente con materiali assorbenti.

È da considerare l'assenza nell'installazione di sostanze pericolose (diverse da rifiuti) pertinenti ai sensi del DM n. 95 del 15/04/2019, pertanto i potenziali impatti su suolo e sottosuolo associati all'esercizio dell'installazione anche nell'assetto impiantistico modificato, possono ritenersi poco significativi nelle normali condizioni operative e comunque ridotti a livelli trascurabili anche in situazioni accidentali.

C3) VALUTAZIONE DELLE OPZIONI E DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO PROPOSTI DAL GESTORE CON IDENTIFICAZIONE DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO RISPONDENTE AI REQUISITI IPPC (POSIZIONAMENTO DELL'INSTALLAZIONE RISPETTO ALLE BAT)

Le conclusioni sulle BAT fungono da riferimento per stabilire le condizioni dell'AIA.

Per la valutazione del posizionamento dell'impianto di stoccaggio e pretrattamento di rifiuti speciali anche pericolosi rispetto alle BAT si fa riferimento alle conclusioni sulle BAT per il trattamento dei rifiuti (*BAT Conclusion Waste Treatment – BATC WT*) adottate con Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 17/08/2018.

Ai fini delle attività di gestione dei rifiuti contemplate dalla presente AIA non rivestono pertanto interesse le conclusioni sulle BAT indicate per il trattamento meccanico nei frantumatori di rifiuti metallici (BATC - WT n. 26-28), per il trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC (BATC - WT n. 29-30), per il trattamento dei RAEE contenenti mercurio (BATC - WT n. 32), per il trattamento biologico dei rifiuti (BATC - WT n. 33, ..., 39), per la rigenerazione degli oli usati (BATC - WT n. 42, ..., 44), per il trattamento chimico-fisico dei rifiuti con potere calorifico (BATC - WT n. 45), per la rigenerazione dei solventi esausti (BATC - WT n. 46-47), per il trattamento termico del carbone attivo esaurito, dei rifiuti di catalizzatori e del terreno escavato contaminato (BATC - WT n. 48-49), per il lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato (BATC - WT n. 50), per la decontaminazione delle apparecchiature contenenti PCB (BATC - WT n. 51), per il trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa (BAT n. 52-53).

Di seguito sono riassunte in forma tabellare le BAT applicabili e da applicare nell'installazione IPPC oggetto della presente AIA, individuate con riferimento al suddetto documento, tenuto conto che:

- Alla luce delle attività svolte nell'installazione, che non riguardano la rigenerazione di solventi esausti, la decontaminazione tramite solventi di apparecchiature contenenti POP, il trattamento chimico-fisico di solventi per il recupero del loro potere calorifico, non trovano applicazione le conclusioni generali sulle BAT per il monitoraggio delle emissioni diffuse di composti organici nell'atmosfera (BATC - WT n. 9).
- Alla luce dei processi di trattamento dei rifiuti svolti nell'installazione che non sono di tipo aerobico e non prevedono il ricorso a sistemi aperti per il deposito e la movimentazione di rifiuti potenzialmente odorigeni, non trovano applicazione le conclusioni generali sulle BAT per la prevenzione delle emissioni di odori (BATC - WT n. 13).
- Le attività di trattamento dei rifiuti svolte nell'installazione non prevedono il ricorso alla combustione in torcia, per cui non trovano applicazione le pertinenti conclusioni generali sulle BAT per le emissioni in atmosfera (BATC - WT n. 15-16).
- Non risultano scarichi idrici derivanti dai processi di trattamento dei rifiuti svolti nell'installazione, per cui non trovano applicazione le pertinenti conclusioni generali sulle BAT per il trattamento delle acque reflue (BAT n. 20);
- Alla luce delle attività svolte nell'installazione, per il cui svolgimento non è previsto l'utilizzo di sostanze di servizio/ausiliarie ad esclusione di stracci e materiali filtranti, oltre che ad imballaggi per rifiuti e materiali da ufficio, non trovano applicazione le conclusioni generali sulle BAT per l'efficienza nell'uso dei materiali (BAT n. 22).
- Tutti i rifiuti da imballaggio vengono separati e destinati a recupero presso impianti terzi. Non trovano pertanto applicazione le conclusioni generali sulle BAT il riutilizzo degli imballaggi (BATC - WT n. 24).

BATC WT - Prestazione ambientale complessiva	
BAT 1. Istituire e applicare un sistema di gestione ambientale avente <u>tutte</u> le caratteristiche seguenti:	
I. impegno da parte della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;	È adottato un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004 <u>da mantenere attivo e aggiornato</u> al fine di perseguire un continuo miglioramento delle performances ambientali dell'installazione oggetto della presente AIA.
II. definizione, a opera della direzione, di una politica ambientale che preveda il miglioramento continuo della prestazione ambientale dell'installazione;	
III. pianificazione e adozione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;	
IV. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione ai seguenti aspetti: a) struttura e responsabilità, b) assunzione, formazione, sensibilizzazione e competenza, c) comunicazione, d) coinvolgimento del personale, e) documentazione, f) controllo efficace dei processi, g) programmi di manutenzione, h) preparazione e risposta alle emergenze, i) rispetto della legislazione ambientale,	
V. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, in particolare rispetto a: a) monitoraggio e misurazione (cfr. anche la relazione di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni in atmosfera e nell'acqua da installazioni IED <i>Reference Report on Monitoring of emissions to air and water from IED installations</i> , ROM), b) azione correttiva e preventiva, c) tenuta di registri, d) verifica indipendente (ove praticabile) interna o esterna, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;	
VI. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dell'alta direzione al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;	
VII. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;	
VIII. attenzione agli impatti ambientali dovuti a un eventuale smantellamento dell'impianto in fase di progettazione di un nuovo impianto, e durante l'intero ciclo di vita;	
IX. svolgimento di analisi comparative settoriali su base regolare;	
X. gestione dei flussi di rifiuti (cfr. BAT 2);	
XI. inventario dei flussi delle acque reflue e degli scarichi gassosi (cfr. BAT 3);	
XII. piano di gestione dei residui;	
XIII. piano di gestione in caso di incidente;	
XIV. piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12);	
XV. piano di gestione del rumore e delle vibrazioni (cfr. BAT 17).	

BATC WT - Prestazione ambientale complessiva	
BAT 2. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto, utilizzare <u>tutte</u> le tecniche indicate di seguito:	
a. Predisporre e attuare procedure di preaccettazione e caratterizzazione dei rifiuti. Queste procedure mirano a garantire l'idoneità tecnica (e giuridica) delle operazioni di trattamento di un determinato rifiuto prima del suo arrivo all'impianto. Comprendono procedure per la raccolta di informazioni sui rifiuti in ingresso, tra cui il campionamento e la caratterizzazione se necessari per ottenere una conoscenza sufficiente della loro composizione. Le procedure di preaccettazione dei rifiuti sono basate sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle loro caratteristiche di pericolosità, dei rischi posti dai rifiuti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.	Sono adottate specifiche procedure di omologazione e preaccettazione dei rifiuti in ingresso.
b. Predisporre e attuare procedure di accettazione dei rifiuti. Le procedure di accettazione sono intese a confermare le caratteristiche dei rifiuti, quali individuate nella fase di preaccettazione. Queste procedure definiscono gli elementi da verificare all'arrivo dei rifiuti all'impianto, nonché i criteri per l'accettazione o il rigetto. Possono includere il campionamento, l'ispezione e l'analisi dei rifiuti. Le procedure di accettazione sono basate sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle loro caratteristiche di pericolosità, dei rischi posti dai rifiuti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.	
c. Predisporre e attuare un sistema di tracciabilità e un inventario dei rifiuti. Il sistema di tracciabilità e l'inventario dei rifiuti consentono di individuare l'ubicazione e la quantità dei rifiuti nell'impianto. Contengono tutte le informazioni acquisite nel corso delle procedure di preaccettazione (ad esempio data di arrivo presso l'impianto e numero di riferimento unico del rifiuto, informazioni sul o sui precedenti detentori, risultati delle analisi di preaccettazione e accettazione, percorso di trattamento previsto, natura e quantità dei rifiuti presenti nel sito, compresi tutti i pericoli identificati), accettazione, deposito, trattamento e/o trasferimento fuori del sito. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si basa sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle loro caratteristiche di pericolosità, dei rischi posti dai rifiuti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.	È utilizzato un sistema gestionale di tracciabilità e inventario dei rifiuti che consente la verifica dei tempi di permanenza e il controllo dei quantitativi di rifiuti presenti in impianto, al fine di rendere i sistemi di verifica e contabilizzazione dei rifiuti maggiormente efficaci e tempestivamente verificabili.

BATC WT - Prestazione ambientale complessiva	
d. Istituire e attuare un sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita. Questa tecnica prevede la messa a punto e l'attuazione di un sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita, in modo da assicurare che ciò che risulta dal trattamento dei rifiuti sia in linea con le aspettative, utilizzando ad esempio norme EN già esistenti. Il sistema di gestione consente anche di monitorare e ottimizzare l'esecuzione del trattamento dei rifiuti e a tal fine può comprendere un'analisi del flusso dei materiali per i componenti ritenuti rilevanti, lungo tutta la sequenza del trattamento. L'analisi del flusso dei materiali si basa sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, dei rischi da essi posti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.	Dalle attività di trattamento dei rifiuti svolte nell'installazione non si generano prodotti.
e. Garantire la segregazione dei rifiuti. I rifiuti sono tenuti separati a seconda delle loro proprietà, al fine di consentire un deposito e un trattamento più agevoli e sicuri sotto il profilo ambientale. La segregazione dei rifiuti si basa sulla loro separazione fisica e su procedure che permettono di individuare dove e quando sono depositati.	I rifiuti vengono stoccati in aree opportunamente individuate e attrezzate in funzione della loro tipologia. I rifiuti vengono stoccati in gruppi omogenei e compatibili tra loro sotto l'aspetto chimico-fisico.
f. Garantire la compatibilità dei rifiuti prima del dosaggio o della miscelatura. La compatibilità è garantita da una serie di prove e misure di controllo al fine di rilevare eventuali reazioni chimiche indesiderate e/o potenzialmente pericolose tra i rifiuti (es. polimerizzazione, evoluzione di gas, reazione esotermica, decomposizione, cristallizzazione, precipitazione) in caso di dosaggio, miscelatura o altre operazioni di trattamento. I test di compatibilità sono sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, dei rischi da essi posti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.	La compatibilità dei rifiuti da miscelare viene valutata su base documentale, secondo specifica procedura gestionale al fine di definire i criteri e le modalità operative da adottare per la corretta gestione dell'attività di miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
g. Cernita dei rifiuti solidi in ingresso. La cernita dei rifiuti solidi in ingresso mira a impedire il confluire di materiale indesiderato nel o nei successivi processi di trattamento dei rifiuti. Può comprendere: separazione manuale mediante esame visivo; separazione dei metalli ferrosi, dei metalli non ferrosi o di tutti i metalli; separazione ottica, ad esempio mediante spettroscopia nel vicino infrarosso o sistemi radiografici; separazione per densità, ad esempio tramite classificazione aeraulica, vasche di sedimentazione-flottazione, tavole vibranti; separazione dimensionale tramite vagliatura/setacciatura.	Vengono effettuate operazioni di cernita manuale.

BATC WT (Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa) - Prestazione ambientale complessiva	
BAT 52. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, monitorare i rifiuti in ingresso nell'ambito delle procedure di preaccettazione e accettazione (cfr. BAT 2)	Attività di monitoraggio prevista nell'ambito della procedura di accettazione.

BATC WT - Prestazione ambientale complessiva	
BAT 3. Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in atmosfera, istituire e mantenere, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi che comprenda <u>tutte</u> le caratteristiche seguenti:	
i) informazioni circa le caratteristiche dei rifiuti da trattare e dei processi di trattamento dei rifiuti, tra cui: 1. flussogrammi semplificati dei processi, che indichino l'origine delle emissioni; 2. descrizioni delle tecniche integrate nei processi e del trattamento delle acque reflue/degli scarichi gassosi alla fonte, con indicazione delle loro prestazioni;	Non risultano scarichi di acque reflue industriali derivanti dal trattamento dei rifiuti svolto nell'installazione. Gli unici scarichi presenti nell'installazione si riferiscono infatti a: <ul style="list-style-type: none"> • <u>acque di prima pioggia dell'Area E, Area F (sotto tettoia), area pesa</u>, avviate allo scarico in rete fognaria, previo trattamento, attraverso l'esistente punto di scarico S1; • <u>nello stato modificato, acque di prima pioggia della nuova area A</u>, avviate allo scarico in rete fognaria, previo trattamento, attraverso l'esistente punto di scarico S1; • <u>acque di seconda pioggia dell'area E, area F (sotto tettoia), area pesa</u>, avviate allo scarico in acque superficiali (Canale Arginello) attraverso l'esistente punto di scarico S2; • <u>nello stato modificato, acque di seconda pioggia della nuova area A</u>, avviate allo scarico in acque superficiali (Canale Arginello) attraverso l'esistente punto di scarico S2; • <u>acque meteoriche di dilavamento dell'area D</u>, avviate allo scarico in acque superficiali (Scolo Arginello) attraverso l'esistente punto di scarico S3. Le acque meteoriche di dilavamento di tali aree non rientrano nel campo di applicazione della DGR n. 286/2005 e smi e il loro recapito in acque superficiali non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi; • <u>acque reflue domestiche</u> avviate allo scarico in rete fognaria, sempre ammesso ai sensi dell'art. 107, comma 2) del D.Lgs n. 152/2006 e smi nel rispetto del regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato.
ii) informazioni sulle caratteristiche dei flussi delle acque reflue, tra cui: 1. valori medi e variabilità della portata, del pH, della temperatura e della conducibilità; 2. valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (ad esempio COD/TOC, composti azotati, fosforo, metalli, sostanze prioritarie/microinquinanti) e loro variabilità; 3. dati sulla bioeliminabilità [ad esempio BOD, rapporto BOD/COD, test Zahn-Wellens, potenziale di inibizione biologica (ad esempio inibizione dei fanghi attivi)] (cfr. BAT 52);	
iii) informazioni sulle caratteristiche dei flussi degli scarichi gassosi, tra cui: 1. valori medi e variabilità della portata e della temperatura; 2. valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (ad esempio composti organici, POP quali i PCB) e loro variabilità; 3. infiammabilità, limiti di esplosività inferiori e superiori, reattività; 4. presenza di altre sostanze che possono incidere sul sistema di trattamento degli scarichi gassosi o sulla sicurezza dell'impianto (es. ossigeno, azoto, vapore acqueo, polveri).	Nello stato di progetto si individuano emissioni in atmosfera convogliate con caratteristiche rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, riconducibili alle operazioni di miscelazione (punto di emissione in atmosfera E1) per cui sono fissati limiti espressi in concentrazione per i parametri individuati come pertinenti (polveri, COV).

BATC WT - Prestazione ambientale complessiva	
BAT 4. Al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito dei rifiuti, utilizzare <u>tutte</u> le tecniche indicate di seguito:	
<p>a. Ubicazione ottimale del deposito. Le tecniche comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ubicazione del deposito il più lontano possibile, per quanto tecnicamente ed economicamente fattibile, da recettori sensibili, corsi d'acqua ecc., ubicazione del deposito in grado di eliminare o ridurre al minimo la movimentazione non necessaria dei rifiuti all'interno dell'impianto (onde evitare, ad esempio, che un rifiuto sia movimentato due o più volte o che venga trasportato su tratte inutilmente lunghe all'interno del sito). 	<p>L'installazione è situata in Via Carrara Arginello n. 7, nel Comune di Lugo (RA), nella periferia del territorio comunale, a circa 300 m dal centro abitato in una zona di insediamenti produttivi, mentre il territorio circostante è prevalentemente caratterizzato da terreni agricoli.</p> <p>Le aree destinate allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti sono impermeabilizzate e sono collocate in adiacenza a quelle di deposito, riducendo al minimo la movimentazione non necessaria.</p> <p>Lo stoccaggio dei rifiuti liquidi avviene in serbatoi dotati di bacini di contenimento.</p> <p>Tutti i contenitori sono inoltre dotati di idonei sistemi di chiusura e di accessori atti a garantire di svolgere in sicurezza eventuali operazioni di movimentazione, riempimento / svuotamento.</p>
<p>b. Adeguatezza della capacità del deposito. Sono adottate misure per evitare l'accumulo di rifiuti, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> la capacità massima del deposito di rifiuti viene chiaramente stabilita e non viene superata, tenendo in considerazione le caratteristiche dei rifiuti (ad esempio per quanto riguarda il rischio di incendio) e la capacità di trattamento, il quantitativo di rifiuti depositati viene regolarmente monitorato in relazione al limite massimo consentito per la capacità del deposito, il tempo massimo di permanenza dei rifiuti viene chiaramente definito. 	<p>Inoltre, tutti i contenitori / serbatoi e le aree di stoccaggio vengono in ogni caso sottoposti periodicamente a controllo visivo al fine di individuare eventuali ammaloramenti.</p> <p>L'AIA definisce capacità massime istantanee di stoccaggio dei rifiuti nell'impianto nonché tempi massimi di permanenza dei rifiuti detenuti in stoccaggio, compresi relativi obblighi di monitoraggio.</p> <p>Anche al fine di verificare l'adeguatezza delle capacità e il funzionamento sicuro dei depositi, è adottato un sistema gestionale di tracciabilità e inventario dei rifiuti che consente la verifica dei tempi di permanenza e il controllo dei quantitativi di rifiuti presenti in impianto, al fine di rendere i sistemi di verifica e contabilizzazione dei rifiuti maggiormente efficaci e tempestivamente verificabili.</p>
<p>c. Funzionamento sicuro del deposito. Le misure comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> chiara documentazione ed etichettatura delle apparecchiature utilizzate per le operazioni di carico, scarico e deposito dei rifiuti, i rifiuti notoriamente sensibili a calore, luce, aria, acqua ecc. sono protetti da tali condizioni ambientali, contenitori e fusti e sono idonei allo scopo e conservati in modo sicuro. 	<p>I rifiuti vengono stoccati a seconda delle proprie caratteristiche nelle idonee aree di stoccaggio, mantenendo in aree separate i rifiuti pericolosi e i rifiuti non pericolosi, e identificati tramite idonea etichettatura e/o cartellonistica.</p>
<p>d. Spazio separato per il deposito e la movimentazione di rifiuti pericolosi imballati. Se del caso, è utilizzato un apposito spazio per il deposito e la movimentazione di rifiuti pericolosi imballati.</p>	

BATC WT - Prestazione ambientale complessiva	
BAT 5. Al fine di ridurre il rischio ambientale associato alla movimentazione e al trasferimento dei rifiuti, elaborare e attuare procedure per la movimentazione e il trasferimento.	
<p>Le procedure inerenti alle operazioni di movimentazione e trasferimento mirano a garantire che i rifiuti siano movimentati e trasferiti in sicurezza ai rispettivi siti di deposito o trattamento. Esse comprendono i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti ad opera di personale competente, operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti debitamente documentate, convalidate prima dell'esecuzione e verificate dopo l'esecuzione, adozione di misure per prevenire, rilevare, e limitare le fuoriuscite, in caso di dosaggio o miscelatura dei rifiuti, vengono prese precauzioni a livello di operatività e progettazione (ad esempio aspirazione dei rifiuti di consistenza polverosa o farinosa). <p>Le procedure per movimentazione e trasferimento sono basate sul rischio tenendo conto della probabilità di inconvenienti e incidenti e del loro impatto ambientale.</p>	<p>Nell'ambito del Sistema di Gestione Ambiente adottato vengono periodicamente istituiti dei corsi di formazione e informazione al personale che opera in impianto, con aggiornamenti in materia di qualità, sicurezza e protezione per l'ambiente.</p> <p>È effettuata adeguata formazione del personale anche addetto alle operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti, debitamente registrate.</p>

BATC WT - Monitoraggio			
<p>BAT 6. Per quanto riguarda le emissioni nell'acqua identificate come rilevanti nell'inventario dei flussi di acque reflue (cfr. BAT 3), la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo (ad esempio flusso, pH, temperatura, conduttività, BOD delle acque reflue) nei punti fondamentali (ad esempio all'ingresso e/o all'uscita del pretrattamento, all'ingresso del trattamento finale, nel punto in cui le emissioni fuoriescono dall'installazione).</p>		<p>Non risultano scarichi di acque reflue industriali derivanti dal trattamento dei rifiuti svolto nell'installazione. Nell'ambito del Piano di Monitoraggio vigente è previsto il controllo periodico dei principali parametri chimico-fisici degli scarichi idrici S1 (acque di prima pioggia) e S2 (acque di seconda pioggia). Per i flussi degli scarichi S1 e S2 vengono dunque monitorati con frequenza annuale i seguenti parametri: idrocarburi totali, azoto ammoniacale, fosforo totale, zinco, rame, COD sed., COD, BOD5, SST, pH, grassi/oli, ferro, cromo totale, boro, cloruri, solfati, nichel, piombo e manganese, un misuratore di portata registra invece il quantitativo d'acqua scaricata in fognatura tramite lo scarico S1 con frequenza mensile, in accordo al Piano di Monitoraggio.</p>	
<p>BAT 7. La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell'acqua almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.</p>			
Sostanza/ Parametro	Norma/e	Processo di trattamento dei rifiuti	Frequenza minima di monitoraggio (1) (2)
Domanda chimica di ossigeno (COD)(5)(6)	Nessuna norma EN disponibile	Tutti i trattamenti dei rifiuti eccetto i trattamenti dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al mese
Carbonio organico totale (TOC)(5)(6)	EN 1484	Tutti i trattamenti dei rifiuti eccetto il trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al mese
Solidi sospesi totali (TSS)(6)	EN 872	Tutti i trattamenti dei rifiuti eccetto il trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al mese
<p>(1) La frequenza del monitoraggio può essere ridotta se si dimostra che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili. (2) Se lo scarico discontinuo è meno frequente rispetto alla frequenza minima di monitoraggio, il monitoraggio è effettuato una volta per ogni scarico. (5) Vengono monitorati il TOC o la COD. È da preferirsi il primo, perché il suo monitoraggio non comporta l'uso di composti molto tossici. (6) Il monitoraggio si applica solo in caso di scarichi diretti in un corpo idrico ricevente.</p>			

BATC WT - Monitoraggio			
<p>BAT 8. Monitorare le emissioni convogliate in atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.</p>		<p>Tali aspetti sono oggetto di specifici autocontrolli da parte del gestore secondo il Piano di Monitoraggio dell'installazione, parte integrante della presente AIA. In particolare, per l'emissione convogliata E1 in cui si identificano come rilevanti le sostanze polveri e TVOC, si ritiene necessario stabilire le frequenze minime di monitoraggio indicate per tali parametri.</p>	
Sostanza/ Parametro	Norma/e	Processo per il trattamento dei rifiuti	Frequenza minima di monitoraggio (1)
Polveri	EN 13284-1	Trattamento meccanico dei rifiuti	Una volta ogni sei mesi
TVOC	EN 12619	Trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico (2)	Una volta ogni sei mesi
<p>(1) La frequenza del monitoraggio può essere ridotta se si dimostra che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili. (2) Il monitoraggio si applica solo se, sulla base dell'inventario citato nella BAT 3, la sostanza in esame nei flussi degli scarichi gassosi è considerata rilevante.</p>			
<p>BAT 11. Monitorare, almeno una volta all'anno, il consumo annuo di acqua, energia e materie prime, nonché la produzione annua di residui e di acque reflue</p> <p>Il monitoraggio comprende misurazioni dirette, calcolo o registrazione utilizzando, ad esempio, fatture o contatori idonei. Il monitoraggio è condotto al livello più appropriato (ad esempio a livello di processo o di impianto/installazione) e tiene conto di eventuali modifiche significative apportate all'impianto/installazione.</p>			

BATC WT - Monitoraggio	
<p>BAT 10. Monitorare periodicamente le emissioni di odori. Le emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • norme EN (ad esempio olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione delle emissioni odorogene o la norma EN 16841-1 o -2, al fine di determinare l'esposizione agli odori), • norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente, nel caso in cui si applichino metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (ad esempio per la stima dell'impatto dell'odore). <p>La frequenza del monitoraggio è determinata nel piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12).</p> <p>BAT 12. Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa <u>tutti</u> gli elementi riportati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un protocollo contenente azioni e scadenze, • un protocollo per il monitoraggio degli odori come stabilito nella BAT 10, • un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni, identificati, ad esempio in presenza di rimostranze, • un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a: identificarne la o le fonti; caratterizzare i contributi delle fonti; attuare misure di prevenzione e/o riduzione. 	<p>Le caratteristiche delle attività svolte presso l'installazione e le modalità di gestione adottate sono tali da non generare particolari emissioni odorogene. Buona parte dei rifiuti accettati in impianto ha basso potenziale odorigeno.</p> <p>È comunque implementato un sistema di verifica dei tempi di stoccaggio di rifiuti biodegradabili o putrescibili che sarà messo in funzione in occasione dei primi conferimenti di tali tipologie di rifiuti. Tale sistema prevede nello specifico di monitorare i tempi di permanenza mediante il gestionale già in uso, impostando per ciascun rifiuto un tempo massimo di permanenza in stoccaggio e definendo un preavviso con il quale il sistema deve inviare un alert che informa l'operatore al fine di poter operare in tempo la movimentazione del rifiuto stoccato. Lo stoccaggio avverrà comunque in recipienti a tenuta.</p> <p>Sono previste azioni specifiche da adottare in caso di segnalazione di molestie olfattive, al fine di identificare le potenziali fonti di emissioni odorogene.</p> <p>Relativamente all'emissione diffusa ED1 devono essere adottate tutte le modalità gestionali per impedire emissioni odorogene. Se si rileva un'emissione odorigena impattante verso l'esterno dell'installazione, il gestore dovrà individuare soluzioni tecniche per il contenimento, da presentare ad ARPAE-SAC e ST di Ravenna.</p>

BATC WT - Emissioni nell'atmosfera	
<p>BAT 14. Al fine di prevenire le emissioni diffuse in atmosfera - in particolare di polveri, composti organici e odori - o se ciò non è possibile per ridurle, utilizzare <u>una combinazione adeguata</u> delle tecniche indicate di seguito. Quanto più è alto il rischio posto dai rifiuti in termini di emissioni diffuse nell'aria, tanto più è rilevante la BAT 14d.</p>	
<p>a. Ridurre al minimo il numero di potenziali fonti di emissioni diffuse. Le tecniche comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • progettare in modo idoneo la disposizione delle tubazioni (ad esempio riducendo al minimo la lunghezza dei tubi, diminuendo il numero di flange e valvole, utilizzando raccordi e tubi saldati), • ricorrere, di preferenza, al trasferimento per gravità invece che mediante pompe, • limitare l'altezza di caduta del materiale, • limitare la velocità della circolazione, • uso di barriere frangivento. 	<p>Nell'installazione non si attendono significative emissioni in atmosfera diffuse di tipo polverulento o gassoso che si limitano all'emissione diffusa ED1, derivante dal carico dei 5 serbatoi in Area D, anche in considerazione della tipologia di attività svolte, di rifiuti trattati e delle modalità di gestione degli stessi, che non prevedono stoccaggi in cumuli o in serbatoi aperti. Eventuali movimentazioni connesse ad operazioni di miscelazione sono condotte con l'ausilio di aspiratore mobile. Le apparecchiature utilizzate nell'installazione vengono adeguatamente controllate e mantenute. Viene periodicamente effettuata la pulizia delle aree di impianto destinate allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti. Data la natura dell'impianto, eventuali emissioni fuggitive in atmosfera risultano trascurabili.</p>
<p>b. Selezione e impiego di apparecchiature ad alta integrità. Le tecniche comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • valvole a doppia tenuta o apparecchiature altrettanto efficienti, • guarnizioni ad alta integrità (ad esempio guarnizioni spirometalliche, giunti ad anello) per le applicazioni critiche, • pompe/compressori/agitatori muniti di giunti di tenuta meccanici anziché di guarnizioni, • pompe/compressori/agitatori ad azionamento magnetico, • adeguate porte d'accesso ai manicotti di servizio, pinze perforanti, teste perforanti (ad esempio per degassare RAEE contenenti VFC e/o VHC). 	
<p>c. Prevenzione della corrosione. Le tecniche comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • selezione appropriata dei materiali da costruzione, • rivestimento interno o esterno delle apparecchiature e verniciatura dei tubi con inibitori della corrosione. 	
<p>d. Contenimento, raccolta e trattamento delle emissioni diffuse. Le tecniche comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deposito, trattamento e movimentazione dei rifiuti e dei materiali che possono generare emissioni diffuse in edifici e/o apparecchiature al chiuso (ad esempio nastri trasportatori), • mantenimento a una pressione adeguata delle apparecchiature o degli edifici al chiuso, • raccolta e invio delle emissioni a un adeguato sistema di abbattimento (cfr. sezione 6.1) mediante un sistema di estrazione e/o aspirazione dell'aria in prossimità delle fonti di emissione. 	
<p>e. Bagnatura. Bagnare, con acqua o nebbia, le potenziali fonti di emissioni di polvere diffuse (ad esempio depositi di rifiuti, zone di circolazione, processi di movimentazione all'aperto).</p>	
<p>f. Manutenzione. Le tecniche comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • garantire l'accesso alle apparecchiature che potrebbero presentare perdite, • controllare regolarmente attrezzature di protezione quali tende lamellari, porte ad azione rapida. 	
<p>g. Pulizia delle aree di deposito e trattamento dei rifiuti. Comprende tecniche quali la pulizia regolare dell'intera area di trattamento dei rifiuti (ambienti, zone di circolazione, aree di deposito ecc.), nastri trasportatori, apparecchiature e contenitori.</p>	
<p>h. Programma di rilevazione e riparazione delle perdite (LDAR, <i>Leak Detection And Repair</i>). Cfr. la sezione 6.2. Se si prevedono emissioni di composti organici viene predisposto e attuato un programma di rilevazione e riparazione delle perdite, utilizzando un approccio basato sul rischio tenendo in considerazione, in particolare, la progettazione degli impianti oltre che la quantità e la natura dei composti organici in questione.</p>	

BATC WT - Rumore e vibrazioni	
<p>BAT 17. Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale, un piano di gestione del rumore e delle vibrazioni che includa <u>tutti</u> gli elementi riportati di seguito:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. un protocollo contenente azioni da intraprendere e scadenze adeguate; 2. un protocollo per il monitoraggio del rumore e delle vibrazioni; 3. un protocollo di risposta in caso di eventi registrati riguardanti rumore e vibrazioni, ad esempio in presenza di rimostranze; 4. un programma di riduzione del rumore e delle vibrazioni inteso a identificarne la o le fonti, misurare/stimare l'esposizione a rumore e vibrazioni, caratterizzare i contributi delle fonti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione. 	<p>Il rumore è oggetto di specifici autocontrolli ricompresi nel Piano di Monitoraggio dell'installazione, parte integrante della presente AIA.</p> <p>Non risultano particolari problematiche sotto l'aspetto dell'inquinamento acustico connesso all'esercizio dell'installazione anche nell'assetto impiantistico modificato; nell'ambito degli obblighi di monitoraggio stabiliti con la presente AIA sono comunque individuate attività di manutenzione che il gestore è tenuto a svolgere affinché le apparecchiature mantengano inalterate le condizioni di efficienza acustica.</p>
<p>BAT 18. Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, applicare <u>una o una combinazione</u> delle tecniche indicate di seguito.</p> <p>a. Ubicazione adeguata delle apparecchiature e degli edifici. I livelli di rumore possono essere ridotti aumentando la distanza fra la sorgente e il ricevente, usando gli edifici come barriere fonoassorbenti e spostando le entrate o le uscite degli edifici</p> <p>b. Misure operative. Le tecniche comprendono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ispezione e manutenzione delle apparecchiature; 2. chiusura di porte e finestre nelle aree al chiuso, se possibile; 3. apparecchiature utilizzate da personale esperto; 4. rinuncia alle attività rumorose nelle ore notturne, se possibile; 5. misure di contenimento del rumore durante le attività di manutenzione, circolazione, movimentazione e trattamento <p>c. Apparecchiature a bassa rumorosità. Possono includere motori a trasmissione diretta, compressori, pompe e torce</p> <p>d. Apparecchiature per il controllo del rumore e delle vibrazioni. Le tecniche comprendono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fono-riduttori; 2. isolamento acustico e vibrazionale delle apparecchiature,; 3. confinamento in ambienti chiusi delle apparecchiature rumorose; 4. confinamento in ambienti chiusi delle apparecchiature rumorose; <p>e. Attenuazione del rumore È possibile ridurre la propagazione del rumore inserendo barriere fra emittenti e riceventi (ad esempio muri di protezione, terrapieni ed edifici)</p>	

BATC WT - Emissioni nell'acqua	
BAT 19. Al fine di ottimizzare il consumo di acqua, ridurre il volume di acque reflue prodotte e prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua, o se ciò non è possibile per ridurle, utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.	
<p>a. Gestione dell'acqua. Il consumo di acqua viene ottimizzato mediante misure che possono comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • piani per il risparmio idrico (ad esempio definizione di obiettivi di efficienza idrica, flussogrammi e bilanci di massa idrici), • uso ottimale dell'acqua di lavaggio (ad esempio pulizia a secco invece che lavaggio ad acqua, utilizzo di sistemi a grilletto per regolare il flusso di tutte le apparecchiature di lavaggio), • riduzione dell'utilizzo di acqua per la creazione del vuoto (ad esempio ricorrendo all'uso di pompe ad anello liquido, con liquidi a elevato punto di ebollizione) 	<p>Le attività di gestione rifiuti svolte in impianto non richiedono un rilevante consumo di risorse idriche, per lo più riferibile ad usi civili, con approvvigionamento garantito dall'acquedotto civile.</p> <p>Relativamente alle aree di stoccaggio rifiuti, tutte le zone individuate in impianto, sia interne che esterne, sono dotate di pavimentazione impermeabilizzata. I rifiuti vengono stoccati principalmente al coperto; lo stoccaggio all'aperto avviene unicamente all'interno di cassoni scarrabili o contenitori chiusi o a tenuta.</p> <p>Tutti i contenitori e i serbatoi contenenti rifiuti liquidi sono inoltre dotati di idonei sistemi di contenimento. Per quanto riguarda in particolare l'Area D, nel bacino di contenimento dedicato ai serbatoi</p> <p>ivi collocati è presente una valvola manuale da tenere sempre chiusa e da aprire solo in casi di eventi meteorici, onde evitare possibili contaminazioni delle matrici ambientali dovute ad eventuali sversamenti.</p> <p>L'organizzazione della rete fognaria permette la segregazione tra i flussi.</p> <p>Infine, sulla base del Piano di Monitoraggio è previsto un controllo visivo periodico delle aree, sia interne che esterne, di stoccaggio rifiuti, con la verifica delle condizioni di tali aree e della tenuta dei contenitori di deposito rifiuti e del bacino di contenimento, al fine di constatarne lo stato di deterioramento e di individuare eventuali perdite.</p>
<p>b. Ricircolo dell'acqua. I flussi d'acqua sono rimessi in circolo nell'impianto, previo trattamento se necessario. Il grado di riciclo è subordinato al bilancio idrico dell'impianto, al tenore di impurità (ad esempio composti odorigeni) e/o alle caratteristiche dei flussi d'acqua (ad esempio al contenuto di nutrienti)</p>	
<p>c. Superficie impermeabile. A seconda dei rischi che i rifiuti presentano in termini di contaminazione del suolo e/o dell'acqua, la superficie dell'intera area di trattamento dei rifiuti (ad esempio aree di ricezione, movimentazione, deposito, trattamento e spedizione) è resa impermeabile ai liquidi in questione</p>	
<p>d. Tecniche per ridurre la probabilità e l'impatto di tracimazioni e malfunzionamenti di vasche e serbatoi. A seconda dei rischi posti dai liquidi contenuti nelle vasche e nei serbatoi in termini di contaminazione del suolo e/o dell'acqua, le tecniche comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sensori di troppopieno, • condutture di troppopieno collegate a un sistema di drenaggio confinato (vale a dire al relativo sistema di contenimento secondario o a un altro serbatoio), • vasche per liquidi situate in un sistema di contenimento secondario idoneo; il volume è normalmente dimensionato in modo che il sistema di contenimento secondario possa assorbire lo sversamento di contenuto dalla vasca più grande, • isolamento di vasche, serbatoi e sistema di contenimento secondario (ad esempio attraverso la chiusura delle valvole) 	
<p>e. Copertura delle zone di deposito e di trattamento dei rifiuti. A seconda dei rischi che comportano in termini di contaminazione del suolo e/o dell'acqua, i rifiuti sono depositati e trattati in aree coperte per evitare il contatto con l'acqua piovana e quindi ridurre al minimo il volume delle acque di dilavamento contaminate</p>	
<p>f. La segregazione dei flussi di acque. Ogni flusso di acque (ad esempio acque di dilavamento superficiali, acque di processo) è raccolto e trattato separatamente, sulla base del tenore in sostanze inquinanti e della combinazione di tecniche di trattamento utilizzate. In particolare i flussi di acque reflue non contaminati vengono segregati da quelli che necessitano di un trattamento)</p>	
<p>g. Adeguate infrastrutture di drenaggio. L'area di trattamento dei rifiuti è collegata alle infrastrutture di drenaggio. L'acqua piovana che cade sulle aree di deposito e trattamento è raccolta nelle infrastrutture di drenaggio insieme ad acque di lavaggio, fuoriuscite occasionali ecc. e, in funzione dell'inquinante contenuto, rimessa in circolo o inviata a ulteriore trattamento</p>	
<p>h. Disposizioni in merito alla progettazione e manutenzione per consentire il rilevamento e la riparazione delle perdite. Il regolare monitoraggio delle perdite potenziali è basato sul rischio e, se necessario, le apparecchiature vengono riparate. L'uso di componenti interrati è ridotto al minimo. Se si utilizzano componenti interrati, e a seconda dei rischi che i rifiuti contenuti in tali componenti comportano per la contaminazione del suolo e/o delle acque, viene predisposto un sistema di contenimento secondario per tali componenti</p>	
<p>i. Adeguata capacità di deposito temporaneo. Si predispongono un'adeguata capacità di deposito temporaneo per le acque reflue generate in condizioni operative diverse da quelle normali, utilizzando un approccio basato sul rischio (tenendo ad esempio conto della natura degli inquinanti, degli effetti del trattamento delle acque reflue a valle e dell'ambiente ricettore). Lo scarico di acque reflue provenienti dal deposito temporaneo è possibile solo dopo l'adozione di misure idonee (ad esempio monitoraggio, trattamento, riutilizzo)</p>	

BATC WT – Emissioni da inconvenienti e incidenti	
BAT 21. Per prevenire o limitare le conseguenze ambientali di inconvenienti e incidenti, utilizzare <u>tutte</u> le tecniche indicate di seguito, nell'ambito del piano di gestione in caso di incidente	
<p>a. Misure di protezione. Le misure comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • protezione dell'impianto da atti vandalici, • sistema di protezione antincendio e antiesplorazione, contenente apparecchiature di prevenzione, rilevazione ed estinzione, • accessibilità e operabilità delle apparecchiature di controllo pertinenti in situazioni di emergenza 	<p>L'installazione è dotata di recinzione. Tutte le emergenze vengono gestite secondo le procedure individuate nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) adottato, compresa la preparazione del personale. Per l'installazione è definito e adottato un Piano di Emergenza Interno in cui sono individuati e analizzati i principali eventi accidentali da gestire (es. sversamenti, allagamenti, anomalie, ecc.) e sono indicate le relative modalità di intervento, comprese le misure di prevenzione.</p>
<p>b. Gestione delle emissioni da inconvenienti/incidenti. Sono istituite procedure e disposizioni tecniche (in termini di possibile contenimento) per gestire le emissioni da inconvenienti/incidenti, quali le emissioni da sversamenti, derivanti dall'acqua utilizzata per l'estinzione di incendi o da valvole di sicurezza</p>	
<p>c. Registrazione e sistema di valutazione degli inconvenienti/incidenti. Le tecniche comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un registro/diario di tutti gli incidenti, gli inconvenienti, le modifiche alle procedure e i risultati delle ispezioni, • le procedure per individuare, rispondere e trarre insegnamento da inconvenienti e incidenti. 	

BATC WT - Efficienza energetica	
BAT 23. Al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, applicare <u>entrambe</u> le tecniche indicate di seguito.	
<p>a. Piano di efficienza energetica. Nel piano di efficienza energetica si definisce e si calcola il consumo specifico di energia della (o delle) attività, stabilendo indicatori chiave di prestazione su base annua (ad esempio, consumo specifico di energia espresso in kWh/tonnellata di rifiuti trattati) e pianificando obiettivi periodici di miglioramento e relative azioni. Il piano è adeguato alle specificità del trattamento dei rifiuti in termini di processi svolti, flussi di rifiuti trattati ecc.</p>	<p>Tali aspetti energetici sono oggetto di specifici autocontrolli da parte del gestore secondo il Piano di Monitoraggio dell'installazione, parte integrante della presente AIA.</p>
<p>b. Registro del bilancio energetico. Nel registro del bilancio energetico si riportano il consumo e la produzione di energia (compresa l'esportazione) suddivisi per tipo di fonte (ossia energia elettrica, gas, combustibili liquidi convenzionali, combustibili solidi convenzionali e rifiuti). I dati comprendono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. informazioni sul consumo di energia in termini di energia erogata; 2. informazioni sull'energia esportata dall'installazione; 3. informazioni sui flussi di energia (ad esempio, diagrammi di Sankey o bilanci energetici) che indichino il modo in cui l'energia è usata nel processo. <p>Il registro del bilancio energetico è adeguato alle specificità del trattamento dei rifiuti in termini di processi svolti, flussi di rifiuti trattati ecc.</p>	

BATC WT – Emissioni nell'atmosfera								
<p>BAT 25. Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera di polveri e metalli inglobati nel particolato, PCDD/F e PCB diossina-simili, applicare la BAT 14d e nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.</p> <p>a. Ciclone b. Filtro a tessuto c. Lavaggio a umido (<i>wet scrubbing</i>) d. Iniezioni d'acqua nel frantumatore</p> <p>Livello di emissione associato alle BAT (BAT AEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri risultanti dal <u>trattamento meccanico</u> dei rifiuti</p>		<p>Viene previsto un sistema di aspirazione e trattamento e convogliamento afferente al punto di emissione in atmosfera E1, dotato di sistema di abbattimento costituito da sistema a cartucce e filtro a carboni attivi.</p> <p>Con tale configurazione, si garantiscono livelli emissivi di TVOC in linea al BAT-AEL indicato e livelli emissivi di polveri conformi all'estremo inferiore del range dei BAT-AEL indicato.</p>						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parametro</th> <th>Unità di misura</th> <th>BAT AEL (media del periodo di campionamento)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Polveri</td> <td>mg/Nm³</td> <td>2-5</td> </tr> </tbody> </table>			Parametro	Unità di misura	BAT AEL (media del periodo di campionamento)	Polveri	mg/Nm ³	2-5
Parametro	Unità di misura	BAT AEL (media del periodo di campionamento)						
Polveri	mg/Nm ³	2-5						
<p>BAT 31. Per ridurre le emissioni di composti organici nell'atmosfera, applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.</p> <p>a. Adsorbimento. b. Biofiltro. c. Ossidazione termica. d. Lavaggio ad umido (<i>wet scrubbing</i>).</p> <p>Livelli di emissione associati alle BAT (BAT AEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di TVOC risultanti dal <u>trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico</u></p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parametro</th> <th>Unità di misura</th> <th>BAT AEL (media del periodo di campionamento)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TVOC</td> <td>mg/Nm³</td> <td>10-30</td> </tr> </tbody> </table>			Parametro	Unità di misura	BAT AEL (media del periodo di campionamento)	TVOC	mg/Nm ³	10-30
Parametro	Unità di misura	BAT AEL (media del periodo di campionamento)						
TVOC	mg/Nm ³	10-30						

SEZIONE D

Sezione di adeguamento/miglioramento dell'installazione e condizioni di esercizio

D1) PIANO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA

Dalla valutazione integrata ambientale e con particolare riferimento al posizionamento dell'installazione rispetto alle BAT di cui alla precedente Sezione C risulta verificata l'adeguatezza ai requisiti della normativa IPPC, restando da valutare la necessità di integrazione del Piano di Monitoraggio dell'installazione in adeguamento alle previsioni di cui all'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, compresa eventuale proposta contenente modalità di svolgimento, frequenze e parametri, relativi a specifici controlli per le acque sotterranee e per il suolo, con l'indicazione, se del caso, delle modalità di valutazione sistematica del rischio di contaminazione, secondo criteri e tempistiche definiti con apposito atto regionale da emanare.

Anche sulla base delle proposte avanzate dal gestore, si individuano alcune azioni di **adeguamento/miglioramento anche di tipo gestionale** da attuare, come di seguito indicato:

- **Entro 3 mesi dalla data di efficacia della presente AIA e comunque prima dell'inizio dell'attività di gestione dei rifiuti derivanti dagli imballaggi**, deve essere predisposta specifica procedura per la gestione dei rifiuti derivanti dagli imballaggi vuoti che hanno contenuto rifiuti pericolosi e non pericolosi prima della miscelazione.
- **Entro 3 mesi dalla data di efficacia della presente AIA**, deve essere predisposta specifica procedura per la gestione dei rifiuti prodotti.

Al fine di perseguire un continuo miglioramento delle performances ambientali dell'installazione, il gestore è altresì tenuto a mantenere attivo e aggiornato il Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001.

D2) CONDIZIONI GENERALI E SPECIFICHE PER L'ESERCIZIO DELL'INSTALLAZIONE

D2.1) Finalità

Quanto riportato nei successivi paragrafi della Sezione D, definisce le condizioni e le prescrizioni che il gestore deve rispettare per l'esercizio dell'installazione; è importante ricordare che costituisce modifica da richiedere (tramite i servizi del Portale AIA-IPPC) e valutare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi ogni variazione dell'installazione, anche in termini gestionali e di condizioni di funzionamento nonché delle relative attività di monitoraggio, rispetto a quanto definito nella presente AIA.

In merito agli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, secondo quanto riportato nei successivi paragrafi dedicati al monitoraggio, il gestore dovrà provvedere a verifiche periodiche come ivi indicato, secondo le modalità operative, le metodiche analitiche e le relative procedure di valutazione specificate nel paragrafo D3) della presente Sezione D).

Ove previsto e ritenuto necessario, nel seguito si provvede a regolamentare le situazioni diverse dal normale funzionamento dell'installazione, prevedendo le eventuali misure da adottare.

D2.2) Condizioni relative alla gestione dell'installazione

L'installazione deve essere esercitata nel rispetto di quanto indicato nel precedente paragrafo C3 in relazione alle BAT applicabili e secondo tutte le procedure di carattere gestionale inserite nel Sistema di Gestione Ambientale (SGA) conforme alla norma UNI EN ISO 14001 che il gestore già adotta (opportunamente modificate, ove necessario, secondo quanto stabilito nell'AIA), per cui è fatto salvo quanto specificatamente stabilito nel Piano di Adeguamento/Miglioramento dell'installazione di cui al paragrafo D1) dell'Allegato alla presente AIA.

L'installazione deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e il personale addetto.

Tutte le strutture e gli impianti dovranno essere mantenute in buone condizioni operative e di pulizia, garantendo un agevole accesso a tutte le aree aziendali.

Nelle eventuali modifiche agli impianti, da comunicare/richiedere e valutare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano di:

- ottimizzare l'utilizzo delle risorse ambientali e dell'energia;
- ridurre la produzione di rifiuti soprattutto pericolosi;
- ottimizzare i recuperi comunque intesi;
- diminuire le emissioni in atmosfera, anche migliorando il rendimento dei sistemi di contenimento.

Al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni specifiche inerenti al monitoraggio ambientale e al monitoraggio e controllo dell'installazione, il gestore deve verificare preventivamente le capacità e le dotazioni dei laboratori a cui intende affidare le attività di campionamento e analisi correlate alla presente AIA, privilegiando i laboratori di analisi accreditati.

Il gestore deve fornire all'Organo di Controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle condizioni stabilite nell'AIA.

In caso di malfunzionamenti, il gestore dovrà essere in grado di sopperire alla carenza di impianto conseguente, senza che si verifichino rilasci ambientali di rilievo. Il gestore ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone pronta comunicazione ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna.

Il gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine il gestore deve dotarsi di adeguate procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti.

In caso di eventi incidentali di particolare rilievo tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, oltre agli obblighi di comunicazione di cui al successivo paragrafo D2.3) e fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause e per mitigare al possibile le conseguenze. Il gestore deve altresì attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.

Con riferimento al Sistema di Gestione Ambientale (SGA), tutte le emergenze devono essere gestite secondo le procedure individuate, compresa la preparazione del personale. In particolare, per l'installazione deve essere definito e adottato un Piano di Emergenza Interno in cui sono individuati e analizzati i principali eventi accidentali da gestire (es. sversamenti, allagamenti, anomalie, ecc.) e sono indicate le relative modalità di intervento, comprese le misure di prevenzione.

D2.3) Comunicazioni e requisiti di notifica e informazione

Il gestore è tenuto a comunicare tempestivamente ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna il completamento degli interventi e/o azioni di adeguamento/miglioramento indicati nella Sezione D - paragrafo D1) dell'Allegato alla presente AIA.

Come previsto dall'art. 29-sexies, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, deve essere redatta **annualmente** dal gestore una relazione descrittiva di **tutte** le attività di monitoraggio richieste dall'AIA

(REPORT ANNUALE), contenente gli esiti degli autocontrolli svolti e la verifica di conformità rispetto ai limiti puntuali ovvero alle prescrizioni contenute nell'AIA stessa, nonché un'analisi dell'andamento dei dati con approfondimento in merito ad eventuali anomalie.

Tale Report Annuale dovrà essere trasmesso **entro il 30 aprile dell'anno successivo**, ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna e al Comune di riferimento.

Una volta disponibili saranno forniti al gestore i modelli standard per il reporting dei dati. Fino a quel tempo i dati del monitoraggio vengono forniti sulla base di formati standard eventualmente già in uso ovvero su modelli predisposti dal gestore stesso.

Si rammenta che tale Report Annuale è specifico delle attività di monitoraggio e pertanto non dovrà essere utilizzato per comunicazioni ulteriori non espressamente richieste.

Nel Report Annuale, che deve essere compilato in ogni parte pertinente riportando anche i valori pari a zero, devono essere inseriti anche gli interventi di manutenzione/ripristino.

In attuazione dei contenuti della Determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia-Romagna, si rammenta che lo strumento obbligatorio per l'invio dei report annuali delle installazioni IPPC è il portale IPPC-AIA; il caricamento sul portale dei files elaborati dal gestore deve avvenire con le modalità riportate nell'Allegato 1 di detta determinazione.

Fatta salva la disciplina relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, ai sensi dell'art. 29-undecies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi incidentali di particolare rilievo tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il gestore ha l'obbligo di comunicazione immediata scritta via PEC (se necessario anche pronta notifica per vie brevi) e nel minor tempo tecnicamente possibile, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, anche informando anche sulle misure che è tenuto ad adottare immediatamente per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti.

Nel più breve tempo possibile (entro la mattina del giorno lavorativo successivo a quello in cui si verifica l'evento), il gestore è tenuto a comunicare ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, tramite PEC, i seguenti eventi:

- superamento di un valore limite relativo ad una misurazione puntuale. La comunicazione deve contenere anche le prescrizioni specifiche riportate nell'autorizzazione, gli interventi che il gestore intende attuare per rientrare nei limiti e una valutazione sulle possibili cause di tale superamento;
- avarie, guasti, anomalie che richiedono la fermata degli impianti di abbattimento/trattamento e il ripristino di funzionalità successivo a tali eventi;
- fermata straordinaria degli impianti non programmata a seguito di avarie, guasti e anomalie;
- accadimento di eventi incidentali quali incendi, allagamenti o altri eventi non prevedibili conseguenti ad incidenti/anomalie che possano causare emissioni accidentali in aria, acqua, suolo con potenziali impatti sull'ambiente;

oltre a mettere in atto, se del caso, le procedure previste nel Piano di Emergenza Interno che il gestore è tenuto ad adottare.

D2.4) Emissioni in atmosfera (aspetti generali, limiti, prescrizioni, requisiti di notifica specifici, monitoraggio)

Aspetti generali

Le emissioni in atmosfera derivanti dall'installazione oggetto della presente AIA sono autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni di seguito indicati, individuati sulla base di:

- D.Lgs n. 152/2006 e smi - Parte V, Titolo I in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività;
- Migliori Tecniche Disponibili (BAT) individuate sulla base dei criteri citati nel paragrafo C3) del presente Allegato all'AIA;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 2236/2009 e smi in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera recante interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera elaborati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico della Regione Emilia Romagna (CRIAER);
- specifiche tecniche indicate dal gestore in merito ai processi e all'efficienza dei sistemi di abbattimento.

Per l'emissione in atmosfera convogliata denominata **E1** sono fissati limiti espressi in concentrazione con riferimento al funzionamento degli impianti nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come valore medio del periodo di funzionamento, in quanto tale emissione ha una durata massima di 1 h/d. I valori limite di emissione indicati sono riferiti a gas secchi in condizioni normali (temperatura di 273,15 K e pressione di 101,3 kPa) e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo.

Salvo quanto stabilito nelle successive prescrizioni, le emissioni in atmosfera di tipo diffuso sono riconducibili a **ED1**, derivante dal carico dei 5 serbatoi della sezione di stoccaggio in Area D, di capacità pari a 50 m³ ciascuno.

Nel caso di eventuali modifiche degli impianti, il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano di diminuire le emissioni in atmosfera di polveri.

Limiti

I valori limite di emissione di seguito indicati si applicano ai "periodi di normale funzionamento" dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.

Punto di emissione E1

Sistema di aspirazione in area F per il contenimento delle emissioni durante l'esecuzione di test di prova per le miscele e durante le attività di miscelazione di rifiuti liquidi (non effettuati nell'Area D) e di rifiuti solidi polverulenti (sistema a cartucce e a carboni attivi)

Portata massima [Nm ³ /h]	3.000
Altezza minima [m]	8
Durata [h/d]	1
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm ³]	
Polveri	2
COV	30

Prescrizioni

1. La data, l'orario, il risultato delle misure discontinue di autocontrollo delle emissioni in atmosfera che il gestore è tenuto ad effettuare secondo il Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su un apposito registro delle emissioni in atmosfera con pagine numerate e bollate da ARPAE-ST di Ravenna e firmato dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti. Su tale registro devono essere annotate le manutenzioni dei sistemi di abbattimento sul punto di emissione **E1** che dovranno essere effettuate con cadenza almeno **annuale**.
2. Il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto non deve avere durata superiore a **1 mese**.
3. Per il punto di emissione in atmosfera **E1** deve essere espletata la procedura prevista ai sensi dell'art. 269, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, effettuando 1 autocontrollo per ogni parametro autorizzato (Polveri e COV) nei primi 10 giorni decorrenti dalla messa a regime dell'impianto.
4. Relativamente all'emissione diffusa **ED1** devono essere adottate tutte le modalità gestionali per impedire emissioni odorigene. Se si rileva un'emissione odorigena impattante verso l'esterno dell'installazione, il gestore dovrà individuare soluzioni tecniche per il contenimento, da presentare ad ARPAE-SAC e ST di Ravenna.
5. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti possibili atti a prevenire eventuali emissioni maleodoranti e a limitare le emissioni diffuse polverulente nonché a mantenere costantemente in efficienza i sistemi di contenimento previsti.

Requisiti di notifica specifici

- Deve essere preventivamente comunicata tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, con un **anticipo di almeno 15 giorni**, la data di messa in esercizio dell'impianto afferente al nuovo punto di emissione in atmosfera **E1**.
- I risultati delle misurazioni dell'emissione in atmosfera convogliata **E1** effettuate all'atto della messa a regime devono essere trasmessi tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, entro 60 giorni decorrenti dalla data di messa a regime dell'impianto.
- Il gestore deve comunicare preventivamente ad ARPAE-SAC e ST di Ravenna la data di messa in funzione dei serbatoi in Area D.
- Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ARPAE – SAC e ST di Ravenna devono essere informate tramite PEC entro le 8 ore successive. In tali casi può essere disposta la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

- Le difformità accertate nel monitoraggio di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate tramite PEC ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna entro 24 ore dall'accertamento.

Monitoraggio

Per le emissioni in atmosfera, il Piano di Monitoraggio dell'installazione prevede i seguenti autocontrolli da parte del gestore:

Aspetto ambientale		Autocontrollo	Misura	Frequenza	Registrazione dati
EMISSIONI IN ATMOSFERA CONVOGLIATE	Punto di emissione E1	Verifica di conformità ai valori limite di emissione	Portata	semestrale	Rapporto di prova + Registro emissioni
			Polveri (*)	semestrale	
			COV (*)	semestrale	
		Manutenzione sistemi di abbattimento	-	almeno annuale	Registro emissioni

(*) il monitoraggio di polveri e COV non avverrà contemporaneamente, ma verrà effettuato a seconda dell'operazione corrispondente (polveri nel caso di lavorazione di rifiuti solidi e COV nel caso di lavorazione di rifiuti liquidi).

D2.5) Scarichi idrici (aspetti generali, limiti, prescrizioni, requisiti di notifica specifici, monitoraggio)

Aspetti generali

Non risultano scarichi di acque reflue industriali derivanti dal trattamento dei rifiuti svolto nell'installazione.

Gli scarichi idrici derivanti dall'installazione oggetto della presente AIA sono infatti:

- acque di prima pioggia dell'Area E, Area F (sotto tettoia), area pesa, avviate allo scarico in rete fognaria, previo trattamento, attraverso l'esistente punto di scarico **S1**;
- nello stato modificato, acque di prima pioggia della nuova area A, avviate allo scarico in rete fognaria, previo trattamento, attraverso l'esistente punto di scarico **S1**;
- acque di seconda pioggia dell'area E, area F (sotto tettoia), area pesa, avviate allo scarico in acque superficiali (Canale Arginello) attraverso l'esistente punto di scarico **S2**;
- nello stato modificato, acque di seconda pioggia della nuova area A, avviate allo scarico in acque superficiali (Canale Arginello) attraverso l'esistente punto di scarico **S2**;
- acque meteoriche di dilavamento dell'area D, avviate allo scarico in acque superficiali (Scolo Arginello) attraverso l'esistente punto di scarico **S3**. Le acque meteoriche di dilavamento di tali aree non rientrano nel campo di applicazione della DGR n. 286/2005 e smi e il loro recapito in acque superficiali non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- acque reflue domestiche avviate allo scarico in rete fognaria, sempre ammesso ai sensi dell'art. 107, comma 2) del D.Lgs n. 152/2006 e smi nel rispetto del regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato.

Per lo scarico delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura HERA S.p.A., in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato, si riserva il diritto a sospendere il servizio per cause di forze maggiore o necessità di lavori urgenti eseguiti per consentire il mantenimento del funzionamento delle reti e degli impianti o per fronteggiare emergenze ambientali. HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.

Limiti

Lo scarico S1 deve rispettare i valori limite di emissione della Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza del D. Lgs. 152/2006 e smi per lo scarico in rete fognaria.

Prescrizioni

- La planimetria della rete fognaria di stabilimento nello stato modificato (revisione 02 di novembre 2021), con indicati i punti ufficiali di prelevamento, costituisce parte integrante della presente AIA e viene allegata; tale planimetria va resa disponibili agli agenti accertatori in caso di eventuale controllo.
- Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia:
 - sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - pozzetto deviatore;

- vasca prima pioggia atta ad accumulare e a scaricare in fognatura solo i primi 5 mm di pioggia;
- filtro a cestello e filtro a sabbia a monte del dissabbiatore
- disoleatore con filtro a coalescenza;
- stazione di controllo del pH
- misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico approvato e piombato da HERA S.p.A.;
- pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

La strumentazione deve essere opportunamente gestita e manutenzionata. La ditta deve segnalare ogni malfunzionamento e provvedere all'eventuale riparazione, conservando i dati registrati.

4. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA S.p.A.. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA S.p.A..
5. La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
6. Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare 0,5 l/sec.
7. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
8. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
9. Il titolare è tenuto a presentare a HERA S.p.A. denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA S.p.A. provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
10. Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e la matricola del prescritto misuratore di portata.
11. Per la gestione delle acque meteoriche eventualmente raccolte nel bacino di contenimento dei serbatoi esterni in Area **D** è predisposta specifica procedura che definisce i criteri di apertura della valvola presente nel bacino di contenimento: nel caso in cui sia accertata la non contaminazione delle acque la valvola viene aperta e tali acque vengono immesse nella linea delle acque meteoriche di dilavamento, mentre in caso contrario esse vengono aspirate e gestite come rifiuti liquidi da inviare ad impianti terzi.
12. Deve essere prevista la manutenzione della saracinesca posta allo scarico S2.

Requisiti di notifica specifici

- Nel caso si verifichino imprevisti tecnici ovvero eventi anomali che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi idrici, guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente, dovrà esserne data immediata comunicazione ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna e ad HERA S.p.A.
- Ogni eventuale variazione strutturale o di processo che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi idrici o comunque modifichi la infrastruttura fognaria che recapita negli scarichi stessi, dovrà essere preventivamente comunicata e valutata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

Monitoraggio

Per la matrice scarichi idrici, il Piano di Monitoraggio dell'installazione prevede i seguenti autocontrolli da parte del gestore:

Aspetto ambientale		Autocontrollo	Frequenza	Registrazione dati
SCARICHI IDRICI	S1	Volume	mensile	Supporto informatico + Rapporto di prova
		Idrocarburi totali	annuale	
		Azoto ammoniacale		
		Fosforo totale		
		Zinco		
		Rame		
		COD sed.		
		COD		
		BOD5		
		SST		
		pH		
		Grassi/oli		
		Ferro		
		Cromo totale		
		Boro		
		Cloruri		
		Solfati		
	Nichel			
	Piombo			
	Manganese			
	S2	Idrocarburi totali	annuale	Supporto informatico + Rapporto di prova
		Azoto ammoniacale		
		Fosforo totale		
		Zinco		
		Rame		
		COD sed.		
		COD		
BOD5				
SST				
pH				
Grassi/oli				
Ferro				
Cromo totale				
Boro				
Cloruri				
Solfati				
Nichel				
Piombo				
Manganese				
Manutenzione impianto di trattamento	-	trimestrale	Supporto informatico	
Svuotamento e pulizia impianto di trattamento	-	almeno semestrale	Supporto informatico	

D2.6) Emissioni nel suolo (aspetti generali, prescrizioni, requisiti di notifica specifici, monitoraggio)

Aspetti generali

L'esercizio dell'installazione non comporta, in condizioni di normale funzionamento, alcuna emissione nel suolo.

Prescrizioni

- Devono essere mantenute tutte le precauzioni previste in termini impiantistici e gestionali per prevenire o quanto meno minimizzare i possibili effetti di eventi incidentali che possano interessare suolo e sottosuolo. Il gestore è tenuto ad adottare le apposite procedure di intervento per la protezione del suolo e del sottosuolo in condizioni eccezionali prevedibili (es. dispersione accidentale di sostanze pericolose).

Requisiti di notifica specifici

- Qualora vengano utilizzate/prodotte nuove sostanze pericolose pertinenti ai sensi del DM n. 95 del 15/04/2019 che possono modificare quanto dichiarato dal gestore in sede di domanda di AIA deve essere aggiornata la verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, trasmettendone gli esiti ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna.

Monitoraggio

Per la matrice suolo e sottosuolo, il Piano di Monitoraggio dell'installazione prevede i seguenti autocontrolli a carico del gestore:

Aspetto ambientale	Oggetto autocontrollo	Modalità di svolgimento	Frequenza	Registrazione dati
SUOLO E SOTTOSUOLO	Pavimentazione delle aree di lavorazione	Controlli visivi per escludere buche, ostacoli o danneggiamento delle aree di lavorazione	Mensile	Supporto informatico o cartaceo
	Vasche di raccolta e delle tubazioni che trasportano i liquidi	Controlli visivi per escludere perdite o gocciolamenti	Mensile	
	Serbatoi di stoccaggio dei rifiuti	Controlli visivi per escludere perdite	Mensile	
	Bacino di contenimento	Controlli visivi per verificare l'integrità strutturale	Annuale	
	Sistemi di contenimento dei rifiuti	Controlli visivi per verificare l'integrità	Mensile	

D2.7) Emissioni sonore (aspetti generali, limiti, prescrizioni, requisiti di notifica specifici, monitoraggio)

Aspetti generali

I valori limite di rumorosità e le prescrizioni che il gestore è tenuto a rispettare per le emissioni sonore sono individuati sulla base di:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e smi recante "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- DPCM 14 novembre 1997 determinante valori limite delle sorgenti sonore;
- LR Emilia-Romagna n. 15 del 09/05/2011 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 recante criteri per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico;
- Piano di Zonizzazione Acustica dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, approvato e divenuto operativo con pubblicazione sul BUR n°106, il 17/06/2009 per effetto delle Deliberazioni di ogni Consiglio Comunale.

Le modifiche alle sorgenti sonore comportano aggiornamento di:

- documentazione di impatto acustico con la caratterizzazione delle sorgenti sonore come da norma tecnica;
- "planimetria delle sorgenti di rumore", prodotta in scala adeguata e leggibile con l'esatta collocazione di tutte le sorgenti sonore in una pianta dell'installazione (descritte in apposita legenda) e una planimetria da cui sia desumibile la collocazione delle sorgenti rispetto ai principali ricettori.

Tali documenti aggiornati dovranno essere tenuti in copia presso l'installazione, a disposizione dell'Autorità preposta al controllo.

Limiti

I rilievi delle verifiche acustiche dovranno essere confrontati con i valori limite di classe acustica secondo la vigente Zonizzazione Acustica Comunale e, dove applicabile, con i valori limite di immissione differenziale.

Prescrizioni

1. Il gestore è tenuto ad intervenire tempestivamente in caso di malfunzionamenti che comportino incrementi di rumorosità avvertibili da sopralluoghi per controlli visivi e uditivi, annotando le manutenzioni effettuate su supporto anche informatico mantenuto a disposizione dell'autorità di controllo.

Requisiti di notifica specifici

- Dovrà essere data comunicazione ad ARPAE - ST di Ravenna almeno **15 giorni** prima dell'inizio di ogni rilevazione strumentale.
- Gli esiti delle misurazioni/elaborazioni effettuate dovranno essere comunicati, fornendo copia conforme della documentazione, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna e al Comune di competenza anche attraverso il Report annuale.
- Eventuali modifiche impiantistiche che comportino l'introduzione o la variazione di sorgenti sonore significative devono essere oggetto di richiesta e valutazione ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., comprensiva di valutazione previsionale di impatto acustico redatta secondo i criteri di cui alla DGR n. 673/2004.

Monitoraggio

Per la matrice rumore, il Piano di Monitoraggio dell'installazione prevede i seguenti autocontrolli a carico del gestore:

1. Nell'ambito dell'attività di manutenzione programmata, devono essere effettuati interventi a cadenza **annuale** rivolti alle apparecchiature che costituiscono le sorgenti sonore, affinché mantengano inalterata la massima efficienza e non vengano riscontrati livelli sonori maggiori dovuti al malfunzionamento; deve essere mantenuta registrazione delle attività di manutenzione effettuate, da tenere a disposizione dell'autorità di controllo.
2. Con frequenza **triennale** deve essere effettuato un monitoraggio acustico comprensivo di caratterizzazione delle sorgenti sonore e verifica di conformità ai limiti, mediante rilevazione strumentale e aggiornamento della valutazione di impatto acustico.

D2.8) Gestione rifiuti (aspetti generali, prescrizioni, requisiti di notifica specifici, monitoraggio)

Aspetti generali

Nell'installazione la gestione dei rifiuti è regolata da apposite procedure del Sistema di Gestione Ambientale adottato e comunque svolta nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate, in conformità alle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) individuate sulla base dei criteri citati nel precedente paragrafo C3) del presente Allegato all'AIA.

I rifiuti prodotti nell'installazione devono essere avviati a impianti esterni autorizzati per il loro recupero ovvero, in subordine, il loro smaltimento.

La classificazione e la gestione dei rifiuti prodotti nell'installazione deve avvenire secondo quanto previsto alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., anche attraverso l'utilizzo di determinazioni di carattere analitico. In attesa del conferimento a terzi per le opportune operazioni di recupero/smaltimento finale dei rifiuti prodotti nell'installazione, è consentito il deposito temporaneo prima della raccolta, per categorie omogenee, nelle preposte aree individuate in apposita planimetria, purché attuato in conformità a quanto previsto dall'art. 185-bis del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.

Nel caso di eventuali modifiche degli impianti, il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano di ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi.

Prescrizioni

L'esercizio dell'impianto di stoccaggio (D15-R13) e trattamento (R12) di rifiuti anche pericolosi oggetto della presente AIA è autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Nelle Aree **A, C, D, E, F** sono ammesse operazioni di **deposito preliminare (D15)** e di **messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi**, per una **capacità massima istantanea di stoccaggio** fissata pari a:
 - **120 t** di rifiuti pericolosi (R13);
 - **142 t** di rifiuti non pericolosi (R13);
 - **150 t** di rifiuti pericolosi (D15);
 - **160 t** di rifiuti non pericolosi (D15).

Nell'Area **C** possono essere stoccati rifiuti costituiti da batterie, di cui ai codici EER 160601*, 160602*, 160604, 160605, 200133*, 200134, a terra con bacino di contenimento.

Nel nuovo serbatoio S4 in Area **D** è ammessa esclusivamente l'operazione di **messa in riserva (R13)** di oli commestibili di cui al codice EER 200125.

2. La **capacità massima istantanea di stoccaggio (D15/R13)** di rifiuti pericolosi e non pericolosi nell'impianto è fissata complessivamente pari a **572 tonnellate**.
3. Tutti i rifiuti in ingresso vengono ammessi in impianto secondo le operazioni di deposito preliminare (D15) o di messa in riserva (R13), per essere poi eventualmente inviati alle successive operazioni di trattamento ammesse in impianto, ad eccezione dei rifiuti liquidi conferibili nei serbatoi S1 (esistente), S2 (esistente), S3 (esistente), S5 (nuovo) in Area D, che possono essere ammessi in impianto direttamente secondo l'operazione di miscelazione (R12/D13).
4. Nei serbatoi S1 (esistente), S2 (esistente), S3 (esistente), S5 (nuovo) in Area **D** (se rifiuti liquidi) e in fusti, sacchi, casse, cisternette nelle Aree **A, C, E, F** (se rifiuti solidi non polverulenti), e in Area **F**, con attivazione del sistema di aspirazione afferente al punto di emissione E1 (se rifiuti solidi polverulenti e se rifiuti liquidi) è ammesso lo svolgimento, anche in deroga al divieto di cui all'art. 187, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, di operazioni di **miscelazione (R12/D13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi** finalizzata alla razionalizzazione del trasporto dei rifiuti destinati allo stesso impianto di recupero/smaltimento finale.
Nei serbatoi S1 (esistente), S2 (esistente), S5 (nuovo) in Area D è ammesso esclusivamente lo svolgimento di operazioni di miscelazione (R12/D13) di rifiuti liquidi pericolosi costituiti da oli o, alternativamente, da emulsioni oleose. Qualora vi sia la necessità di destinare alle emulsioni oleose un serbatoio precedentemente utilizzato per gli oli e viceversa, si provvede alla pulizia con idropulitrice ad alta pressione del serbatoio stesso.
Nel serbatoio S3 in Area D è ammesso esclusivamente lo svolgimento di operazioni di miscelazione (D13) di rifiuti liquidi non pericolosi appartenenti ai Gruppi A, B, C, D di cui all'elenco allegato alla presente AIA.
L'impianto di destino finale deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutte le tipologie di rifiuti (codici EER) che compongono la miscela. Presso l'installazione dovrà essere mantenuta tutta la documentazione relativa alle attività di miscele e le relative omologhe di accettazione da parte degli impianti di destino.
Le operazioni di miscelazione dei rifiuti non pericolosi dei Gruppi A, B, C, D (liquidi/fangosi) e dei Gruppi 1, 2, 3, 4, 5, 6 (solidi e omogenei come tipologia di rifiuto) possono essere effettuate solo dopo aver ottenuto l'omologa dell'impianto di destino (recupero/smaltimento) nella quale devono essere indicati i codici EER che si intendono miscelare.
Considerato il numero e l'eterogeneità dei rifiuti non pericolosi inseriti nel Gruppo 7 "MIX 1", la miscelazione di rifiuti può essere effettuata esclusivamente dopo aver ottenuto l'omologa del mix di codici EER specifici da parte dell'impianto di destino.
La definizione dei rifiuti da miscelare inseriti nel Gruppo 7 "MIX 1" può essere effettuata solo dopo una valutazione di compatibilità dei rifiuti anche se non pericolosi. Tale valutazione dovrà essere effettuata dal responsabile dell'impianto e mantenuta allegata alla documentazione di omologa dell'impianto di destino.
Le attività di movimentazione e miscelazione dei rifiuti liquidi o polverulenti devono essere effettuate senza creare emissioni diffuse maleodoranti o polverulente al di fuori dell'area di pertinenza.
La miscelazione può essere attuata solo tra rifiuti compatibili sotto l'aspetto chimico-fisico, in particolare rifiuti che in seguito a miscelazione non diano luogo a reazioni esotermiche o che possono incendiarsi a contatto con l'aria.
È predisposta e adottata idonea procedura che illustra lo svolgimento delle operazioni di miscelazione dei rifiuti in tutte le sue fasi, compresa l'etichettatura e registrazione delle attività.
È altresì predisposta specifica procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso alle operazioni di miscelazione che prevede il campionamento al momento del conferimento. In particolare, per gli oli devono essere determinati i seguenti parametri: contenuto di acqua e PCB/PCT.
La miscelazione in deroga di rifiuti pericolosi può essere effettuata esclusivamente da rifiuti aventi lo stesso codice EER ma che possono presentare caratteristiche di pericolo diverse.
Per il rifiuto miscelato in uscita dall'impianto:
 - SENIO AMBIENTE srl si configura quale produttore;
 - alla miscela ottenuta dal gruppo degli oli di cui all'elenco allegato alla presente AIA viene attribuito il codice EER 130208* oppure il codice EER prevalente, nonché tutte le caratteristiche di pericolo dei singoli rifiuti miscelati;
 - alla miscela ottenuta dal gruppo delle emulsioni oleose di cui all'allegato alla presente AIA viene attribuito il codice EER 130802* oppure con il codice EER prevalente, nonché tutte le caratteristiche di pericolo dei singoli rifiuti miscelati;
 - alla miscela ottenuta dalle operazioni di miscelazione dei rifiuti non pericolosi dei Gruppi A, B, C, D (liquidi/fangosi) viene attribuito il codice EER 190203;
 - alla miscela ottenuta dalle operazioni di miscelazione dei rifiuti non pericolosi dei Gruppi SOL-1, SOL-2, SOL-3, SOL-4, SOL-5, SOL-6, SOL-7 (solidi e omogenei come tipologia di rifiuto) viene attribuito il codice EER 1912XX;

- alla miscela ottenuta dalle operazioni di miscelazione in deroga di rifiuti pericolosi viene attribuito il medesimo codice EER e tutte le caratteristiche di pericolo dei singoli rifiuti miscelati. Al termine dell'operazione, in attesa di essere inviato all'impianto di destinazione finale, il rifiuto miscelato viene detenuto in deposito temporaneo nelle seguenti aree:
- in Area D all'interno dei serbatoi ove sono state effettuate le miscelazioni (solo i gruppi oli, emulsioni oleose, A, B, C e D, nei rispettivi serbatoi di competenza);
 - in Area C e F su bacini di contenimento mobili in caso di miscele di rifiuti liquidi;
 - in Area A, C, E, F in caso di miscele di rifiuti solidi; in area A potranno essere depositati rifiuti esclusivamente non pericolosi.
5. Tutte le operazioni di miscelazione (R12/D13) svolte in impianto sono annotate su apposito Registro delle Miscelazioni, da mantenere a disposizione degli organi di controllo, contenente le seguenti informazioni:
- codici EER ammessi alla miscelazione e operazioni di carico (con riferimento a codice EER, formulario e annotazione sul Registro di carico/scarico);
 - quantità di rifiuti introdotti nella miscela;
 - settore di provenienza dei rifiuti all'interno dell'impianto;
 - codice EER della miscela ottenuta;
 - peso della miscela ottenuta;
 - serbatoio di deposito temporaneo della miscela ottenuta.
6. Nelle Aree **A, C, E, F** (se rifiuti solidi non polverulenti) e in Area **F**, con attivazione del sistema di aspirazione afferente al punto di emissione E1 (se rifiuti solidi polverulenti e se rifiuti liquidi) è ammesso lo svolgimento di operazioni di **sconfezionamento/riconfezionamento (R12/D14) di rifiuti pericolosi e non pericolosi**.
Tutte le operazioni di sconfezionamento/riconfezionamento sono effettuate su singoli flussi di rifiuti (ossia con medesimo codice EER e medesimo produttore). Il riconfezionamento è pertanto un pretrattamento che non altera le caratteristiche del rifiuto, modificando solamente le modalità di confezionamento del rifiuto stesso.
Per il rifiuto riconfezionato in uscita dall'impianto:
- SENIO AMBIENTE srl si configura quale detentore;
 - rimangono invariate le caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità rispetto ai rifiuti in ingresso;
 - rimane invariato il codice EER rispetto ai rifiuti in ingresso.
7. Dalle lavorazioni di sconfezionamento/riconfezionamento si possono generare imballaggi di tipologia diversa, classificati da SENIO AMBIENTE srl in qualità di produttore con idonei codici EER del capitolo 15, in particolare:
- imballaggi primari di rifiuti non pericolosi o imballaggi secondari e terziari di rifiuti che non sono stati a contatto diretto con il rifiuto, ai quali viene attribuito il pertinente codice EER del rifiuto da imballaggio non pericoloso, assegnato a seconda del materiale di cui è costituito;
 - imballaggi primari di rifiuti pericolosi che sono stati direttamente a contatto con il rifiuto pericolosi; in tal caso viene attribuito il codice EER del rifiuto da imballaggio pericoloso, con le medesime caratteristiche di pericolo del rifiuto pericoloso con il quale è venuto a contatto;
- che possono essere sottoposti a successiva lavorazione in impianto oppure avviati a recupero/smaltimento esterno, previo stoccaggio (D15/R13) nelle aree preposte (Area A, C, E o F).
8. Nei serbatoi S1 (esistente), S2 (esistente), S5 (nuovo) in Area **D** e in Area **F**, con attivazione del sistema di aspirazione afferente al punto di emissione E1, è ammesso lo svolgimento su rifiuti bifasici (con frazione predominante oleosa) di operazioni di **separazione (R12/D13)** della fase acquosa da quella oleosa.
A seguito della separazione, mediante decantazione, si ottengono due frazioni distinte di rifiuto:
- *rifiuto costituito dalla frazione quantitativamente predominante (oleosa)* del rifiuto in ingresso. Tale frazione ha caratteristiche conformi con quelle del rifiuto originario (rispetto alle condizioni di omologa) e può essere inviata all'impianto di destinazione finale.
Per tale frazione:
 - SENIO AMBIENTE srl si configura quale detentore;
 - rimangono invariate le caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità rispetto al rifiuto in ingresso;
 - rimane invariato il codice EER rispetto al rifiuto in ingresso.
 - *rifiuto costituito dalla frazione quantitativamente non predominante (acquosa)* del rifiuto in ingresso. Tale frazione ha caratteristiche diverse da quelle del rifiuto originario e può essere inviata all'impianto di destinazione finale o a lavorazione interna, previa caratterizzazione mediante analisi e classificazione; in tal caso, per il rifiuto separato SENIO AMBIENTE srl si

- qualifica quale produttore, attribuendo il codice EER 130507*.
- In attesa di essere inviata all'impianto di destinazione finale o lavorazione interna, la frazione acquosa separata viene detenuta in stoccaggio (R13/D15) in Area C e F su bacini di contenimento mobili.
9. Nell'Area **F** è ammesso lo svolgimento, sotto aspirazione convogliata al punto di emissione in atmosfera E1, di operazioni di **pretrattamento (R12) di rifiuti non pericolosi** che consistono nello svuotamento degli estintori esausti di cui al codice EER 160505, tramite apposita attrezzatura, per la separazione delle componenti recuperabili.
 10. Nell'Area **C** è ammesso lo svolgimento di operazioni di **pretrattamento (R12) di rifiuti non pericolosi**, che consistono nel disassemblaggio di RAEE di cui ai codici EER 160214, 160216 per la separazione delle componenti recuperabili. Lo smontaggio manuale può avvenire anche tramite l'ausilio di strumentazione meccanica diversa dalla triturazione.
 11. Nell'Area **F** è ammesso lo svolgimento, sotto aspirazione convogliata al punto di emissione in atmosfera E1, di operazioni di **pretrattamento (R12/D13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi**, che consistono nella riduzione volumetrica tramite pressa verticale di imballaggi.
Le operazioni di pressatura sono effettuate su flussi di rifiuti con medesimo codice EER.
 12. Nelle Aree **A, C, E, F** (se rifiuti solidi non polverulenti) è ammesso lo svolgimento di operazioni di **cernita manuale (R12) di rifiuti non pericolosi** per la separazione delle frazioni recuperabili (1912XX) e la rimozione di eventuali frazioni estranee (EER 191212).
 13. Nei serbatoi S1 (esistente), S2 (esistente), S3 (esistente), S5 (nuovo) in Area **D** (se rifiuti liquidi), nelle Aree **A, C, E, F** (se rifiuti solidi non polverulenti) e in Area **F**, con attivazione del sistema di aspirazione afferente al punto di emissione E1 (se rifiuti solidi polverulenti e se rifiuti liquidi) è ammesso lo svolgimento di operazioni di **raggruppamento (R12/D13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi**, che consistono nella commistione di rifiuti con medesimo codice EER e, se pericolosi, medesime caratteristiche di pericolo (HP), ma diverso produttore.
Per il rifiuto raggruppato in uscita dall'impianto:
 - SENIO AMBIENTE srl si configura quale produttore;
 - rimangono invariate le caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità rispetto ai rifiuti in ingresso;
 - rimane invariato il codice EER rispetto ai rifiuti in ingresso.Deve essere garantita la tracciabilità dei produttori primari dei rifiuti che hanno concorso alla produzione del rifiuto raggruppato.
 14. Sui rifiuti contenenti amianto ed i rifiuti sanitari infettivi non possono essere effettuate attività di miscelazione ma esclusivamente attività di raggruppamento e dovranno essere mantenuti separati dalle altre tipologie di rifiuti.
 15. Il quantitativo massimo annuo di rifiuti pericolosi ammessi al trattamento in impianto mediante operazioni di **miscelazione, separazione di fasi, raggruppamento, pretrattamento, riconfezionamento (R12)**, è fissato complessivamente pari a **6.500 t/anno**, di cui al massimo **200 t/anno** sottoposto alle operazioni di raggruppamento, pretrattamento, riconfezionamento.
 16. Il quantitativo massimo annuo di rifiuti non pericolosi ammessi al trattamento in impianto mediante operazioni di **miscelazione, cernita manuale, pretrattamento, riconfezionamento (R12)**, è fissato complessivamente pari a **6.250 t/anno**.
 17. Il quantitativo massimo annuo di rifiuti pericolosi ammessi al trattamento in impianto mediante operazioni di **miscelazione, separazione di fasi, raggruppamento, pretrattamento (D13), riconfezionamento (D14)**, è fissato complessivamente pari a **5.000 t/anno**.
 18. Il quantitativo massimo annuo di rifiuti non pericolosi ammessi al trattamento in impianto mediante operazioni di **miscelazione, raggruppamento, pretrattamento (D13), riconfezionamento (D14)**, è fissato complessivamente pari a **4.350 t/anno**.
 19. I rifiuti in ingresso **infiammabili**, a seguito delle fasi preliminari di pesatura, devono essere trasferiti tempestivamente nell'area di stoccaggio idoneamente segnalata.
 20. I rifiuti in ingresso contenenti **amianto** dovranno essere stoccati in area dedicata e correttamente identificata, in modo tale da evitare dispersioni nell'aria delle fibre libere. La gestione di tali rifiuti dovrà avvenire nel rispetto del D.M. 29 luglio 2004, n. 248 e smi.
 21. Lo stoccaggio degli **oli e delle miscele oleose** autorizzate dovrà essere effettuato nel rispetto dell'art. 216-bis del D.Lgs. 152/2006 e smi, del D.Lgs 17 gennaio 1992, n.95 e smi e degli artt. 1 e 2 del DM 16 maggio 1996, n. 392. Tali rifiuti dovranno essere avviati prioritariamente al recupero,

- attraverso la filiera del Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati di cui all'art. 236 del D.Lgs. 152/2006 e smi.
22. Per gli **Pneumatici Fuori Uso** (PFU) di cui al codice EER 160103 ammessi in impianto deve essere mantenuta a disposizione degli organi di controllo l'evidenza documentale della non idoneità al riutilizzo o alla ricostruzione.
23. I **RAEE** devono essere gestiti in conformità al D.Lgs. 49/2014 e smi.
Un rivelatore di radioattività in ingresso all'impianto, anche portatile, deve consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i RAEE.
Lo stoccaggio dei RAEE e dei pezzi smontati deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero esterno; devono essere adottate procedure per evitare l'accatastamento senza misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE raccolti separatamente e detenuti in stoccaggio in impianto sono mantenuti suddivisi per raggruppamenti ai sensi della normativa vigente in materia.
L'impianto deve essere organizzato nei seguenti specifici settori:
- settore di conferimento e stoccaggio dei RAEE;
 - settore di smontaggio dei RAEE;
 - settore di stoccaggio delle componenti recuperabili;
 - settore di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili risultanti dalle operazioni di pretrattamento (disassemblaggio), da destinarsi allo smaltimento.
24. I **rifiuti prodotti dal settore sanitario o veterinario o da attività di ricerca collegate** di cui ai codici EER 180101, 180103*, 180104, 180106*, 180107, 180108*, 180109, 180110*, 180201, 180202*, 180203, 180205*, 180206, 180207* e 180208 e i **rifiuti urbani** di cui al codice EER 200132 (*medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131*) possono essere accettati solo se correttamente confezionati e gestiti secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 254/2003.
Per i rifiuti prodotti dal settore sanitario o veterinario o da attività di ricerca collegate di cui ai codici EER 180103*, 180202*, 180108*, 180109, 180207*, 180208 e i rifiuti urbani di cui al codice EER 200132 (*medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131*) devono essere inoltre applicate particolari precauzioni per la loro gestione, secondo quanto disposto dal D.P.R. 254/2003, e devono essere rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:
- la durata massima della messa in riserva (R13)/deposito preliminare (D15) di tali rifiuti deve essere il più breve tempo tecnicamente possibile;
 - tali rifiuti devono essere smaltiti (D10)/recuperati (R1) direttamente mediante termodistruzione in impianti autorizzati al trattamento, senza ulteriori passaggi presso altri centri di stoccaggio rifiuti;
 - può essere effettuata come attività R12 o D13 solo il raggruppamento di rifiuti confezionati con il solo scopo di ottimizzare l'avvio presso l'impianto di destino.
25. In riferimento alle nuove attività R12-D13-D14 devono essere predisposte aree definite identificate anche da idonea cartellonistica, la cui collocazione, disposizione e suddivisione dovrà anche essere evidenziata mediante una planimetria a disposizione presso l'impianto. Tale planimetria deve essere mantenuta aggiornata, nella quale devono essere indicate le aree di deposito rifiuti oltre alle aree di svolgimento delle operazioni di R12 e D13 e dei depositi dei rifiuti miscelati.
26. Le aree e tutti i serbatoi/contenitori dedicati alla messa in riserva (R13) o al deposito preliminare (D15) dei rifiuti in ingresso devono essere opportunamente individuati mediante apposizione di cartellonistica e segnaletica, con indicazione della tipologia dei rifiuti stoccati (codice EER).
Per lo stoccaggio (R13-D15) dei rifiuti in ingresso, che dovrà avvenire all'interno delle zone individuate, dovranno essere usati esclusivamente contenitori in buone condizioni di conservazione, tali da garantire una perfetta tenuta.
Nelle aree dedicate allo stoccaggio (R13-D15) dei rifiuti in ingresso deve essere presa ogni precauzione al fine di garantire un ordinato stoccaggio, prevedendo un'ideale organizzazione a consentire una sufficiente movimentazione dei rifiuti, nonché un facile accesso, in condizioni di sicurezza, nelle stesse zone di stoccaggio da parte dei mezzi meccanici e degli organi di controllo.
I contenitori o serbatoi fissi o mobili, i bacini e le vasche di contenimento utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di movimentazione, riempimento, travaso e svuotamento. I contenitori o serbatoi di rifiuti liquidi devono essere dotati di sistemi di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, di capacità pari ad almeno la terza parte della capacità complessiva effettiva dei contenitori stessi. In ogni caso, il bacino di contenimento deve avere capacità pari almeno a quella del più grande dei contenitori o serbatoi, aumentata del 10%. Ogni contenitore o serbatoio fisso o mobile di rifiuti liquidi deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10%, e deve essere dotato di apposito dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatori o allarmi di livello.

- Le aree dedicate alla messa in riserva (R13) o al deposito preliminare (D15) dei rifiuti in ingresso e al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dovranno essere gestite secondo le migliori tecniche disponibili per lo stoccaggio dei rifiuti, con particolare riferimento alle caratteristiche delle aree di stoccaggio e dei contenitori dei rifiuti, alla gestione dei rifiuti e ai presidi ambientali adottati ai fini di evitare emissioni diffuse di polveri e/o di odori, inconvenienti ambientali e/o molestie alla popolazione e all'ambiente.
27. Le manichette e i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nei contenitori/serbatoi devono essere mantenute in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.
 28. Tutti i rifiuti non pericolosi in ingresso su cui viene operata la messa in riserva (**R13**) non potranno rimanere stoccati presso l'impianto per un periodo superiore a **12 mesi** a far data dalla loro presa in carico.
 29. Tutti i rifiuti pericolosi in ingresso su cui viene operata la messa in riserva (**R13**) non potranno rimanere stoccati presso l'impianto per un periodo superiore a **6 mesi** a far data dalla loro presa in carico.
 30. Tutti i rifiuti in ingresso su cui viene operato il deposito preliminare (**D15**) non potranno rimanere stoccati presso l'impianto per un periodo superiore a **12 mesi** a far data dalla loro presa in carico.
 31. Tutti i rifiuti in ingresso biodegradabili e i fanghi putrescibili non potranno rimanere stoccati presso l'impianto per un periodo superiore a **30 giorni** a far data dalla loro presa in carico.
 32. Le aree di deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti prodotti nell'installazione devono essere opportunamente perimetrate e individuate in sito mediante apposizione di cartellonistica e segnaletica, con indicazione della tipologia dei rifiuti depositati (codice EER). Tali depositi devono essere nettamente separati fisicamente da altri stoccaggi di rifiuti nonché da altri depositi di materie prime e sostanze di servizio/ausiliarie.
 33. Per il deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti prodotti in proprio, il gestore deve individuare preventivamente di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo), da esplicitare nel registro di carico/scarico dell'anno in corso.
 34. I rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale.
 35. Deve essere effettuata la formazione periodica degli addetti sulle procedure operative, con particolare attenzione alle operazioni di miscelazione dei rifiuti.
 36. Le tipologie di rifiuti anche pericolosi ammesse alle operazioni di stoccaggio e/o trattamento in impianto sono esclusivamente quelle elencate nella tabella riportata in Allegato 1 alla presente AIA.
 37. I rifiuti trattati in impianto sono destinati al recupero/smaltimento esterno nel rispetto della gerarchia di cui all'art. 179 del D.Lgs n. 152/2006 e smi che stabilisce un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale.
 38. Il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni nonché verificare, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio, i tempi di permanenza dei rifiuti in impianto secondo quanto stabilito nella presente AIA e lo stato di giacenza dei propri depositi temporanei in conformità alla normativa di settore vigente.
 39. È fatto salvo il rispetto delle normative specifiche in materia di etichettatura, imballaggio e manipolazione di rifiuti pericolosi, di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro, di prevenzione incendi, oltre a quanto regolamentato con la presente AIA in materia di emissioni in atmosfera, scarichi idrici e inquinamento acustico.

Requisiti di notifica specifici

- Deve essere comunicato ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna l'avvenuta installazione e messa in esercizio dei nuovi serbatoi S4 e S5.
- Deve essere comunicato ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna l'avvio delle attività di:
 - svuotamento degli estintori esausti di cui al codice EER 160505;
 - disassemblaggio RAEE di cui ai codici EER 160214, 160216;
 - riduzione volumetrica imballaggi tramite pressa verticale.

Monitoraggio

Per la matrice rifiuti, il Piano di Monitoraggio dell'installazione prevede i seguenti autocontrolli da parte del gestore:

Aspetto ambientale	Autocontrollo	Frequenza	Registrazione dati
RIFIUTI IN INGRESSO	Controllo visivo, verifica quantitativa tramite pesa e controllo corrispondenza con formulari	Per ogni conferimento	Registro carico/scarico
	Rifiuti stoccati all'interno dei sistemi di contenimento o aree di stoccaggio – controllo visivo: <ul style="list-style-type: none"> • corretta disposizione dei rifiuti nelle aree funzionali; • idoneità dei sistemi di contenimento; • corretta etichettatura; • corretta separazione tra tipologie di rifiuti). 	Mensile	Supporto informatico
	Verifica quantitativa tramite pesa e controllo corrispondenza con formulari dei rifiuti avviati a miscelazione	Giornaliera	Registro delle miscele

D2.9) Consumi di risorse energetiche e idriche, materie prime e di servizio/ausiliarie (aspetti generali, monitoraggio)

Aspetti generali

Il gestore, attraverso gli strumenti gestionali in suo possesso, deve utilizzare in modo ottimale le risorse idriche ed energetiche, con particolare riguardo alle BAT applicabili all'installazione.

Nel caso di eventuali modifiche, il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ambientali e dell'energia, nonché ottimizzare i recuperi comunque intesi.

Monitoraggio

In proposito, il Piano di Monitoraggio dell'installazione prevede i seguenti autocontrolli a carico del gestore, anche al fine di individuare eventuali criticità e ricorrere ad elementi di miglioramento:

Aspetto ambientale	Oggetto/Parametro	Modalità di svolgimento	Frequenza	Registrazione dati
CONSUMI ENERGETICI	Consumi di energia elettrica [kWh]	Lettura contatore	Annuale	Supporto informatico o cartaceo
CONSUMI IDRICI	Prelievi acqua da acquedotto civile [m ³]	Lettura contatore	Annuale	Report informatico o cartaceo

D2.10) Gestione del fine vita dell'impianto (aspetti generali, prescrizioni, requisiti di notifica specifici)

Aspetti generali

Viste la tipologia di attività svolta nell'installazione oggetto della presente AIA non appare utile delineare oggi un piano di ripristino e reinserimento del sito. Al tempo di un eventuale futuro intervento di ripristino ambientale dell'area, gli impianti e le strutture potrebbero infatti aver subito modifiche e integrazioni oggi non prevedibili, in risposta ad esigenze funzionali e a vincoli normativi futuri.

Relativamente alle informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva dell'attività, si prende atto degli esiti presentati con la domanda di modifica sostanziale dell'AIA comprensiva di riesame relativi alla verifica eseguita dal gestore secondo la procedura di cui all'Allegato 1 del DM n. 95/2019 per cui non sussiste l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

Prescrizioni

1. All'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui sorge l'installazione dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti o accidentali di inquinamento del suolo e del sottosuolo. In ogni caso il gestore dovrà provvedere a:
 - lasciare il sito in sicurezza;
 - bonificare impianti, vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque reflue, pipeline, ecc. provvedendo ad un corretto recupero ovvero smaltimento del contenuto;
 - rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero ovvero smaltimento degli stessi.
2. Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera e) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, al momento della cessazione definitiva dell'attività, il gestore è tenuto ad eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

Requisiti di notifica specifici

- Prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, il gestore dovrà comunicare ad ARPAE - SAC di Ravenna un cronoprogramma di dismissione e demolizione degli impianti approfondito, relazionando sugli interventi previsti. Eventuali dismissioni e rimozioni di parti impiantistiche in corso di esercizio, dovranno essere attuate con modalità similari.

D3) PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'INSTALLAZIONE

D3.1) Criteri generali di monitoraggio e interpretazione dei dati, monitoraggi e controlli specifici, esecuzione e revisione del piano

Il monitoraggio è mirato principalmente a:

- verifica del rispetto dei valori di emissione previsti dall'AIA e dalla normativa ambientale vigente;
- raccolta dati per la conoscenza del consumo di risorse e degli impatti ambientali dell'installazione inserita nel contesto territoriale in cui opera;
- raccolta dati per la valutazione della corretta applicazione delle procedure di carattere gestionale;
- valutazione delle prestazioni ambientali dei propri processi e delle modalità di gestione adottate in modo da rilevare tempestivamente eventuali situazioni non previste e predisporre le necessarie azioni correttive nonché definire eventuali azioni di miglioramento.

La documentazione presentata, costituente il Piano di Monitoraggio dell'installazione, è vincolante al fine della presentazione dei dati relativi alle attività indicate nell'AIA, a carico del gestore, per le singole matrici monitorate ovvero per altri monitoraggi specifici.

Qualsiasi variazione in relazione alle metodiche analitiche, strumentazione, modalità di rilevazione, ecc. costituisce modifica del Piano di Monitoraggio dell'installazione, preventivamente da comunicare/richiedere e valutare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

Tutte le verifiche analitiche e gestionali svolte in difformità a quanto previsto nella presente AIA verranno considerate non accettabili e dovranno essere ripresentate nel rispetto di quanto sopraindicato.

Il gestore deve attuare il Piano di Monitoraggio dell'installazione rispettando frequenza, tipologia e modalità stabilite nella presente AIA per i diversi parametri da controllare.

Gli autocontrolli previsti dal Piano di Monitoraggio dell'installazione stabilito nell'AIA devono essere oggetto di idonea registrazione, da mantenere a disposizione degli Enti di controllo a riscontro dell'avvenuto adempimento.

ARPAE – ST di Ravenna può effettuare i controlli programmati in contemporanea agli autocontrolli del gestore. A tal fine, devono essere comunicate con congruo anticipo ad ARPAE – ST di Ravenna, come richiesto al paragrafo D2.7) della presente AIA, le date relative alla rilevazioni strumentali previste per le emissioni sonore.

HERA S.p.A. in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nell'installazione, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

EMISSIONI IN ATMOSFERA - MODALITÀ OPERATIVE PER IL MONITORAGGIO

Il gestore è tenuto a rendere accessibili e campionabili le emissioni in atmosfera oggetto della presente AIA, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

❖ Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione deve essere numerata e identificata univocamente, con scritta indelebile, in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle e almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera).

È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora, in fase di misura, se ne riscontri l'inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo. Il numero di punti di prelievo è stabilito sulla base della tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (m)	N° punti prelievo	Lato minore (m)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1	fino a 0,5 m	1	al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2	al centro dei segmenti uguali in
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3	cui è suddiviso il lato

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere per quanto possibile collocati ad almeno 1 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

I camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di impianti per i quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

❖ Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e smi.

Il gestore dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

Il gestore deve garantire altresì l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito e identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 m. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, il gestore deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5 m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale e antidrucciolo nonché possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

❖ Criteri di monitoraggio delle emissioni in atmosfera e valutazione dei limiti

In riferimento alle modalità del monitoraggio delle emissioni in atmosfera, il gestore deve attenersi a quanto indicato nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento (ad esempio: produzione di vapore, carico generato, assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.).

In caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno 3 campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.

Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, è possibile utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite.

L'autorizzazione può stabilire che, per ciascun prelievo, sia effettuato un numero di campioni o sia individuata una sequenza temporale differente rispetto a quanto previsto nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006 e smi nei casi in cui, per necessità di natura analitica e per la durata e le caratteristiche del ciclo da cui deriva l'emissione, non sia possibile garantirne l'applicazione.

Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Per quanto riguarda la valutazione dei valori limite di emissione relativamente alle misurazioni discontinue, se non diversamente espresso nell'AIA, i valori limite di emissione si intendono rispettati se nessuno dei valori medi misurati durante il periodo di campionamento di 1 ora supera il rispettivo limite di emissione.

I dati relativi agli autocontrolli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione devono essere riportati dal gestore su apposito registro, a cui devono essere allegati i certificati analitici, mantenuto a disposizione dell'autorità competente per il controllo.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

La valutazione viene eseguita previa sottrazione dell'incertezza di misura, nel caso in cui, per uno stesso inquinante, vengano eseguite più misurazioni pari almeno al periodo minimo prescritto, ogni singolo risultato deve rispettare la condizione precedentemente esposta.

❖ **Metodi di campionamento e misura**

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con ARPAE-ST di Ravenna.

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti gassosi e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nel seguente elenco; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con ARPAE-ST di Ravenna. Inoltre nell'utilizzo di metodi alternativi per le analisi è necessario tener presente, quando possibile, la priorità delle pertinenti norme tecniche internazionali CEN, ISO, EPA.

Metodi Manuali di Campionamento e Analisi delle Emissioni	
Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
Portata e temperatura emissione	UNI 10169 e UNI EN 16911-1
Polveri o materiale particolato	UNI EN 13284-1
Umidità	UNI 10169 e UNI EN 14790
Composti organici volatili (espressi come Carbonio Organico Totale)	UNI EN 12619 (< 20 mg/Nm ³) UNI EN 13526 (> 20 mg/Nm ³)
Composti organici volatili (con caratterizzazione e determinazione dei singoli composti)	UNI EN 13649 (in caso di ricerca di composti estremamente volatili prevedere il raffreddamento della fiala durante il campionamento e/o doppia fiala di prelievo o, in alternativa, campionamento in sacche di materiale inerte tipo tedlar, nalophan posticipando l'adsorbimento su fiala, in condizioni controllate, in laboratorio)
Composti organici in tracce / sostanze odorigene (con caratterizzazione e determinazione dei singoli composti)	UNI EN ISO 16017 (campionamento su fiala adsorbente di materiale adeguato ed analisi in gascromatografia-spettrometria di massa; in caso di ricerca di composti estremamente volatili prevedere il raffreddamento della fiala durante il campionamento oppure doppia fiala di prelievo o, in alternativa, campionamento in sacche di materiale inerte tipo tedlar, nalophan, ecc. posticipando l'adsorbimento su fiala, in condizioni controllate, in laboratorio)

SCARICHI IDRICI - MODALITÀ OPERATIVE PER IL MONITORAGGIO

❖ Metodi di campionamento e misura

Metodi di campionamento e Analisi degli Scarichi	
Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Idrocarburi totali	APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003
Azoto ammoniacale	APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003
Fosforo totale	APAT CNR IRSA 3010 Met. B + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003
Zinco	
Rame	
COD sed.	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
COD	
BOD5	APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003
SST	APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Grassi/oli	APAT CNR IRSA 5160 Man 29 2003
Ferro	APAT CNR IRSA 3010 Met. B + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003
Cromo totale	
Boro	
Cloruri	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfati	
Nichel	APAT CNR IRSA 3010 Met. B + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003
Piombo	
Manganese	

Oltre alle metodiche analitiche sopra riportate, possono essere utilizzati metodi normati quali:

- metodiche previste nel Decreto 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'Allegato I del D.Lgs n. 59/05";
- manuale n. 29/2003 APAT/IRSA-CNR;
- metodi normati emessi da Enti di normazione UNI/Unichim/UNI EN, ISO, ISS (Istituto Superiore Sanità), Standard Methods for the examination of water and wastewater (APHA-AWWA-WPCF).

In relazione a quanto sopra indicato, è fatto salvo che indipendentemente dalla fonte o dal contesto in cui il metodo viene citato o indicato, deve essere sempre presa a riferimento la versione più aggiornata. Parimenti, la stessa valutazione deve essere fatta in ordine all'emissione di un nuovo metodo emesso dall'Ente di normazione e che non viene sempre recepito in tempo reale dai riferimenti normativi.

EMISSIONI SONORE - MODALITÀ OPERATIVE PER IL MONITORAGGIO

Le misure devono essere effettuate da parte di un tecnico competente in acustica, in condizioni a regime con tutte le unità di processo e le sorgenti sonore normalmente in funzione, adottando ai ricettori le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico stabilite dal DM 16/03/1998 e i disposti della norma UNI 11143-5 *Acustica: Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti Parte 5: Rumore da insediamenti produttivi (industriali e artigianali)* per la caratterizzazione delle sorgenti sonore, al fine di correlare le emissioni specifiche e le relative immissioni.

I rilievi delle verifiche acustiche dovranno essere confrontati con i valori limite di classe acustica secondo la vigente Zonizzazione Acustica Comunale e, dove applicabile, con i valori limite di immissione differenziale (la verifica del differenziale potrà essere desunta dai rilievi eseguiti esternamente al ricettore o secondo la norma UNI 10855).

Monitoraggi specifici

Oltre a quanto specificato in precedenza per ogni matrice ambientale, altri aspetti di monitoraggi specifici previsti nel Piano di Monitoraggio a carico del gestore, sono individuati negli **indicatori di prestazione ambientale** dell'installazione che, a partire dai dati di rifiuti in ingresso, rifiuti prodotti, consumi di risorse idriche ed energetiche, definiscono la performance ambientale dell'installazione e possono essere utilizzati come indicatori indiretti di impatto ambientale; in particolare:

- *Consumo specifico di energia elettrica* - riferito all'unità di rifiuti in ingresso [kWh/t];
- *Consumo idrico specifico* - riferito all'unità di rifiuti in ingresso [m³/t];
- *Percentuale di rifiuti prodotti dall'esercizio dell'installazione destinati a recupero* - riferito alla produzione totale di rifiuti [%].

Si rammenta che gli indicatori devono essere semplici, desumibili dai dati di processo, monitorati, definiti da algoritmi di calcolo noti, registrati e verificabili dall'autorità competente.

I valori di tali indicatori di prestazione ambientale sono determinati **su base annua** e devono essere resi disponibili alle autorità di controllo e riportati all'interno del Report annuale. Eventuali scostamenti ritenuti significativi dovranno essere esaminati e giustificati all'interno di una specifica relazione da allegare al Report annuale.

D3.2) Autocontrolli, controlli programmati e loro costo

Il gestore deve attuare gli autocontrolli previsti per le diverse matrici ambientali e altri aspetti specifici nel Piano di Monitoraggio dell'installazione, rispettando frequenza, tipologia e modalità stabilite nei precedenti sottoparagrafi dedicati del paragrafo D2) e nel paragrafo D3.1) del presente Allegato all'AIA.

Il Piano di Controllo dell'installazione prevede controlli programmati effettuati con periodicità **biennale** dall'organo di vigilanza (ARPAE-ST di Ravenna) con visita ispettiva mirata a:

- verifica delle varie matrici ambientali e indicatori di prestazione ambientale dell'installazione;
- verifica della corretta applicazione del Piano di Adeguamento/Miglioramento dell'installazione;
- controllo delle attività di monitoraggio generali previste per tutte le matrici identificate e del loro corretto svolgimento attraverso l'acquisizione e l'analisi di:
 - dati relativi a consumi di materie prime di servizio e/o ausiliarie, consumi di risorse idriche ed energetiche, rifiuti stoccati/trattati e prodotti;
 - registro degli autocontrolli delle emissioni in atmosfera, documentazione attestante la verifica dei sistemi di controllo, gestione e manutenzione dei sistemi di abbattimento, con eventuale campionamento delle emissioni in atmosfera;
 - modalità con cui vengono effettuati gli scarichi idrici, anche ricorrendo ad eventuale prelievo, verifica delle manutenzioni e controllo delle analisi effettuate sulle acque reflue;
 - verifica del controllo periodico che il gestore deve attuare sulle emissioni sonore; nel caso di modifiche impiantistiche che prevedono l'inserimento di nuove e significative fonti di emissioni sonore, da comunicare/richiedere e valutare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, è prevista una verifica ispettiva mirata anche con eventuali misurazioni;
 - modalità di gestione dei rifiuti comprese relative aree di stoccaggio/deposito temporaneo, controllo dei registri di carico/scarico, verifica dell'implementazione e applicazione di procedure.

Qualora fosse necessario l'impiego di particolari attrezzature o dispositivi di protezione ai fini della sicurezza, per agevolare lo svolgimento dell'intervento di campionamento od ispezione, tale attrezzatura o DPI dovrà essere tenuta a disposizione dei tecnici di ARPAE.

La programmazione dei controlli programmati, con oneri a carico del gestore, viene condotta in accordo al Piano regionale di ispezione per le installazioni IPPC approvato con DGR n. 2124/2018 e aggiornato, per il triennio 2022-2024, con determinazione dirigenziale n. 356/2022, alla LR n. 21/2004, art. 19 (spese istruttoria e controlli), al DM 6 marzo 2017, n. 58 (per le parti applicabili) art. 6 (tariffe e pagamenti entro il 31 gennaio), alla DGR n. 1913/2008, alla DGR n. 155/2009 e alla DGR n. 812/2009 che ne identificano i modi e i tempi di trasmissione. In esito all'applicazione di tali disposizioni regionali e delle successive modifiche e aggiornamenti, la frequenza sarà quindi ridefinita in sede di programmazione per i trienni successivi, in base a quanto previsto nell'allegato A alla DGR n. 2124/2018 e ulteriori successive modifiche.

Le spese previste occorrenti per le attività di controllo programmato da parte dell'organo di vigilanza (ARPAE-ST) previste nel Piano di Controllo dell'installazione sono a carico del gestore e saranno determinate secondo quanto previsto nel Piano stesso. Il corrispettivo economico relativo al Piano di Controllo verrà valutato in base alle tariffe fissate dalla normativa vigente di cui al Decreto Ministeriale 24 Aprile 2008 come adeguato e modificato dalla DGR n. 1931 del 17/11/2008 e smi (DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009). Il versamento dovrà essere effettuato a favore di ARPAE secondo le modalità comunicate.

D3.3) Controlli dell'impianto nelle condizioni diverse dal normale esercizio

Come già riportato in precedenza, ogni condizione eccezionale di funzionamento dell'impianto deve essere comunicata, in anticipo se si tratta di condizioni prevedibili (emissioni dovute ad attività programmate di avvio o fermata impianto, manutenzione ordinaria o straordinaria programmata, ecc.) e immediatamente a valle del loro verificarsi se si tratta di condizioni imprevedibili (malfunzionamenti delle apparecchiature, anomalie nelle caratteristiche di processo, errori umani, ecc.).

Anche alla luce delle suddette comunicazioni, l'Autorità Competente può prevedere l'effettuazione di controlli e ispezioni straordinarie, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 4) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, al di fuori del piano di controllo specificato dalla presente AIA, al precedente paragrafo D3.2).

SEZIONE E

Sezione indicazioni gestionali

Al fine di favorire la migliore gestione dell'installazione e attuazione delle condizioni espresse nella presente AIA, si raccomanda l'adozione delle seguenti misure gestionali, di cui non si ritiene necessaria l'imposizione come prescrizioni:

1. Si raccomanda lo svolgimento di un'adeguata attività di manutenzione ordinaria degli impianti e di formazione del personale.
2. Si raccomanda il mantenimento in efficienza dei sistemi previsti in termini di gestione preventiva delle emergenze e delle possibili conseguenze per le persone e l'ambiente.
3. Si raccomanda al gestore di inserire nel Report Annuale la descrizione di tutte le attività di monitoraggio effettuate secondo quanto previsto nell'AIA.

02 01 03	Rifiuti agricoli diversi da quelli della voce 02 01 02						x
02 03 01	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione						x
02 03 02	Rifiuti legati all'impiego di conservanti						x
02 03 03	Rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente						x
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		gruppo SOL- 7				x
02 03 05	Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti						x
02 05 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione						x
02 05 02	Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti						x
02 06 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione						x
02 06 02	Rifiuti legati all'impiego di conservanti						x
02 06 03	Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti						x
02 07 01	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima		gruppo SOL- 7				x
02 07 02	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche						x
02 07 05	Rifiuti da trattamento in loco degli effluenti						x
03 01 04 *	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	x					x
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04		gruppo SOL- 6, gruppo SOL-7				x
03 03 05	Fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta						x
03 03 07	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone		gruppo SOL- 1				x
03 03 08	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati		gruppo SOL- 1				x
04 01 03 *	Bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida	x					x
04 01 04	Liquido di concia contenente cromo		GRUPPO A				x
04 01 05	Liquido di concia non contenente cromo		GRUPPO C				x
04 01 06	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo		gruppo SOL- 7				x
04 01 07	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo		gruppo SOL- 7				x
04 01 08	Rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo						x
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura		gruppo SOL- 7				x

04 02 15	Rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14						x
04 02 16 *	Tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose	x					x
04 02 17	Tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16						x
04 02 19 *	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x					x
04 02 20	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19		gruppo SOL- 7				x
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze		gruppo SOL- 7				x
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate		gruppo SOL- 7				x
05 01 02*	fanghi da processi di dissalazione	x					x
05 01 03 *	Morchie da fondi di serbatoi	x					x
05 01 04 *	Fanghi di alchili acidi	x					x
05 01 05 *	Perdite di olio	x					x
05 01 06 *	Fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	x					x
05 01 07 *	Catrami acidi	x					x
05 01 08 *	Altri catrami	x					x
05 01 11 *	Rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi	x					x
05 01 13	Fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie						x
05 01 15 *	Filtri di argilla esauriti	x					x
05 06 01 *	Catrami acidi	x					x
05 06 03 *	Altri catrami	x					x
05 07 01 *	Rifiuti contenenti mercurio	x					x
06 01 01 *	Acido solforico ed acido solforoso	x					x
06 01 02 *	Acido cloridrico	x					x
06 01 03 *	Acido fluoridrico	x					x
06 01 04 *	Acido fosforico e fosforoso	x					x
06 01 05 *	Acido nitrico e acido nitroso	x					x
06 01 06 *	Altri acidi	x					x
06 02 01*	idrossido di calcio	x					x
06 02 03*	idrossido di ammonio	x					x

06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13		gruppo SOL- 7				x
06 04 04*	rifiuti contenenti mercurio	x					x
06 04 05*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	x					x
06 05 02 *	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x					x
06 05 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02		gruppo SOL- 7				x
06 07 04*	soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto	x					x
06 13 01 *	Prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	x					x
06 13 02 *	Carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)	x					x
06 13 03	nerofumo						x
07 01 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	x					x
07 01 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x					x
07 01 04 *	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x					x
07 01 07 *	Fondi e residui di reazione, alogenati	x					x
07 01 08 *	Altri fondi e residui di reazione	x					x
07 01 09 *	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	x					x
07 01 10 *	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x					x
07 01 11 *	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x					x
07 01 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11		gruppo SOL- 7				x
07 02 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x					x
07 02 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x					x
07 02 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x					x
07 02 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	x					x
07 02 08*	altri fondi e residui di reazione	x					x

07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11		gruppo SOL- 7				x
07 02 13	Rifiuti plastici		gruppo SOL- 4				x
07 02 14*	Rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose	x					x
07 02 15	Rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14		gruppo SOL- 4				x
07 02 16*	rifiuti contenenti silicioni pericolosi	x					x
07 02 17	rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16		gruppo SOL- 7				x
07 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x					x
07 03 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x					x
07 03 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x					x
07 03 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	x					x
07 03 08*	altri fondi e residui di reazione	x					x
07 03 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	x					x
07 04 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x					x
07 04 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x					x
07 04 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x					x
07 04 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	x					x
07 04 08*	altri fondi e residui di reazione	x					x
07 04 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x					x
07 04 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x					x
07 04 13 *	Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	x					x
07 05 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x					x

07 05 08*	altri fondi e residui di reazione	x					x
07 05 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x					x
07 05 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x					x
07 05 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	x					x
07 05 14	rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13		gruppo SOL- 7				x
07 06 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	x					x
07 06 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x					x
07 06 04 *	Altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x					x
07 06 07 *	Fondi e residui di reazione, alogenati	x					x
07 06 08 *	Altri fondi e residui di reazione	x					x
07 06 09 *	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	x					x
07 06 10 *	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x					x
07 06 11 *	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x					x
07 06 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11						x
07 07 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	x					x
07 07 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x					x
07 07 04 *	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x					x
07 07 07 *	Residui di distillazione e residui di reazione, alogenati	x					x
07 07 08 *	Altri residui di distillazione e residui di reazione	x					x
07 07 09 *	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	x					x
07 07 10 *	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x					x
07 07 11 *	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x					x
07 07 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11		gruppo SOL- 7				x
08 01 11 *	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x					x

08 01 15 *	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x				x
08 01 16	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15		GRUPPO B, gruppo SOL-7			x
08 01 17 *	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x				x
08 01 18	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17		gruppo SOL- 7			x
08 01 19 *	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x				x
08 01 20	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19		GRUPPO C, gruppo SOL-7			x
08 01 21 *	Residui di pittura o di sverniciatori	x				x
08 02 01	Polveri di scarti di rivestimenti		gruppo SOL- 7			x
08 02 02	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici		GRUPPO B, gruppo SOL-7			x
08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici		gruppo SOL- 7			x
08 03 07	Fanghi acquosi contenenti inchiostro		GRUPPO B			x
08 03 08	Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro		GRUPPO C			x
08 03 12 *	Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	x				x
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12		gruppo SOL- 7			x
08 03 14*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	x				x
08 03 16 *	Residui di soluzioni per incisione	x				x
08 03 17 *	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	x				x
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17					x
08 03 19 *	Oli disperdenti	x	gruppo oli e gruppo emulsioni	x		x
08 04 09 *	Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x				x
08 04 10	Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09		gruppo SOL- 7			x
08 04 11 *	Fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x				x
08 04 12	Fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11		gruppo SOL- 7			x

08 04 16	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15		GRUPPO C				x
08 04 17 *	Olio di resina	x					x
08 05 01*	isocianati di scarto	x					x
09 01 01 *	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	x					x
09 01 02 *	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	x					x
09 01 03 *	soluzioni di sviluppo a base di solventi	x					x
09 01 04 *	soluzioni di fissaggio	x					x
09 01 05 *	soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore	x					x
09 01 06 *	Rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici	x					x
09 01 07	Pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento						x
09 01 08	Pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento						x
10 01 01	Ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)		gruppo SOL- 7				x
10 01 03	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato		gruppo SOL- 7				x
10 01 04 *	Ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	x					x
10 01 13 *	Ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile	x					x
10 01 14 *	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	x					x
10 01 16 *	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	x					x
10 01 18 *	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x					x
10 02 07 *	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x					x
10 02 08	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07						x
10 07 01	Scorie della produzione primaria e secondaria						x
10 07 04	Altre polveri e particolato						x
10 10 07*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	x					x
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro		gruppo SOL- 5				x
10 11 05	particolato e polveri						x

10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)						x
10 12 11*	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti	x					x
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11		gruppo SOL- 7				x
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		gruppo SOL- 7				x
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10						x
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento						x
11 01 05 *	Acidi di decappaggio	x					x
11 01 06 *	Acidi non specificati altrimenti	x					x
11 01 07*	basi di decappaggio	x					x
11 01 09 *	Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	x					x
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09		gruppo SOL- 7				x
11 01 11 *	soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose	x					x
11 01 12	soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11						x
11 01 13 *	Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	x					x
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13		gruppo SOL- 7				x
11 01 15*	eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	x					x
11 01 16*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	x					x
11 01 98*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	x					x
12 01 01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi		gruppo SOL- 2				x
12 01 02	Polveri e particolato di materiali ferrosi		gruppo SOL- 2				x
12 01 03	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi		gruppo SOL- 3				x
12 01 04	Polveri e particolato di materiali non ferrosi		gruppo SOL- 3				x
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici		gruppo SOL- 4				x

12 01 09 *	Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	x	gruppo emulsioni	x		x
12 01 10 *	Oli sintetici per macchinari	x	gruppo olii	x		x
12 01 12 *	Cere e grassi esauriti	x				x
12 01 13	Rifiuti di saldatura		gruppo SOL- 7			x
12 01 14 *	Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	x				x
12 01 15	Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14		gruppo SOL- 7			x
12 01 16 *	Residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose	x				x
12 01 17	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16		gruppo SOL- 7			x
12 01 18 *	Fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli	x				x
12 01 19 *	Oli per macchinari, facilmente biodegradabili	x	gruppo olii	x		x
12 01 20 *	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	x				x
12 01 21	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20		gruppo SOL- 7			x
12 03 01 *	soluzioni acquose di lavaggio	x				x
12 03 02*	Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	x				x
13 01 01 *	Oli per circuiti idraulici contenenti PCB					x*
13 01 04 *	Emulsioni clorurate	x	gruppo emulsioni	x		x
13 01 05 *	Emulsioni non clorurate	x	gruppo emulsioni	x		x
13 01 09 *	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	x	gruppo olii	x		x
13 01 10 *	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	x	gruppo olii	x		x
13 01 11 *	Oli sintetici per circuiti idraulici	x	gruppo olii	x		x
13 01 12 *	Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	x	gruppo olii	x		x
13 01 13 *	Altri oli per circuiti idraulici	x	gruppo olii	x		x
13 02 04 *	Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	x	gruppo olii	x		x
13 02 05 *	Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	x	gruppo olii	x		x
13 02 06 *	Oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione	x	gruppo olii	x		x
13 02 07 *	Oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili	x	gruppo olii	x		x

13 03 08 *	Oli sintetici isolanti e oli termovettori	x	gruppo olii	x			x
13 03 09 *	Oli isolanti e oli termovettori, facilmente biodegradabili	x	gruppo olii	x			x
13 03 10 *	Altri oli isolanti e oli termovettori	x	gruppo olii	x			x
13 04 01 *	Oli di sentina della navigazione interna	x	gruppo olii	x			x
13 04 02 *	Oli di sentina delle fognature dei moli	x	gruppo olii	x			x
13 04 03 *	Oli di sentina da un altro tipo di navigazione	x	gruppo olii	x			x
13 05 01 *	Rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	x					x
13 05 02 *	Fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	x					x
13 05 03 *	Fanghi da collettori	x					x
13 05 06 *	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua	x	gruppo olii ed emulsioni	x			x
13 05 07 *	Acque oleose prodotte da separatori olio/acqua	x	gruppo emulsioni	x			x
13 05 08 *	Miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua	x					x
13 07 01 *	Olio combustibile e carburante diesel	x					x
13 07 02 *	Benzina	x					x
13 07 03 *	Altri carburanti (comprese le miscele)	x					x
13 08 01 *	Fanghi e emulsioni da processi di dissalazione	x					x
13 08 02 *	Altre emulsioni	x	gruppo emulsioni	x			x
14 06 01 *	Clorofluorocarburi, HCFC, HFC	x					x
14 06 02 *	Altri solventi e miscele di solventi, alogenati	x					x
14 06 03 *	Altri solventi e miscele di solventi	x					x
14 06 04 *	Fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	x					x
14 06 05 *	Fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	x					x
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone		gruppo SOL- 1, gruppo SOL-7		x		x
15 01 02	Imballaggi di plastica		gruppo SOL- 4, gruppo SOL-7		x		x
15 01 03	Imballaggi in legno		gruppo SOL- 6, gruppo SOL-7				x
15 01 04	Imballaggi metallici		gruppo SOL- 2, gruppo SOL- 3, gruppo SOL-7		x		x
15 01 05	Imballaggi compositi		gruppo SOL- 7				x
15 01 06	Imballaggi in materiali misti		gruppo SOL- 7				x

150111*	pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	purchè non contenenti amianto					purchè non contenenti amianto
15 02 02 *	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	x			x		x
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02		gruppo SOL- 7		x		x
16 01 03	Pneumatici fuori uso						
16 01 07 *	Filtri dell'olio	x					x
16 01 08*	componenti contenenti mercurio	x					x
16 01 09 *	Componenti contenenti PCB	x					x
16 01 10 *	Componenti esplosivi (ad esempio "air bag")						x
16 01 12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11						x
16 01 13 *	Liquidi per freni	x					x
16 01 14 *	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	x					x
16 01 15	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14		GRUPPO C				x
16 01 17	Metalli ferrosi		gruppo SOL- 2				x
16 01 18	Metalli non ferrosi		gruppo SOL- 3				x
16 01 19	Plastica		gruppo SOL- 4				x
16 01 20	Vetro		gruppo SOL- 5				x
16 01 21 *	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	x					x
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti		gruppo SOL- 2				x
16 02 09 *	Trasformatori e condensatori contenenti PCB						x*
16 02 10 *	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09						x*
16 02 11 *	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC						x*
16 02 12 *	Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere						x*
16 02 13 *	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	x					x
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13					x	x
16 02 15 *	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	x					x

16 03 03	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	x					x
16 03 06	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05		GRUPPO D				x
16 05 04 *	Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	x					x
16 05 05	Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04						x
16 05 06 *	Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	x					x
16 05 07 *	Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	x					x
16 05 08 *	Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	x					x
16 05 09	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08						x
16 06 01 *	Batterie al piombo	x					x
16 06 02 *	Batterie al nichel-cadmio	x					x
16 06 03 *	Batterie contenenti mercurio	x					x
16 06 04	Batterie alcaline (tranne 16 06 03)						x
16 06 05	Altre batterie ed accumulatori						x
16 06 06 *	Elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	x					x
16 07 08 *	Rifiuti contenenti olio	x	gruppo olii ed emulsioni	x			x
16 07 09*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	x					x
16 08 01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)						x
16 08 02 *	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	x					x
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti		gruppo SOL- 7				x
16 09 01*	permanganati, ad esempio permanganato di potassio	x					x
16 09 02*	cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio	x					x
16 09 03*	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno	x					x
16 09 04*	sostanze ossidanti non specificate altrimenti	x					x

16 11 01*	10 05 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	x				x
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01		gruppo SOL- 7			x
16 11 03 *	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	x				x
16 11 04	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03		gruppo SOL- 7			x
16 11 05 *	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	x				x
16 11 06	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05		gruppo SOL- 7			x
17 01 01	Cemento					x
17 01 02	Mattoni					x
17 01 03	Mattonelle e ceramiche					x
17 01 06 *	Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	x				x
17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06					x
17 02 01	Legno		gruppo SOL- 6, gruppo SOL-7			x
17 02 02	Vetro		gruppo SOL- 5			x
17 02 03	Plastica		gruppo SOL- 4, gruppo SOL-7			x
17 02 04 *	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	x				x
17 03 01 *	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone	x				x
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01		gruppo SOL- 7			x
17 03 03 *	Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	x				x
17 04 01	Rame, bronzo, ottone		gruppo SOL- 3			x
17 04 02	Alluminio		gruppo SOL- 3			x
17 04 03	Piombo		gruppo SOL- 3			x
17 04 04	Zinco		gruppo SOL- 3			x

17 04 10 *	Cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	x					x
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10						x
17 05 03 *	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	x					x
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03		gruppo SOL- 7				x
17 05 07*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	x					x
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07		gruppo SOL- 7				x
17 06 01*	Materiali isolanti contenenti amianto						
17 06 03 *	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	x					x
17 06 04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03		gruppo SOL- 4				x
17 08 01 *	Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	x					x
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01		gruppo SOL- 7				x
17 09 03 *	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	x					x
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03		gruppo SOL- 7				x
18 01 01	Oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)						
18 01 03 *	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni						
18 01 04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. Bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)						x*
18 01 06 *	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	x purchè non HP9					
18 01 07	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06		GRUPPO A, gruppo SOL-7				x*
18 01 08 *	Medicinali citotossici e citostatici						
18 01 09	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08		gruppo SOL- 7				x*
18 01 10 *	Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici						x*

18 02 05 *	applicando precauzioni particolari per evitare infezioni Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	x purchè non HP9				
18 02 06	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05		gruppo SOL- 7			x*
18 02 07 *	Medicinali citotossici e citostatici					
18 02 08	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07		gruppo SOL- 7			x*
19 01 10 *	Carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi	x				x
19 07 02 *	Percolato di discarica, contenente sostanze pericolose	x				x
19 07 03	Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02		GRUPPO D			x
19 08 01	Residui di vagliatura		gruppo SOL- 7			x
19 08 02	Rifiuti da dissabbiamento		gruppo SOL- 7			x
19 08 06 *	Resine a scambio ionico saturate o esaurite	x				x
19 08 07 *	soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni	x				x
19 08 13 *	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	x				x
19 08 14	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13		GRUPPO B, gruppo SOL-7			x
19 09 04	Carbone attivo esaurito		gruppo SOL- 7			x
19 09 05	Resine a scambio ionico saturate o esaurite		gruppo SOL- 7			x
19 11 01 *	Filtri di argilla esauriti					x
19 11 04 *	Rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi	x				x
19 11 05 *	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x				x
19 11 06	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05		gruppo SOL- 7			x
20 01 01	Carta e cartone		gruppo SOL- 1			x
20 01 02	Vetro		gruppo SOL- 5			x
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense					x
20 01 10	Abbigliamento		gruppo SOL- 7			x
20 01 11	Prodotti tessili		gruppo SOL- 7			x
20 01 13 *	solventi	x				x
20 01 14 *	Acidi	x				x
20 01 15 *	Sostanze alcaline	x				x
20 01 17 *	Prodotti fotochimici	x				x

20 01 27 *	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	x					x
20 01 28	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27						x
20 01 29 *	Detergenti contenenti sostanze pericolose	x					x
20 01 30	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29						x
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31		gruppo SOL- 7				x*
20 01 33 *	Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	x					x
20 01 34	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33						x
20 01 35 *	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	x					x
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35						x
20 01 37 *	Legno, contenente sostanze pericolose	x					x
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37		gruppo SOL- 6				x
20 01 39	Plastica		gruppo SOL- 4				x
20 01 40	Metalli		gruppo SOL- 2, gruppo SOL-3				x
20 02 01	Rifiuti biodegradabili						x
20 03 07	rifiuti ingombranti		gruppo SOL- 7				x

02 03 02	Rifiuti legati all'impiego di conservanti						
02 03 03	Rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente						
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		gruppo SOL- 7				
02 03 05	Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti						
02 05 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione						
02 05 02	Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti						
02 06 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione						
02 06 02	Rifiuti legati all'impiego di conservanti						
02 06 03	Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti						
02 07 01	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima		gruppo SOL- 7				
02 07 02	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche						
02 07 05	Rifiuti da trattamento in loco degli effluenti						
03 01 04 *	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	x					
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04		gruppo SOL- 7				
03 03 05	Fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta						
03 03 07	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone						
03 03 08	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati						
04 01 03 *	Bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida	x					
04 01 04	Liquido di concia contenente cromo		GRUPPO A				
04 01 05	Liquido di concia non contenente cromo		GRUPPO C				
04 01 06	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo		gruppo SOL- 7				
04 01 07	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo		gruppo SOL- 7				
04 01 08	Rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo						
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura		gruppo SOL- 7				
04 02 09	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)						
04 02 10	Materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. Grasso, cera)						

04 02 19 *	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x					
04 02 20	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19		gruppo SOL- 7				
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze		gruppo SOL- 7				
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate		gruppo SOL- 7				
05 01 02*	fanghi da processi di dissalazione	x					
05 01 03 *	Morchie da fondi di serbatoi	x					
05 01 04 *	Fanghi di alchili acidi	x					
05 01 05 *	Perdite di olio	x					
05 01 06 *	Fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	x					
05 01 07 *	Catrami acidi	x					
05 01 08 *	Altri catrami	x					
05 01 11 *	Rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi	x					
05 01 13	Fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie						
05 01 15 *	Filtri di argilla esauriti	x					
05 06 01 *	Catrami acidi	x					
05 06 03 *	Altri catrami	x					
05 07 01 *	Rifiuti contenenti mercurio	x					
06 01 01 *	Acido solforico ed acido solforoso	x					
06 01 02 *	Acido cloridrico	x					
06 01 03 *	Acido fluoridrico	x					
06 01 04 *	Acido fosforico e fosforoso	x					
06 01 05 *	Acido nitrico e acido nitroso	x					
06 01 06 *	Altri acidi	x					
06 02 01*	idrossido di calcio	x					
06 02 03*	idrossido di ammonio	x					
06 02 04*	idrossido di sodio e di potassio	x					
06 02 05*	altre basi	x					

06 07 04*	soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto	x					
06 05 02 *	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x					
06 05 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02		gruppo SOL- 7				
06 13 01 *	Prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	x					
06 13 02 *	Carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)	x					
06 13 03	nerofumo						
07 01 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	x					
07 01 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x					
07 01 04 *	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x					
07 01 07 *	Fondi e residui di reazione, alogenati	x					
07 01 08 *	Altri fondi e residui di reazione	x					
07 01 09 *	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	x					
07 01 10 *	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x					
07 01 11 *	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x					
07 01 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11		gruppo SOL- 7				
07 02 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x					
07 02 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x					
07 02 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x					
07 02 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	x					
07 02 08*	altri fondi e residui di reazione	x					
07 02 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x					
07 02 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x					
07 02 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x					

07 02 16*	rifiuti contenenti silicani pericolosi	x					
07 02 17	rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16		gruppo SOL- 7				
07 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x					
07 03 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x					
07 03 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x					
07 03 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	x					
07 03 08*	altri fondi e residui di reazione	x					
07 03 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	x					
07 04 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x					
07 04 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x					
07 04 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x					
07 04 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	x					
07 04 08*	altri fondi e residui di reazione	x					
07 04 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	x					
07 04 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x					
07 04 13 *	Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	x					
07 05 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	x					
07 05 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	x					
07 05 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x					
07 05 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	x					
07 05 08*	altri fondi e residui di reazione	x					

07 06 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	x					
07 06 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x					
07 06 04 *	Altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x					
07 06 07 *	Fondi e residui di reazione, alogenati	x					
07 06 08 *	Altri fondi e residui di reazione	x					
07 06 09 *	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	x					
07 06 10 *	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x					
07 06 11 *	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x					
07 06 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11						
07 07 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	x					
07 07 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	x					
07 07 04 *	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	x					
07 07 07 *	Residui di distillazione e residui di reazione, alogenati	x					
07 07 08 *	Altri residui di distillazione e residui di reazione	x					
07 07 09 *	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	x					
07 07 10 *	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	x					
07 07 11 *	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x					
07 07 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11		gruppo SOL- 7				
08 01 11 *	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x					
08 01 12	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11		gruppo SOL- 7				
08 01 13 *	Fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x					
08 01 14	Fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13		gruppo SOL- 7				
08 01 15 *	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x					
08 01 16	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15		GRUPPO B, gruppo SOL-7				
08 01 17 *	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x					

08 02 01	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici		gruppo SOL-7			
08 02 02	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici		GRUPPO B, gruppo SOL-7			
08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici		gruppo SOL-7			
08 03 07	Fanghi acquosi contenenti inchiostro		GRUPPO B			
08 03 08	Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro		GRUPPO C			
08 03 12 *	Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	x				
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12		gruppo SOL-7			
08 03 14*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	x				
08 03 16 *	Residui di soluzioni per incisione	x				
08 03 17 *	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	x				
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17					
08 03 19 *	Oli disperdenti	x	gruppo oli e gruppo emulsioni	x		
08 04 09 *	Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x				
08 04 10	Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09		gruppo SOL-7			
08 04 11 *	Fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x				
08 04 12	Fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11		gruppo SOL-7			
08 04 13 *	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x				
08 04 14	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13		GRUPPO B			
08 04 15 *	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	x				
08 04 16	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15		GRUPPO C			
08 04 17 *	Olio di resina	x				
08 05 01*	isocianati di scarto	x				
09 01 01 *	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	x				
09 01 02 *	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	x				
09 01 03 *	soluzioni di sviluppo a base di solventi	x				

10 01 01	Ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)		gruppo SOL- 7				
10 01 03	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato		gruppo SOL- 7				
10 01 04 *	Ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	x					
10 01 13 *	Ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile	x					
10 01 14 *	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	x					
10 01 16 *	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	x					
10 01 18 *	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x					
10 02 07 *	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	x					
10 02 08	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07						
10 07 01	Scorie della produzione primaria e secondaria						
10 07 04	Altre polveri e particolato						
10 10 07*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	x					
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro						
10 11 05	particolato e polveri						
10 11 09*	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose	x					
10 11 11 *	Rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. Da tubi a raggi catodici)	x					
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11						
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)						
10 12 11*	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti	x					
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11		gruppo SOL- 7				
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		gruppo SOL- 7				
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10						

11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09		gruppo SOL- 7				
11 01 11 *	soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose	x					
11 01 12	soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11						
11 01 13 *	Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	x					
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13		gruppo SOL- 7				
11 01 15*	eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	x					
11 01 16*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	x					
11 01 98*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	x					
12 01 01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi						
12 01 02	Polveri e particolato di materiali ferrosi						
12 01 03	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi						
12 01 04	Polveri e particolato di materiali non ferrosi						
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici						
12 01 06 *	Oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)						
12 01 07 *	Oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	x	gruppo olii	x			
12 01 08 *	Emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	x	gruppo emulsioni	x			
12 01 09 *	Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	x	gruppo emulsioni	x			
12 01 10 *	Oli sintetici per macchinari	x	gruppo olii	x			
12 01 12 *	Cere e grassi esauriti	x					
12 01 13	Rifiuti di saldatura		gruppo SOL- 7				
12 01 14 *	Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	x					
12 01 15	Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14		gruppo SOL- 7				
12 01 16 *	Residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose	x					
12 01 17	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16		gruppo SOL- 7				

12 03 01	soluzioni acquose di lavaggio	x				
12 03 02 *	Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	x				
13 01 01 *	Oli per circuiti idraulici contenenti PCB					
13 01 04 *	Emulsioni clorate	x	gruppo emulsioni	x		
13 01 05 *	Emulsioni non clorate	x	gruppo emulsioni	x		
13 01 09 *	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	x	gruppo olii	x		
13 01 10 *	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	x	gruppo olii	x		
13 01 11 *	Oli sintetici per circuiti idraulici	x	gruppo olii	x		
13 01 12 *	Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	x	gruppo olii	x		
13 01 13 *	Altri oli per circuiti idraulici	x	gruppo olii	x		
13 02 04 *	Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	x	gruppo olii	x		
13 02 05 *	Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	x	gruppo olii	x		
13 02 06 *	Oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione	x	gruppo olii	x		
13 02 07 *	Oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili	x	gruppo olii	x		
13 02 08 *	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	x	gruppo olii	x		
13 03 01 *	Oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB					
13 03 06 *	Oli isolanti e termovettori minerali clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01	x	gruppo olii	x		
13 03 07 *	Oli isolanti e termovettori minerali non clorurati	x	gruppo olii	x		
13 03 08 *	Oli sintetici isolanti e oli termovettori	x	gruppo olii	x		
13 03 09 *	Oli isolanti e oli termovettori, facilmente biodegradabili	x	gruppo olii	x		
13 03 10 *	Altri oli isolanti e oli termovettori	x	gruppo olii	x		
13 04 01 *	Oli di sentina della navigazione interna	x	gruppo olii	x		
13 04 02 *	Oli di sentina delle fognature dei moli	x	gruppo olii	x		
13 04 03 *	Oli di sentina da un altro tipo di navigazione	x	gruppo olii	x		
13 05 01 *	Rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	x				
13 05 02 *	Fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	x				
13 05 03 *	Fanghi da collettori	x				
13 05 06 *	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua	x	gruppo olii ed emulsioni	x		

13 08 01 *	Fanghi e emulsioni da processi di dissalazione	x					
13 08 02 *	Altre emulsioni	x	gruppo emulsioni	x			
14 06 01 *	Clorofluorocarburi, HCFC, HFC	x					
14 06 02 *	Altri solventi e miscele di solventi, alogenati	x					
14 06 03 *	Altri solventi e miscele di solventi	x					
14 06 04 *	Fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	x					
14 06 05 *	Fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	x					
15 01 10 *	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	x			x		
150111*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	x purchè non contenenti amianto					pu
15 02 02 *	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	x			x		
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02		gruppo SOL- 7		x		
16 01 07 *	Filtri dell'olio	x					
16 01 08*	componenti contenenti mercurio	x					
16 01 09 *	Componenti contenenti PCB	x					
16 01 10 *	Componenti esplosivi (ad esempio "air bag")						
16 01 12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11						
16 01 13 *	Liquidi per freni	x					
16 01 14 *	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	x					
16 01 15	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14		GRUPPO C				
16 01 19	Plastica						
16 01 21 *	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	x					
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti						
16 02 09 *	Trasformatori e condensatori contenenti PCB						
16 02 10 *	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09						
16 02 11 *	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC						
16 02 12 *	Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere						

16 02 16	da quelli di cui alla voce 16 02 15						
16 03 03 *	Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	x					
16 03 04	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03		GRUPPO A				
16 03 05 *	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	x					
16 03 06	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05		GRUPPO D				
16 05 04 *	Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	x					
16 05 05	Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04						
16 05 06 *	Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	x					
16 05 07 *	Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	x					
16 05 08 *	Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	x					
16 05 09	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08						
16 06 01 *	Batterie al piombo	x					
16 06 02 *	Batterie al nichel-cadmio	x					
16 06 03 *	Batterie contenenti mercurio	x					
16 06 04	Batterie alcaline (tranne 16 06 03)						
16 06 05	Altre batterie ed accumulatori						
16 06 06 *	Elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	x					
16 07 08 *	Rifiuti contenenti olio	x	gruppo olii ed emulsioni	x			
16 07 09*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	x					
16 08 01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)						
16 08 02 *	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	x					
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti		gruppo SOL- 7				
16 09 01*	permanganati, ad esempio permanganato di potassio	x					

16 10 02	Rinuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01		GRUPPO C				
16 10 03 *	Concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	x					
16 10 04	Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03		GRUPPO C				
16 11 01*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	x					
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01		gruppo SOL- 7				
16 11 03 *	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose	x					
16 11 04	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03		gruppo SOL- 7				
16 11 05 *	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	x					
16 11 06	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05		gruppo SOL- 7				
17 01 01	Cemento						
17 01 02	Mattoni						
17 01 03	Mattonelle e ceramiche						
17 01 06 *	Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	x					
17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06						
17 02 04 *	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	x					
17 03 01 *	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone	x					
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01		gruppo SOL- 7				
17 03 03 *	Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	x					
17 04 09 *	Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	x					
17 04 10 *	Cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	x					
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10						
17 05 03 *	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	x					

17 06 03 *	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	x					
17 06 04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03						
17 08 01 *	Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	x					
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01		gruppo SOL- 7				
17 09 03 *	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	x					
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03		gruppo SOL- 7				
18 01 01	Oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)						
18 01 03 *	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni						
18 01 04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. Bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)						
18 01 06 *	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	x purchè non HP9					
18 01 07	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06		GRUPPO A, gruppo SOL-7				
18 01 08 *	Medicinali citotossici e citostatici						
18 01 09	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08		gruppo SOL- 7				
18 01 10 *	Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici						
18 02 01	Oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)						
18 02 02 *	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni						
18 02 03	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni						
18 02 05 *	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	x purchè non HP9					
18 02 06	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05		gruppo SOL- 7				
18 02 07 *	Medicinali citotossici e citostatici						
18 02 08	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07		gruppo SOL- 7				
19 01 10 *	Carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi	x					
19 07 02 *	Percolato di discarica, contenente sostanze pericolose	x					

19 08 13 *	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	x				
19 08 14	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13		GRUPPO B, gruppo SOL-7			
19 09 04	Carbone attivo esaurito		gruppo SOL- 7			
19 09 05	Resine a scambio ionico saturate o esaurite		gruppo SOL- 7			
19 11 01 *	Filtri di argilla esauriti					
19 11 04 *	Rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi	x				
19 11 05 *	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	x				
19 11 06	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05		gruppo SOL- 7			
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense					
20 01 10	Abbigliamento		gruppo SOL- 7			
20 01 11	Prodotti tessili		gruppo SOL- 7			
20 01 13 *	solventi	x				
20 01 14 *	Acidi	x				
20 01 15 *	Sostanze alcaline	x				
20 01 17 *	Prodotti fotochimici	x				
20 01 19 *	Pesticidi	x				
20 01 21 *	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	x				
20 01 23 *	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	x				
20 01 25	Oli e grassi commestibili					
20 01 26 *	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	x	gruppo olii	x		
20 01 27 *	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	x				
20 01 28	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27					
20 01 29 *	Detergenti contenenti sostanze pericolose	x				
20 01 30	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29					
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31		gruppo SOL- 7			
20 01 33 *	Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	x				
20 01 34	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33					

20 02 01	rifiuti biodegradabili		gruppo SOL- 7				
20 03 07	rifiuti ingombranti						

x* **Sconfezionamento** inteso come allontanamento del sovra imballaggio o imballaggio secondario, pallet, ecc. finalizzato a migliorare lo stoccaggio, il raggruppamento e quindi il trasporto. Non viene manipolato dire

x** **Raggruppamento** inteso come commistione di rifiuti aventi medesimo EER e qualora pericolosi aventi stesse HP senza l'allontanamento dell'imballaggio primario al fine di evitare il contatto diretto con il rifiuto st

PROGETTO


P.A.U.R.
(L.R. 4/2018, D.Lgs. 152/2006 e smi)
"Riorganizzazione impiantistica"

PLANIMETRIA GENERALE
Rete Idrica

ECOSER S.r.l.
Via Carrara Arginello n.7
48022 LUGO (RA)
C.F./P.IVA: 04266510371

TAVOLA n. **AIA 3B** SCALA **1:200**

REV.	DATA	DESCRIZIONE
02	Novembre 2021	Revisione per integrazioni
01	Novembre 2020	Aggiornamento PAUR "Progetto di riorganizzazione impiantistica"



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.